

Mons. CESARE BONIVENTO PIME
Vescovo di Vanimo

IL CELIBATO SACERDOTALE

Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica?

Vanimo (Papua New Guinea) 2009

Testo estratto dal libro di Cesare Bonivento “Il Celibato Ecclesiastico, Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica?”, edito nel 2007 dalla Società San Paolo srl.

I diritti di ampliamento, di riproduzione, di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati in tutti i Paesi alla EDIZIONI SAN PAOLO S.r.l. – Piazza Soncino, 5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).

INDICE

Introduzione	p. 3
Capitolo 1: Fondamento biblico della continenza sacerdotale	7
Capitolo 2: La disciplina della continenza sacerdotale in Oriente fino al VII secolo	14
Capitolo 3: La disciplina della continenza sacerdotale in Occidente fino al VII secolo	28
Capitolo 4: Il cambiamento della disciplina sacerdotale in Oriente: • Il II Concilio Trullano (691)	46
Capitolo 5: La Chiesa Latina sceglie il celibato come via normale di accesso al sacerdozio	52
Capitolo 6: L'origine Apostolica della continenza sacerdotale	61
Capitolo 7: Le pressioni per l'abolizione del celibato	66
Bibliografia essenziale	70

INTRODUZIONE

La chiamata alla sequela di Cristo e' sempre motivo di grazia e di gioia in chi l'accoglie. Ma per produrre questo effetto, essa deve essere accolta con generosita', anzi con radicalita', in modo particolare da chi e' chiamato al Sacerdozio. Il Sacerdozio Cattolico non e' altro che la continuazione dell'azione salvifica di Cristo Sacerdote, che ha voluto con decisione pienamente libera essere celibe, per radunare con cuore indiviso nell'unica famiglia di Dio tutti i figli che erano dispersi e per essere fratello indistintamente di tutti coloro che entrano a far parte di tale famiglia. Vivere il celibato in tutta la sua pienezza e radicalita' e' la 'conditio sine qua non', per capire, vivere e continuare con gioia il Sacerdozio di Cristo.

Ma cio' non e' facile in questi anni perche' il celibato sacerdotale e' oggetto di continue obiezioni provenienti da tutte le direzioni. Esso infatti e' ancora ampiamente discusso nonostante le riconferme del Concilio Vaticano II, dell'Enciclica "Sacerdotalis Coelibatus" di Paolo VI, dell'insegnamento di Giovanni Paolo II e dei Sinodi dei Vescovi, e in particolare dell'esortazione apostolica "Pastores Dabo vobis". Sono ancora molti, coloro che sperano in un ammorbidimento e forse in un cambiamento della disciplina ecclesiastica nella Chiesa Latina. Cio' crea momenti continui di incertezza, anzi si ha quasi l'impressione di vivere in un clima di permanente attacco al celibato ecclesiastico. Si parla del celibato sacerdotale come di una istituzione puramente ecclesiastica quindi riformabile; si dice che e' apparso solo nel dodicesimo secolo col secondo Concilio Lateranense (1139); si parla dell'aspetto inumano di questa legge ecclesiastica, e ovviamente degli scandali, che in questo periodo sono sotto gli occhi di tutti, e molto bene manovrati dai media. Si parla dell'ingiustizia della Chiesa nel volere congiungere nella stessa persona due carismi cosi' diversi, quali la chiamata al celibato e la chiamata al sacerdozio, quindi della sua responsabilita' nell'attuale carenza di sacerdoti nel mondo intero, e quindi della mancanza di sensibilita' da parte della Chiesa ufficiale verso la centralita' eucaristica della comunita' cristiana. Tutto cio' evidentemente viene confermato dalla diversa disciplina in atto da parte della Chiesa Orientale, che invece avrebbe conservato la vera disciplina apostolica.

E' comprensibile che nel quadro di un dibattito che non finisce mai, molte vocazioni, sia pure autentiche e generose, finiscano per essere negativamente influenzate e abbandonino poi il desiderio di dedicarsi al Signore. E' comprensibile pure che il sacerdote che si trova di fronte a qualche difficoltà o freddezza spirituale, sia tentato di abbandonare definitivamente il ministero sacerdotale. E' un dibattito quindi che invece di aiutare a risolvere la crisi numerica dei sacerdoti, non fa altro che aggravarla.

C'e' un dato di fatto pero', decisamente indiscutibile: la strenua difesa che la Chiesa Universale e soprattutto la Chiesa Latina ha avuto ed ha nei confronti del celibato, da essa sempre giudicato come una delle sue perle piu' preziose. Basti ricordare: gli abusi che sempre ci sono stati contro il celibato ecclesiastico, l'indebolimento della disciplina ecclesiastica nel quarto secolo, il tempo del feudalesimo e di Gregorio VII, la riforma protestante, la rivoluzione francese ecc. Eppure la Chiesa Latina, e sostanzialmente anche la Chiesa Orientale, non hanno mai ceduto alle pressioni

contro il celibato. Si impone quindi una domanda: perché la Chiesa ha difeso così tenacemente questa realtà ecclesiale?

Bisogna ammettere che la difesa inspiegabile della Chiesa nei confronti del celibato, non è stata aiutata dalla nebulosa storica che ha circondato i dibattiti sul celibato avutisi fino ad ora, soprattutto a livello giornalistico. Anche a livello specialistico fino a qualche decennio fa il quadro storico non è stato sempre rispettato, e ciò ha portato frettolosamente molte volte alla conclusione che il celibato sacerdotale in ultima analisi è una scelta storico-ecclesiastica.¹ Per cui si è arrivati più o meno alla seguente conclusione: la Chiesa Orientale ha saputo mantenere la tradizione apostolica sul celibato opzionale, mentre la Chiesa Latina ha voluto imporlo con una documentazione canonica che comincia ad apparire solo nel quarto secolo.

Ma le cose stanno proprio così? Credo che il metodo migliore per trovare una spiegazione a tale domanda sia quello storico. I dati biblici e la storia dei primi sette secoli della Chiesa sono basilari per lo studio dell'evoluzione della disciplina del celibato ecclesiastico. Grazie a studi storici recenti, che stanno acquistando il riconoscimento crescente degli studiosi, la situazione si presenta molto più felice di qualche decennio fa.

Questi studi rientrano nel quadro di un rinnovato interesse storico incentrato sul celibato ecclesiastico, che si è venuto sviluppando negli ultimi 130 anni. Possiamo dire che hanno avuto l'avvio dalla problematica sorta verso la fine dell'ottocento tra Bickell e Funk, sull'origine del celibato ecclesiastico. Ad iniziarla è stato Gustav Bickell, suggerendo che l'origine del celibato ecclesiastico fosse da individuare nelle disposizioni apostoliche.² A lui rispondeva Franz X. Funk, sostenendo invece che l'origine del celibato ecclesiastico era puramente ecclesiastica, non apparendo mai prima del quarto secolo.³ Funk si guadagnava il sostegno di altri studiosi eminenti, quali E. F. Vacandard e H. Leclercq, con la conseguenza che molta parte della pubblicazione scientifica del primo novecento è stata in favore dell'origine ecclesiastica del celibato.

Secondo Stickler, seguito da molti altri studiosi di patristica, il Funk e i suoi sostenitori si appoggiarono in buona parte su una relazione tardiva di un avvenimento del Concilio di Nicea, e precisamente il racconto sul vescovo-monaco Pafnuzio d'Egitto, che al Concilio di Nicea avrebbe perorato la causa del celibato opzionale. Secondo tale leggenda egli si sarebbe alzato per dissuadere i Padri dal sancire un obbligo generale di continenza, e chiedendo loro di lasciare tale decisione alle Chiese particolari: tale suggerimento sarebbe stato accettato dal Concilio di Nicea. In realtà questa notizia non ha nessun fondamento storico ed è contraddittoria in se stessa: ciò risulta dall'esame di questa testimonianza, che appare subito spuria e priva di ogni fondamento storico. Ma la sua validità viene inficiata dal fatto che non è mai stata

¹ Un tipico esempio di tale letteratura è il libro di Quaranta Francesco, "Prete sposati nel medioevo", Torino, 2000.

² Cf. Bickell Gustav, *Der Coelibat ? eine apostolische Anordnung*, in *Zeitschrift f. katholische Theologie* 2, 1878, 26-64; Id., *Der Coelibat ? dennoch eine apostolische Anordnung*, *Zeitschrift f. kath. Theologie* 3, 1879, 792-799.

³ Cf. FUNK, F. X., *Der Coelibat keine apostolische Anordnung*, in *Tübinger Theologische Quartalschrift* 61, 1879, 208-247; Id., *Der Coelibat noch lange keine apostolische Anordnung*, in *Tübinger Theologische Quartalschrift* 62, 1880, 220-221; Id., *Coelibat und Priesterehe im Christlichen Altertum*, in *Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen I*, 1987, 121-155.

utilizzata dalla Chiesa orientale, che maggiormente ne avrebbe avuto interesse. Secondo lo Stickler “l’argomento piu’ persuasivo contro l’autenticita’ di questo racconto sembra essere il fatto che proprio la Chiesa Orientale che avrebbe avuto il maggiore interesse in esso o non ne era a conoscenza o non ha in nessun documento ufficiale fatto uso di esso...” Utilizzando la leggenda del vescovo Pafnuzio, il Funk in altre parole non e’ stato sensibile alla critica delle fonti, che per uno storico e’ di primaria importanza.⁴

Attualmente uno dei piu’ grandi propugnatori di questa idea e’ Roger Gryson.⁵ Egli difende l’idea che nei primi tre secoli della Chiesa la maggior parte dei chierici era sposata e poteva usare liberamente del matrimonio. Secondo lui, a partire dal secondo secolo si sviluppo’ un movimento contrario al matrimonio, il cosiddetto encratismo che, accompagnato alla crescente sacralizzazione degli uffici ecclesiastici tipica del terzo secolo, a poco a poco porto’ alla legislazione ecclesiastica del celibato obbligatorio. Cio’ sarebbe avvenuto a partire dal Concilio di Elvira (Spagna) del 306. Quindi il celibato sarebbe un’istituzione ecclesiastica.

Tuttavia questa impostazione e interpretazione storica e’ fortemente messa in discussione da alcuni studi storici recenti, fatti da Cochini, Cholij, Stickler, Heid, che stanno raccogliendo un consenso crescente, anche perche’ sottolineano dei dati completamente nuovi, che prima non erano considerati, come per esempio la critica storica dei decreti del II Concilio Trullano, che e’ alla base della legislazione orientale.⁶

Questo mio veloce contributo teologico/pastorale non vuole essere altro che una divulgazione di queste riscoperte e conclusioni storiche a vantaggio soprattutto dei nostri Diaconi ed eventualmente di tutti coloro che vogliono assumersi gli oneri, le responsabilita’ e l’immensa dignita’ del Sacerdozio. Questi nuovi dati storico-teologici hanno il vantaggio non solo di essere suffragati sul piano storico, ma anche di essere piu’ giustificativi della posizione che da sempre la Chiesa Cattolica ha avuto nei confronti del celibato, dicendo che esso e’ irrinunciabile nella sua essenzialita’. Tale essenzialita’ e’ data dalla richiesta della castita’ sacerdotale sempre fatta fin dai tempi apostolici a tutti i candidati al sacerdozio, vale a dire anche a coloro che nella storia della Chiesa hanno ricevuto da sposati i tre gradi del sacerdozio (Diaconi, Presbiteri e Vescovi) : anch’essi dovevano impegnarsi a vivere castamente con le loro mogli, o in modo piu’ esplicito, a non usare del matrimonio una volta ordinati ad uno dei tre gradi del sacerdozio. Quindi il celibato sacerdotale, che esprime in pienezza questa disciplina ecclesiastica di origine apostolica non verra’ mai abolito dalla Chiesa, a dispetto di tutte le false attese e di tutte le opposizioni che sono sorte in questi ultimi decenni. Sono quindi dati che apportano gioia e serenita’ all’impegno celibatario, perche’ esortano ad abbracciarlo con totalita’, radicalita’ e profonda gioia, senza la falsa illusione che un domani la Chiesa possa cambiare tale disciplina, e

⁴ Cf. Stickler A. M., *Il Celibato Ecclesiastico*, Città del Vaticano, 1994., pp. 40-42.

⁵ Gryson Roger, “Dix ans de recherches sur les origines du celibate ecclesiastique: Reflections sur les publications des 1970-79”, *RTL* 11 (1980); Origines, following the argument of J.P. Audet, *Mariage et celibate dans le service pastoral de l’Eglise: Histoire et orientation*, Paris, 1967.

⁶ Cholij Roman: *Clerical Celibacy in East and West*, Herefordshire, 1989; Cochini Christian: *Apostolic Origins of Priestly Celibacy*, San Francisco, 1990; Stickler A. M., op. cit.; Heid Stefan: *Celibacy in the Early Church*, San Francisco, 2000; Thomas McGovern: *Priestly Celibacy Today*, Princeton, 1998; AA.VV.: *Priesthood and Celibacy*, Milano, 1972.

quindi con la tentazione di viverlo in qualche modo, cadendo in una pericolosa contraddizione di vita e permanente debolezza spirituale e di apostolato. Se la partecipazione al sacerdozio di Cristo da parte dei Diaconi e Sacerdoti sarà il riflesso preciso del Sacerdozio celibataro di Cristo, essa sarà fonte di vita per loro e per tutti coloro che beneficeranno del loro ministero.

Spero che queste pagine servano ai Diaconi e Sacerdoti più per meditazione che per studio. Tramite queste pagine prenderanno visione di testimonianze meravigliose a riguardo del celibato ecclesiastico, ma anche di fatti dolorosi e contraddizioni di vita che hanno fatto della castità sacerdotale il 'punctum dolens' della vita sacerdotale. Però prenderanno coscienza che, nonostante tutto, la Chiesa Latina, e in buona parte anche la Chiesa Orientale, non hanno mai esitato a dire che la castità sacerdotale è un punto irrinunciabile del Sacerdozio cattolico. E ciò fin dalle origini, fin dall'invito di S. Paolo di ordinare diaconi e sacerdoti e vescovi solo coloro che si erano sposati "una sola volta": una raccomandazione data solo perché venisse garantita la castità sacerdotale da parte di chi accedeva agli Ordini Maggiori da sposato. È questa volontà della Chiesa di avere Sacerdoti totalmente orientati alle cose di Dio e non alle cose del mondo che deve essere riflettuta, accolta e amata. La Chiesa che è la sposa di Cristo, a cui Cristo ha affidato tutto ciò che aveva per darlo a noi, non può sbagliarsi nell'interpretare la volontà del suo Sposo. A Lei Gesù ha dato il suo Spirito: lo stesso Spirito che ha condotto Gesù nelle strade della Palestina fino al Calvario, conduce ora la Chiesa per le strade e i secoli del mondo. Ed essa vuole annunciare Cristo, con le modalità che Cristo stesso ha scelto.

Distinzioni necessarie. Prima di inoltrarci in questo studio è necessario fare due distinzioni che ci sembrano di grande importanza, per evitare inutili equivoci.

La prima riguarda la distinzione tra celibato sacerdotale e continenza sacerdotale. Con il primo si intende la richiesta/promessa di non sposarsi in futuro da parte di un celibe che ha ricevuto un ordine maggiore (Diaconato, Presbiterato, Episcopato). Siccome la richiesta di questo celibato come unica via di accesso agli Ordini Sacri, è apparsa solo nel secondo millennio avanzato, molti sono caduti nell'equivoco che il celibato sacerdotale sia di istituzione ecclesiastica e non apostolica. Con la "continenza sacerdotale" invece si intende la richiesta/promessa di non usare più il matrimonio da parte di uno sposato che riceve un Ordine Maggiore (Diaconato, Presbiterato ed Episcopato). Queste due forme hanno convissuto a lungo nella Chiesa fin dai tempi apostolici, accettandosi a vicenda, perché tutte e due concordavano nella continenza corporale richiesta a tutti coloro che dovevano servire all'altare dopo aver assunto gli Ordini Maggiori. Non tenere conto di questa distinzione significa condannarsi ad una grande confusione storica, e a non capire la disciplina della Chiesa in questa materia. Infatti se uno cerca nei tempi apostolici o nei primi secoli della Chiesa la legislazione del celibato com'è venuta formandosi a poco a poco dal II Concilio Lateranense in poi non la troverà mai; mentre troverà tutti gli elementi necessari per concludere che a chiunque (celibe o sposato) accettava di essere ordinato, veniva richiesta dalla Chiesa la continenza sacerdotale. Quindi la nostra ricerca ci porterà a dimostrare che la Chiesa è venuta a privilegiare in modo esclusivo una forma di continenza sacerdotale, ossia il celibato, che era già presente e raccomandata dagli Apostoli, all'interno della disciplina generale da loro stabilita, come dimostra chiaramente il caso di Tito e Timoteo. Quindi nel corso di questo

sommario storico ci riferiremo alla disciplina instaurata dagli Apostoli col nome di celibato/continenza sacerdotali, perché nella storia questi due modi sono proceduti insieme, quasi fino al Concilio di Trento.⁷

La seconda distinzione è tra Legge e consuetudine disciplinare. La storia dice che una legge non sorge mai dal nulla: ha bisogno di un comportamento precedente e comunemente accettato, e forse trasgredito da alcuni. Per rinforzare questo comportamento che comunemente viene chiamato consuetudine o disciplina comune, lo si trasforma in legge, per dargli quell'obbligatorietà, che le offese contrarie possono mettere in dubbio. Ciò vale anche nel campo ecclesiastico, soprattutto tenendo conto che l'insegnamento apostolico è stato dato alla Chiesa sia per iscritto che a voce. Infatti S. Paolo nella 2 Ts. 2, 15 dice: "Ora, dunque, o fratelli, state saldi e seguite fedelmente le dottrine che vi abbiamo trasmesse sia a viva voce che per lettera". Questo tipo di insegnamento è stato ricordato nel secondo secolo da Ireneo, quando nella sua opera "Contro le eresie" ricorda a tutti che la tradizione apostolica è stata conservata nella Chiesa di Roma. Certamente si riferiva a qualcosa di più di quanto poteva riferirsi unicamente alle Sacre Scritture. Niente esclude che questa "tradizione" si riferisca anche al problema del celibato/continenza. L'affermare quindi che prima della legge sulla continenza sacerdotale, apparsa nel quarto secolo col Concilio di Elvira del 306, non esisteva nessuna direttiva della Chiesa in proposito, è una arbitrarietà o imprudenza storica.⁸ Al contrario, una legge scritta nel quarto secolo, fa supporre che esistesse una tradizione e una disciplina in merito.

Consideriamo ora le varie fasi storiche in cui appare il problema del celibato/continenza, partendo dai suoi fondamenti biblici e dai primi sette secoli della Chiesa, fino al Vaticano II.

Nel corso di questa trattazione sarà necessario riportare delle lunghe citazioni. Ce ne scusiamo per la stanchezza che causeremo nel lettore. Però esse sono essenziali, perché è solo con esse che si può comprendere la portata e l'evoluzione storica della disciplina riguardante il celibato/continenza.

Capitolo 1

FONDAMENTO BIBLICO DELLA CONTINENZA SACERDOTALE

Per esaminare in che misura la continenza sacerdotale, che sta alla base del celibato sacerdotale, è fondata o meno biblicamente, credo che uno dei metodi migliori sia di sottolineare i punti biblici indiscussi a suo riguardo. Ora le conclusioni che sembrano fuori di ogni discussione nel Nuovo Testamento sembrano le seguenti:

⁷ Cf. Stickler A. M. op. cit.

⁸ Ibidem, pp. 17-19.

1. **Gesu' e' stato celibe.** Questo e' un dato di fatto che non puo' essere messo in discussione da nessun passo del Nuovo Testamento.
2. **Gesu' ha scelto volontariamente la vita celibataria.** In altre parole Gesu' non e' morto quando per caso non era ancora sposato. Egli invece era celibe al momento della sua morte per sua scelta specifica. Sembra di essere irriguardosi verso il Signore dire che lui ha vissuto la vita celibataria per libera scelta. Invece non solo e' vero ed e' indiscutibile, ma va riaffermato perche' solo difendendo la sua liberta' possiamo capire l'importanza della sua scelta e forse possiamo coglierne almeno parzialmente il significato.⁹ Gesu' non ha mai inteso sposarsi, al punto che e' stato rimproverato di essere un eunuco: Mt 19,12. Ci sono tre passi che vengono a confermare questa sua volonta':
 - *Mt 19,10-12: "Gli dicono i discepoli: "Se questa e' la condizione degli uomini, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: "Non tutti comprendono questa parola, ma soltanto coloro ai quali e' dato. Perche' vi sono eunuchi che sono tali fin dal seno materno, e vi sono eunuchi che sono stati fatti dagli uomini, e vi sono eunuchi che si sono fatti tali per il regno dei cieli. Chi puo' capire, capisca".* Gesu' capisce molto bene il rimprovero indiretto che gli rivolgono i farisei: gli dicono che non si e' sposato perche' e' piu' conveniente non sposarsi che essere obbligati a non divorziare. Egli rifiuta tale interpretazione e riafferma il suo stato attribuendolo a motivi superiori: egli si definisce quindi eunuco per il Regno dei Cieli.
 - *Mt 8,19-20: "Uno scriba si avvicino' e gli disse: "Maestro ti seguiro' dovunque andrai!". Gli disse Gesu': "Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo hanno nidi, ma il Figlio dell'Uomo non ha dove posare il capo".* Gesu' afferma di non avere dove posare il capo. E' una sentenza che non puo' trovare spiegazione solo nella poverta' di vita di Gesu'. Essa invece e' una sentenza per definire uno che non ha un punto di riferimento in terra e che ha posto tutta la sua fiducia nel Padre che sta nei cieli, ancora di piu' degli uccelli che hanno un nido e delle volpi che hanno una tana. Gesu' non ha neanche questo. L'allusione al contesto familiare non e' esplicita, ma si puo' legittimamente sottintendere. Egli si definisce quindi uno che non ha famiglia e afferma quindi che chiunque lo vuol seguire deve seguirlo nella strada della continenza perfetta e perpetua.
 - *Mt 12,47-50: "Qualcuno gli disse: "Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno di fuori e cercano di parlarti". Ma egli rispose a chi lo informava: "Chi e' mia madre e chi sono i miei fratelli?". E stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Perche' chiunque fa la volonta' del Padre mio che e' nei cieli, quello e' mio*

⁹ Cf. Paul VI, Sacerdotalis Coelibatus, n. 21: "Cristo, figlio unico del Padre, in virtù della sua stessa incarnazione, è costituito Mediatore tra il cielo e la terra, tra il Padre e il genere umano. In piena armonia con questa missione, Cristo rimase per tutta la vita nello stato di verginità, che significa la sua totale dedizione al servizio di Dio e degli uomini. Questa profonda connessione tra la verginità e il sacerdozio in Cristo si riflette in quelli che hanno la sorte di partecipare alla dignità e alla missione del Mediatore e Sacerdote eterno, e tale partecipazione sarà tanto più perfetta, quanto più il sacro ministro sarà libero da vincoli di carne e di sangue".

fratello e sorella e madre". Gesu' afferma che la sua famiglia include tutti gli uomini: "Chiunque fa la volonta' del Padre che e' nei cieli, quello e' mio fratello e sorella e madre". Questa e' una spiegazione piu' che sufficiente per spiegare la scelta celibataria di Gesu': egli e' celibe per abbracciare tutta l'umanita' come la sola sua famiglia.

3. **Gesu' ha richiesto la continenza a tutti i suoi apostoli.** Lo si deduce in modo indiretto e diretto.

Il modo indiretto e' il piu' eloquente e deriva proprio dal fatto che quando Gesu' ha invitato gli apostoli a seguirlo, li ha invitati a seguire e ad imitare una persona, cioe' Gesu' stesso, che aveva scelto il celibato come forma di vita. In tal modo Gesu' ha chiesto ai suoi apostoli l'abbandono di tutto: in tale abbandono continenza e celibato erano ugualmente compresi, per il fatto che Gesu' ha chiamato sia Pietro che Giovanni, i due apostoli con precisa identita' familiare: l'uno sposato e l'altro celibe (vergine).¹⁰ Questi due tipi di sequela sacerdotale sono stati a fianco a fianco fin dalle primi origini della Chiesa di Cristo.¹¹ Che poi gli Apostoli abbiano capito bene il tipo di sequela a cui venivano chiamati, risulta dal fatto che la scelta celibataria/continente vissuta e proposta da Gesu' e' quella che ha avuto meno difficolta' di recezione nei tre anni di formazione apostolica.

Il modo diretto lo si deduce innanzitutto dalla risposta pronta e totale degli Apostoli al Signore, a tal punto che le loro famiglie non vengono piu' ricordate; e poi dalla domanda di Pietro a Gesu' sulla ricompensa che gli apostoli avrebbero ricevuto per aver abbandonato tutto per seguire Gesu'. A lui Gesu' risponde: "In verita' non c'e' nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di piu' nel tempo presente e la vita eterna nel tempo futuro" (Lc 18,28-30). Non e' il caso di addentrarci in modo analitico sul piano dell'esegesi. E' sufficiente dire che generalmente gli autori sono concordi, come del resto e' il buon senso del comune lettore, che se e' vero che Gesu' ha prospettato la continenza perpetua come una scelta libera, e' altrettanto vero che Gesu' non ha esitato a domandarla in senso assoluto a chi voleva seguirlo come discepolo per l'annuncio del Regno dei Cieli. Per cui si puo' legittimamente concludere che a tutti gli Apostoli Gesu' ha domandato il celibato, se non erano sposati, o la continenza perpetua, se come Pietro erano sposati. In "Priesthood and celibacy" noi leggiamo: "Considerando tutto, si puo' dire che molto probabilmente Gesu' aveva certamente in mente la scelta libera della

¹⁰ Cf. Cochini Christian, op. cit. p. 82: "Con l'eccezione di Pietro, il cui stato matrimoniale e' confermato dai Sinottici, non si puo' dire niente di certo a riguardo degli Apostoli. La varieta' delle testimonianze patristiche conferma che non c'era una tradizione orale di natura sufficientemente generale e costante da sostenere l'idea che alcuni Apostoli avevano avuto moglie e figli, mentre altri erano celibi. Tuttavia ci sono due eccezioni: il caso dell'Apostolo Giovanni, che una quasi unanime maggioranza riconosce come vergine; e quella di Paolo, di cui la maggioranza dei Padri dice che non si e' mai sposato o in ogni caso che era un vedovo". (NdR: traduzione del redattore).

¹¹ Cf. Paul VI "Sacerdotalis Coelibatus" N 22: "Gesù, che scelse i primi ministri della salvezza e li volle introdotti alla *intelligenza dei misteri del regno dei cieli*, operatori di Dio a specialissimo titolo, ambasciatori suoi, e li chiamò amici e fratelli, per i quali consacrò se stesso, affinché fossero consacrati in verità, promise sovrabbondante ricompensa a chiunque avrebbe abbandonato casa, famiglia, moglie e figli per il regno di Dio. Anzi raccomandò anche, con parole dense di mistero e di attesa, una consacrazione ancora più perfetta al regno dei cieli con la verginità, in conseguenza di un particolare dono".

continenza perpetua. Ma il significato di questa scelta diventa chiaro e si capisce se e' inserito nel contesto delle rinunce assolute che Gesu' non ha esistito a richiedere a chi si impegnava a seguirlo per predicare e fondare il regno, per la diffusione e la completa affermazione del Vangelo".¹²

4. Gli Apostoli sono stati fedeli a tale richiesta del Signore, durante la sua peregrinazione apostolica in Palestina.

E' una supposizione possibile, ma non sicura dire che tutti gli Apostoli, eccetto Giovanni, fossero sposati. Lo abbiamo visto poco piu sopra alla nota 10. Tuttavia anche se fosse vera, tale supposizione non solo non reca danno alla certezza della continenza degli Apostoli, ma la confermerebbe. Nessuno infatti puo' mettere in dubbio che essi abbiano abbandonato il loro modo di vivere, per seguire lo stile di vita del Signore, che richiedeva di abbandonare tutto, anche la moglie e la propria famiglia. Il Signore li aveva accettati come discepoli e poi come apostoli proprio per questa loro decisione di seguirlo con radicalita'. Il Signore dice che "chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non e' degno del regno dei cieli." (Lc 9,62). Se gli apostoli non avessero perseverato nella loro decisione, il Signore non li avrebbe considerati piu' apostoli e amici¹³ come invece ha fatto fino alla fine per quanto riguarda gli undici. Altri si erano volti indietro per varie ragioni, e logicamente hanno dovuto lasciarlo, e lui non li ha piu' riconosciuti come suoi discepoli.¹⁴

5. Non c'e' nessuna indicazione che gli Apostoli abbiano abbandonato la continenza perpetua dopo la Morte e Risurrezione del Signore.

L'antico adagio rimane vero in tutta la forza: una volta diventato eunuco, si rimane eunuco per tutta la vita. Nessun dubbio che molti Apostoli nei loro viaggi si avvalessero dell'aiuto di donne. Forse potevano essere le loro mogli, ma non e' certo. E' S. Paolo stesso che ci ricorda questa consuetudine praticata da alcuni 'Apostoli': "Non avremmo forse il diritto di condurre con noi nei viaggi una donna sorella, appunto come gli altri Apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?" (1 Cor 9,5).

Ma anche nel caso che fossero le loro mogli, cio' non significa che usassero del matrimonio. Innanzitutto bisogna ricordare che il Signore stesso aveva detto che non bisognava rimandare la propria moglie, se non in caso di 'porneia'. Il Signore aveva insistito con forza su cio' proprio per combattere il divorzio. E' piu' che

¹² Cf. E.C. "Christ's call to virginity", in "Priesthood and celibacy", Milano, 1972, pp. 415-424: "Sembra che l'identita' dei dodici sia basata su tre elementi maggiori. Il primo consiste nell'essere chiamato a seguire il Signore, a stare e rimanere con lui. Il secondo implica il desiderio di impegnarsi a lavorare con lui per l'instaurazione del Regno di Dio, che portera' la salvezza del mondo. Il terzo implica che il seguire il Signore in modo radicale significa rinunciare ai legami familiari, e piu' precisamente a rinunciare al desiderio di formarsi una famiglia, per darsi totalmente al regno di Dio, vale a dire alla predicazione e alla realizzazione della missione che il Maestro era venuto ad iniziare. Questo ultimo elemento, che si riferisce all'impegno di vivere il celibato consacrato, e' basato su tre specifici "logia" dei vangeli: il primo si trova in Matteo 19, 12, mentre gli altri due si trovano in Lc 14, 26 e 18, 29... Considerando tutto, si puo' dire che molto probabilmente Gesu' aveva certamente in mente la libera scelta della continenza perpetua. Ma il significato di questa scelta diventa chiaro e si capisce se e' inserito nel contesto delle rinunce assolute che Gesu' non ha esitato a richiedere a chi si impegnava a seguirlo per predicare e fondare il regno, per la diffusione e la completa affermazione del Vangelo". (NdR: traduzione del redattore)

¹³ Cf. Gv 15,13-15.

¹⁴ Cf. Gv 6,66.

comprensibile che gli apostoli sposati non volessero dare a nessuno l'idea che avessero divorziato o che non si prendessero piu' cura delle mogli.

In secondo luogo bisogna ricordare che S. Paolo, riportando il caso degli Apostoli, nel testo greco usa il termine di "donne sorelle", terminologia che viene a scartare subito il termine moglie.

Inoltre bisogna ricordare che S. Paolo sottolinea con forza il suo diritto di fare lo stesso. Ora e' questo "diritto" che viene a confermare la continenza degli altri Apostoli. Infatti nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti, Paolo parla in modo inequivocabile ed esaltante del suo stato celibatario o per lo meno di castita' perfetta¹⁵, a tal punto che lo augura a tutti, per servire il Signore con cuore indiviso. Ora in I Cor 9,5 S. Paolo parla del diritto di un celibatario o di uno che vive in castita' perfetta, che certamente non puo' essere il diritto di avere delle relazioni sessuali con qualcuno. Si tratta di un diritto diverso, che non viene a compromettere il suo stato di cuore totalmente indiviso verso il Signore. Quindi quando parla di questo diritto usato dagli apostoli, non puo' riferirsi al loro diritto matrimoniale verso le loro mogli. Il contesto in cui fa questa affermazione e' quello di non dare peso alla comunita', non certamente il diritto di avere rapporti matrimoniali con le mogli. Del resto non c'e' nessuna possibilita' di pensare che gli Apostoli avessero delle relazioni sessuali con le loro mogli, abbandonando cosi' la loro scelta iniziale. Ognuno di loro sapeva benissimo che essere stati chiamati da Gesu' significava vivere sempre come Gesu', abbandonare la propria casa, o vivere in continenza con la propria moglie, se quest'ultima avesse voluto stare con lui. Anche per loro valeva la parola del Signore: "Chiunque guarda indietro mentre mette mano all'aratro e' inadatto per il regno di Dio" (Lc 9,62). Infine bisogna ricordare che Gesu' stesso si faceva accompagnare da alcune donne, senza per questo dare a nessuno il motivo di pensare che lui non vivesse da celibe.¹⁶

6. **Non c'e' nessuna prova scritturistica per dire che la richiesta della continenza non sia stata trasmessa dagli apostoli ai loro successori.** Il passaggio dalla Chiesa apostolica alla Chiesa sub-apostolica avviene molto velocemente con una struttura che prevede tre gradi maggiori nel sacramento dell'Ordine: Vescovi, Presbiteri, Diaconi. La testimonianza ci viene dalle lettere pastorali di S. Paolo, seguite a distanza di qualche decennio dalle lettere di S. Ignazio, che definiscono chiaramente la struttura dell'Ordine sacerdotale. Da queste testimonianze veniamo a sapere che vi erano Vescovi, Sacerdoti e Diaconi celibi e anche sposati. Questi ultimi dovevano osservare la legge della continenza sacerdotale o no? E' una grande domanda, a cui ancora oggi molti rispondono negativamente, soprattutto per le direttive date da S. Paolo sia a Timoteo che a Tito di non ordinare chi si era sposato due volte: "Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta". (I Tim 3,2-12; Tito 1,6). Pero' la

¹⁵ Per quanto riguarda lo stato personale di S. Paolo, ci sono tre interpretazioni tra i Padri. La prima dice che S. Paolo era sposato. La seconda afferma che S. Paolo era vedovo. La terza, che raccoglie il numero piu' grande di Padri, sostiene in modo deciso il suo stato celibatario. Tuttavia tutte e tre questi gruppi, affermano che S. Paolo e' vissuto in castita' perfetta: Cf Cochini Christian, op.cit., pp. 74-79.

¹⁶ Cf: Lc 8,2-3: "Erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermita': Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, intendente di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro averi".

risposta contraria, da un punto di vista biblico, e' piu' soddisfacente. Infatti S. Paolo da' la direttiva di cui sopra, perche' secondo lui uno chi si era sposato due volte non sarebbe stato capace di osservare la continenza. Infatti egli consigliava il secondo matrimonio a chi non era capace di controllarsi. Nella prima lettera ai Corinti egli dice: "Dico dunque ai celibi e alle vedove che e' bene per essi rimanere come sono io; ma se non sanno serbarsi continenti, si sposino; poiche' e meglio sposarsi che bruciare" (1 Cor 7,8). Per lui i diversi tipi di candidati: celibi, vedovi e sposati avevano da seguire uno stesso stile di vita: la continenza perfetta. Chi non dava assicurazioni al riguardo, come appunto chi si era risposato, veniva escluso da ogni candidatura all'Ordine Sacro.

Bisogna ammettere che la raccomandazione fatta a Tito e Timoteo di ordinare solo chi si era sposato una sola volta e' alla base delle argomentazioni per l'abolizione del celibato nella Chiesa Cattolica. Tuttavia bisogna dire che la confusione a proposito di questo passo paolino e' data dal fatto che non si e' fatta un'adeguata distinzione tra celibato e continenza perpetua. In altre parole, alcuni vedono in questa affermazione di S. Paolo la negazione del celibato sacerdotale per il fatto che egli parla di Vescovi e Diaconi sposati, mentre il vero punto sottolineato da S. Paolo e' la necessita' della continenza perpetua per tutti coloro che accedono all'Episcopato e al Diaconato, inclusi anche coloro che sono sposati.

7. **Per capire il pensiero di S. Paolo** bisogna ricordare innanzitutto la sua stima per:
- il celibato, al punto da desiderarlo per tutti: "Vorrei, anzi, che tutti gli uomini fossero come sono io: ma ciascuno riceve il suo dono particolare....(I Cor 7,7);
 - l'astinenza che egli propone almeno parzialmente a tutti. Infatti la propone agli sposati (I Cor7,7), di tanto in tanto, se di commune accordo; la raccomanda pure a tutti gli sposati come atteggiamento spirituale permanente del cristiano (I Cor 7,29);
 - la continenza perpetua, che egli riconosce in tutti gli altri apostoli: cfr. quanto detto piu' sopra a commento di I Cor 9,5.

Posta in questo contesto, la raccomandazione di S. Paolo sia a Tito che a Timoteo non intende dire che il presbitero debba essere assolutamente sposato, ma che sia stato sposato una sola volta: in altre parole non intende raccomandare il matrimonio, come se il matrimonio fosse necessario all'esercizio sacerdotale, intende invece dire che chi vuol accedere agli ordini Sacri non deve essere stato sposato che una sola volta. Perche'? Probabilmente perche' secondo lui, come abbiamo visto or ora (cf. I Cor 7,8), un risposato non dava garanzia di osservare la continenza perfetta. S. Paolo scrive infatti a Timoteo e poi a Tito, che notoriamente sono sempre stati considerati da tutti celibatari. Quindi non poteva raccomandare che i Vescovi fossero d'obbligo sposati una sola volta, se approvava il comportamento di Tito e Timoteo che erano celibatari. La raccomandazione di S. Paolo e' fatta perche' i candidati sposati all'Episcopato seguissero l'esempio degli Apostoli sposati. Questi si erano sposati una sola volta, e poi avevano abbandonato tutto e avevano seguito Gesu' in castita' per tutta la loro vita, come e' stato detto piu' sopra. Secondo il pensiero di S. Paolo, le persone che non avevano dato prova di moderazione sessuale in passato, non potevano dare assicurazioni di continenza perfetta in futuro. Di qui la richiesta di

S. Paolo: di non ordinare Vescovi, o Sacerdoti, o Diaconi, se non coloro che avessero mostrato padronanza di se' in passato.

Questa interpretazione e' corroborata da tutto il contesto della I Lettera a Timoteo. Paolo infatti dopo aver dato le istruzioni su come scegliere il candidato all'Episcopato e al Diaconato, e dopo aver indicato tra l'altro che tale candidato deve essere stato "vir unius mulieris", fa la stessa raccomandazione e usa la stessa terminologia per le vedove, che dovevano essere accettate nelle liste di quelle che promettevano castita' perpetua. Paolo fu molto deluso dal comportamento di molte vedove che promettevano, e poi tradivano la loro 'fides', cioe' la loro promessa di dedicarsi interamente al Signore. Egli percio' si raccomanda a Timoteo che voglia iscrivere nell'album delle vedove solo il nome delle vedove "unius viri mulier". Certamente le vedove non potevano aver nessun diritto a relazioni sessuali. Quindi perche' raccomandare l'iscrizione di vedove "unius viri mulier"? Perche' la preoccupazione di S. Paolo riguardava appunto l'assicurazione di mantenere la promessa data al Signore di rimanere continenti per il suo servizio. Secondo lui quelle che si erano sposate due volte non davano garanzie di mantenere la 'fides', ossia il voto fatto. Per questo egli raccomanda a Timoteo di non accettare se non le vedove che fossero state mogli di un solo uomo, e che avessero piu' di sessant'anni. La preoccupazione di Paolo per i candidati all'episcopato e' sulla stessa linea: devono distaccarsi da tutto (per dedicarsi alla preghiera) e devono "vivere come se non avessero la moglie" (I Cor 7: 29), perche' devono dedicarsi con cuore indiviso al servizio del Signore, come appunto fa lui. La garanzia di questa continenza perpetua veniva data solo dalla loro precedente morigeratezza, cioe' dall'essersi sposati solo una volta..

E' fuori dubbio che questa interpretazione non solo e' quella che offre la migliore concatenazione delle affermazioni bibliche, ma e' anche quella che e' in maggior sintonia con l'atteggiamento costante avuto da tutta la Chiesa (sia latina che greca) nel richiedere a tutti gli sposati la continenza perfetta nell'esercizio del ministero episcopale, presbiterale e diaconale, e di non ammettere nessun risposato al sacerdozio.

8. **La conclusione** e' che affermare l'esistenza di una base biblica a sostegno della opzionalita' della disciplina del celibato/continenza, e' quanto meno imprudente, se non scorretto. Bisogna invece dire il contrario, e cioe' che tutto e' a favore di chi afferma che gli Apostoli sono stati chiamati al celibato/continenza dal Signore, e sono stati fedeli a questa chiamata e l'hanno insegnata ai loro successori. A questo proposito Heid dice: "Gia' al tempo degli Apostoli, al piu' tardi negli ultimi anni della redazione del Nuovo Testamento, esisteva una specie di obbligo – in altre parole una specie di legge del celibato. Le sole buone intenzioni non avrebbero potuto offrire le basi di una istituzione, e neppure avrebbero potuto spiegare l'unanimita' che puo' essere osservata nei secoli seguenti. Di conseguenza l'opinione comune, che il Nuovo Testamento e' privo di ogni prova a riguardo della disciplina celibataria e che addirittura e' contrario ad essa, puo' difficilmente reggere di fronte a un profondo e meticoloso esame".¹⁷

¹⁷ Cf Heid Stefan, op. cit., p. 57.

Capitolo 2

LA DISCIPLINA DELLA CONTINENZA SACERDOTALE NELL'ORIENTE FINO AL VII SECOLO

Per studiare il perché e il modo con cui la Chiesa universale ha recepito e vissuto la continenza e il celibato sacerdotali, è necessario esaminare la storia dei primi sette secoli, cioè del periodo che precede il Secondo Concilio Trullano del 692 che ha ufficialmente iniziato la differente disciplina tra Chiesa Orientale e Chiesa Occidentale.

Per fare ciò, pensiamo che sia opportuno presentare cronologicamente le testimonianze offerte prima dalla Chiesa Orientale e poi dalla Chiesa Occidentale, per vedere in quale misura prima del Concilio Trullano del 692 esse combaciavano o meno.

Facciamo osservare che per ambedue le Chiese, il periodo che va dai tempi post-apostolici al terzo secolo, è da molti considerato il periodo del grande silenzio. Infatti la questione del celibato/continenza del clero non appare come un argomento trattato direttamente, perché messo in discussione o non accettato da qualcuno. Si ha l'impressione che la disciplina ecclesiastica continui silenziosamente sull'onda dell'invito di Gesù ad un distacco completo e delle indicazioni degli Apostoli. Si deve notare innanzitutto l'assenza assoluta di affermazioni contrarie alla prassi apostolica del celibato/continenza. Questo silenzio è tanto più significativo, se si pensa che in quel periodo la Chiesa si trovava a combattere l'encratismo, cioè quel movimento spirituale che male interpretando il pensiero di Gesù a riguardo del corpo, invitava tutti a disprezzare non solo il corpo, ma anche il matrimonio, per cui non poche volte il battesimo veniva dato solo agli sposati che promettevano di interrompere qualsiasi atto sessuale all'interno del loro matrimonio. Quindi in quel periodo la Chiesa era portata a parlare con grande stima del corpo e del matrimonio. Se la continenza non fosse stata richiesta dal Signore ai suoi ministri, sarebbe stato molto facile e opportuno sottolineare il matrimonio e l'uso di esso da parte dei Ministri Sacri. Invece non vi è nulla di tutto questo.

Al contrario bisogna rilevare che le testimonianze a favore della continenza sacerdotale sono numerose, anche se bisogna ammettere che esse procedono come un crescendo, che si fa sempre più forte e chiaro, pur comportando dei punti interrogativi e delle zone d'ombra, che non sempre si riesce a spiegare con chiarezza. Esse però ricevono la spiegazione più esauriente dal contesto generale in cui si vengono a trovare.

1. LE TESTIMONIANZE DEL II-III-IV SECOLO

Volendo cominciare con ordine, daremo innanzitutto spazio alla **Chiesa Orientale** attraverso le testimonianze dei Padri e dei suoi Concili.

1. La prima testimonianza della Chiesa Orientale potrebbe essere data dalla **datazione delle lettere pastorali di S. Paolo**. Si sa che le due lettere a Timoteo e

la lettera a Tito sono sempre state giudicate ispirate e appartenenti al canone biblico dalla Chiesa, e inoltre sono sempre state attribuite a S. Paolo. Diverso invece e' il problema della loro datazione. Molti biblisti giudicano per molte ragioni strutturali e stilistiche, improbabile che queste due lettere siano state scritte da S. Paolo stesso. Pensano invece che un suo discepolo o scrittore ci abbia tramandato fedelmente il suo pensiero in proposito con datazione probabile verso il 100. Seguendo questa interpretazione, che sembra plausibile, risulterebbe che il pensiero paolino era ben chiaro nella coscienza dei cristiani dell'era subapostolica, che combaciava con l'apostolato di S. Ignazio d'Antiochia. D'altra parte S. Ignazio d'Antiochia, insegnando a tutti a rispettare e seguire il Vescovo come Cristo stesso, e i Presbiteri come gli Apostoli, induce a pensare che sia il Vescovo che i Presbiteri devono seguire il distacco di Cristo e degli Apostoli da ogni realta' umana, abbracciando come lui la disciplina del celibato/continenza. Certamente non vi e' nulla in **S. Ignazio** (+ 116 ca.), che possa suggerire il contrario. Cio' appare particolarmente dalla sua esortazione alla vita celibataria, presente nella sua lettera a Policarpo:

*“Se qualcuno puo' continuare nello stato di purezza ad onore della carne del Signore, che rimanga cosi' senza superbia. Se invece si insuperbisce, egli e' finito; e se vuole essere piu' importante del vescovo, e' destinato alla rovina”.*¹⁸

In questo passo si avverte gia' la “concorrenza” tra le due forme di purezza corporale richiesta da Gesu' ai suoi Apostoli: celibato e continenza matrimoniale: evidentemente nelle comunita' cristiane vi erano coloro che si sentivano chiamati a seguire il Cristo sulla via del celibato sacerdotale, ma anche tentati di giudicarsi superiori agli altri presbiteri e perfino al Vescovo, che forse poteva essere stato scelto tra gli sposati. S. Ignazio apprezza questo desiderio, ma invita a non disprezzare i Vescovi sposati. E' una delle prime testimonianze della ‘concorrenza’ tra i due modi di vivere la continenza sacerdotale: o nella continenza matrimoniale o nello stato celibatario, con la preferenza per il secondo.

2. Per quanto riguarda **S. Policarpo** (+ 155 ca.), alcuni riportano una sua frase per affermare la liberta' di usare del matrimonio concessa ai vescovi della Chiesa primitiva. La frase in questione, che e' tratta da una sua lettera a Papa Vittore, dice:

*“Io stesso, Policarpo, il minimo tra di voi, vivo secondo la tradizione dei miei familiari, alcuni dei quali ho seguito. Sette membri della mia famiglia sono stati Vescovi, e io sono l'ottavo. I miei genitori hanno sempre osservato il giorno degli azzimi. Io ho ormai compiuto 65 anni nel Signore.....”.*¹⁹

Da questa frase alcuni concludono che Policarpo aveva parecchi fratelli Vescovi e che lui stesso era figlio di un vescovo. In realta', facendo leva sulla terminologia greca usata da Policarpo, si deve concludere che egli si riferiva ai fratelli e genitori in linea collaterale.²⁰ Quindi questa sua testimonianza non si puo' portare

¹⁸ S. Ignazio di Antiochia, Lettera a Policarpo, V.

¹⁹ Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl., V, XXIV, 6.

²⁰ Cf: Cochini Christian, op. cit. pp. 142-143; Gryson R., Les origins du celibate ecclesiastique, p. 5, Gembloux, 1970

a prova della liberta' a riguardo l'uso del matrimonio per i Chierici maggiori sposati.

3. Uno dei primi a parlare apertamente del celibato/continenza e' **Clemente d'Alessadria (150-211/216)**. Egli scrisse il primo trattato sulla continenza, che purtroppo e' andato perduto. Tuttavia possiamo trarre delle conclusioni anche dai frammenti rimasti di alcuni suoi scritti, soprattutto dal libro III dei suoi "Stromata". Dai testi rimasti si puo' dedurre che egli parla in favore del matrimonio contro gli Gnostici che invece lo disprezzavano, ma allo stesso tempo parla anche della continenza sacerdotale sulla linea delle lettere pastorali, che ammettevano gli sposati agli ordini sacri, ma chiedevano loro di essere continenti con le loro mogli. Per rafforzare la sua posizione egli si dice convinto da una parte che la maggior parte degli Apostoli fosse sposata, includendo anche Paolo, e dall'altra che gli Apostoli avevano sempre vissuto in continenza. Era l'unico modo per giustificare una disciplina gia' esistente, che forse trovava qualche ostacolo, e che aveva bisogno di una giustificazione autorevole: questa veniva trovata nel comportamento degli Apostoli, i quali, anche se sposati, erano stati continenti.

*"Pietro e Filippo avevano figli, e Filippo fece sposare le sue figlie. Paolo stesso non ha paura in una delle sue lettere di chiamare una donna "moglie", che tuttavia non portava con se' per il fatto che non gli era di grande aiuto nel ministero. Dice pertanto in quella lettera: Non abbiamo anche noi il diritto di portare con noi una moglie sorella, come fanno gli altri apostoli? Ma anche loro, dedicandosi com'era doveroso al ministero impellente, cioe' alla predicazione, non le portavano con se' come mogli, ma semplicemente come sorelle, che si prendevano cura delle donne che custodivano le case; con il loro aiuto l'insegnamento del Signore poteva entrare negli ambienti femminili senza creare alcun sospetto"*²¹

Una difficolta' tuttavia puo' venire dallo stesso libro degli "Stromata". In esso Clemente parla cosi' bene del matrimonio contro la mentalita' gnostico-encratica del tempo, che ad alcuni sembra impossibile che lui sia stato in favore della continenza sacerdotale, soprattutto per una frase che suona come segue:

"In realta', Paolo accetta il 'marito di una sola moglie', sia che si tratti di un Presbitero, Diacono o laico che usa il suo diritto matrimoniale in un modo irreprensibile; perche' egli sara' salvato generando figli".²²

Questa e' un' affermazione che a prima vista induce ad una conclusione contro la continenza sacerdotale. Ma se letta nel suo contesto non e' che una conferma della disciplina della continenza sacerdotale. E' sufficiente riportare la conclusione di Cocchini al termine della sua valutazione critica di tale frase: "...noi siamo propensi ad interpretare il passo di Clemente come segue: Gli Apostoli ammettono con grande prudenza i mariti di una sola moglie, sia che si tratti di Presbiteri, Diaconi o laici che usano il matrimonio in modo irreprensibile perche' "saranno salvati generando figli". Niente ci impedisce di pensare in questa linea di precedenza relativa ai candidati all'Episcopato, i Presbiteri e i Diaconi siano in concorrenza con dei laici che hanno rinunciato all'uso, anche irreprensibile, del loro diritto matrimoniale. Cio' che conosciamo da altre fonti ci spinge con forza a

²¹ Clemente di Alessandria. Stromata 3, 6, 53 1-3 (GCS Clem. Alex 2-4, 220, 16-24).

²² Cf Stromata, III, 12, 90 (GCS, 15, 237).

credere che tale e' in realta' il significato di questa frase del maestro della scuola di Alessandria".²³ Se non fosse cosi' infatti Clemente sarebbe in chiara contraddizione con se stesso.

4. Abbiamo quindi la testimonianza di **Origene (184-284)**. Egli e' un sacerdote celibe, piu' che convinto che il sacerdote deve essere continente, soprattutto perche' egli deve essere disponibile alla preghiera. Egli dice:

*“(Paolo raccomanda la continenza temporanea alle persone sposate), di conseguenza e' certo che il sacrificio (liturgico) ininterrotto e' impossibile per coloro che sono soggetti agli obblighi matrimoniali. Concludo percio' che solo colui che ha promesso continua e perpetua castita' puo' offrire il sacrificio ininterrotto. Sono riservate altri tipi di celebrazioni per coloro che non possono offrire il sacrificio della castita perpetua”*²⁴.

Origene conferma il suo pensiero sulla continenza sacerdotale anche in un altro modo. Sappiamo dalle fonti accennate fino ad ora, che al tempo di Origene la Chiesa ordinava anche gli sposati, a condizione pero' che si fossero sposati una sola volta: quelli che si erano risposati non venivano accettati come Diaconi o Presbiteri o Vescovi. Questa proibizione colpiva anche chi prometteva castita' dopo essere rimasto vedovo una seconda volta. Origene non vedeva la ragione di questa severita' e si domandava perche' non si possa ordinare un risposato rimasto vedovo, quando proprio per il suo stato di vedovanza da' sicurezza di osservare la continenza. In questo modo egli viene a confermare indirettamente che la proibizione di ordinare i risposati trova la sua ragione nell'osservanza della continenza, che del resto egli non mette mai in questione.²⁵

5. Le testimonianze in favore del celibato/continenza aumentano sempre di piu' e sono sempre piu' chiare, sia nel loro aspetto positivo, che negativo. Uno dei primi documenti e' dato dalle **Costituzioni Siriache ‘Didascalìa’ (210-250 c.)**, che riprendono l'insegnamento di S. Paolo. Lo interpretano innanzitutto riconfermando quando l'Apostolo dice in I Tim 3: 1-12, ossia proibendo in modo assoluto che un risposato potesse accedere agli ordini Sacri e poi specificando questa proibizione con la proibizione di generare figli per gli sposati dopo l'Ordinazione agli Ordini Maggiori:

“Bisogna che il vescovo sia “un uomo che ha avuto una sola moglie che ha guidato bene la sua casa” (I Tim 3: 2,4). Per questo quando riceve l'imposizione delle mani e siede nell' ufficio episcopale ci si deve accertare se e' casto, e se anche sua moglie e' credente e vive castamente, come pure se ha cresciuto i suoi figli nel timore di Dio”.²⁶

6. Verso il 300 abbiamo i **Canoni dei Santi Apostoli (300 c.)** Al canone 16 si dice:
“E' bene che egli (il candidato all'Episcopato) sia senza moglie, ma se non e' possibile, e' bene che sia marito di una sola moglie”

²³ Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 147-151; Stefan Heid raggiunge la stessa conclusione sia pure per altra via: cf. Stephan Heid, op. cit. pp. 67-72.

²⁴ Cf. Origene, Hom. 23, 3 in Num. (GCS Orig. 7, 215, 11-16).

²⁵ Cf. Origene, Commento a Mt. 14, 22 (GCS Orig. 10, 337, 19- 338, 7)

²⁶ Cf. Didascalìa apostolorum 4 (CSCO.S 176, 45, 15-46, 4).

Il canone indica che la preferenza della scelta dei candidati al sacerdozio andava tra quelli che erano celibi. Tuttavia gli sposati non erano esclusi, a patto che osservassero la continenza perfetta. E' difficile, se non impossibile dare una interpretazione differente a questo testo.²⁷ Tanto piu' che gli stessi "Canoni dei Santi Apostoli" mettono sulla bocca degli Apostoli le regole da seguire per l'elezione dei Vescovi, Presbiteri, e Diaconi. A riguardo della loro castita' essi dicono:

"Pietro disse: Sarebbe meglio che il Vescovo non fosse sposato; altrimenti che sia il marito di una moglie sola...; Giovanni disse: E' necessario che i Presbiteri abbiano vissuto per un lungo tempo nel mondo, e si siano astenuti da relazioni con le loro mogli... Matteo disse: Che ci siano dei Diaconi.... E' necessario che essi siano delle persone esperte in ogni tipo di ministero, e che siano sostenute dalla stima della gente; devono essere monogamici, e devono aver cresciuto bene i loro figli...".²⁸

Questo testo non ha valore nel senso che quanto riporta e' da attribuire direttamente agli Apostoli, ma nel senso che queste affermazioni riguardo al celibato/continenza sacerdotali sono chiare e radicate nella coscienza della comunita' cristiana, pur essendo datate verso il 300, cioe' prima ancora di ogni affermazione conciliare di carattere locale o universale.

7. Nei documenti sopraccennati si deve osservare una serie di precauzioni, che sono sorprendenti, e che non possono essere state originate, se non da un'attenzione particolare al problema del celibato/continenza sacerdotali. Per esempio:
 - a. Vi era l'assoluta proibizione di ordinare un uomo di pubblica cattiva condotta, anche se in seguito si era pentito.²⁹
 - b. Vi era l'obbligo fatto alle mogli dei candidati sposati di osservare la continenza.³⁰ Per questo vi era la proibizione di ordinare uomini che avessero sposato delle risposate, delle divorziate, delle adulate o delle prostitute: la ragione era che queste non avrebbero avuto la forza di osservare la castita'.³¹ I Canoni dei Santi Apostoli XVII-XXI e XXVI (XXVII) dicono:
 - "Canone XVII: Colui che si e' sposato due volte dopo il battesimo o che ha avuto una concubina, non puo' diventare Vescovo, Presbitero, o Diacono, o espletare qualsiasi altro ufficio della lista sacerdotale.
 - Canone XVIII. Colui che ha sposato una vedova, o una donna divorziata, o una prostituta, o una serva, o un'attrice, non puo' diventare Vescovo, Presbitero, o Diacono, o espletare qualsiasi altro ufficio della lista sacerdotale.
 - Canone XIX. Chi ha sposato due sorelle, o una nipote non puo' diventare chierico.
 - Canone XX: Se uno diventa un garanzia finanziaria per chiunque, sia deposto.

²⁷ Cf. Constitutio ecclesiastica apostolorum 16, 2.

²⁸ Cf. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, I (Rome, 1864), pp. 82-86

²⁹ Origene e' molto chiaro al riguardo, cfr: Heid Stephan, op. cit. p. 127; come pure le affermazioni della Didascalia apostolorum 4 (CSCO.S 176, 43, 24f, 46, 9-11).

³⁰ Didascalia Apostolorum 4 (CSCO.S 176, 46, 2f).

³¹ Cf. Heid Stephan, op. cit. pp. 128-132.

- Se il cattivo comportamento di un chierico e' un fatto risaputo da tutti, sia depresso.
- Canone XXI. Se un uomo e' diventato eunuco a causa della violenza umana, o a causa della persecuzione, o se per caso e' diventato eunuco, ma per altri aspetti e' una persona degna, puo' diventare Vescovo.
- Canone XXVI: Ordiniamo che solo i lettori e i cantori tra coloro che sono diventati chierici quando non erano sposati, possano sposarsi, se vogliono".

Questo canone, che si richiama alla necessita' del celibato sacerdotale, getta luce su tutti gli altri canoni che mettono delle condizioni sulla eleggibilita' agli ordini Sacri dei candidati sposati.

- c. vi era la proibizione di instaurare i cosiddetti 'matrimoni spirituali', cioe' quei tipi di convivenza legati al reciproco aiuto, anche in fatto di continenza. Un fenomeno apparso nel secondo secolo, ma ancora presente nel terzo, come dimostra il caso del Vescovo Paolo di Samosata. Tuttavia il Sinodo di Antiochia del 268 lo invito' a cambiare vita. Cio' significa che la Chiesa era molto sospettosa di una forma di continenza che voleva dare delle assicurazioni spirituali, ma in realta' rappresentava un grande rischio per la continenza stessa e una contraddizione con lo stato sacerdotale.³²

8. La tendenza di ordinare i celibi, viene sempre accompagnata dalla proibizione fatta loro di sposarsi dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri, come dimostra il sopraccennato can. 26 dei "Canoni dei Santi Apostoli". Quasi sempre nello stesso contesto viene anche ricordata l'obbligatorieta' della continenza sacerdotale per coloro che hanno avuto accesso agli Ordini Sacri da sposati. In realta' tra la proibizione di sposarsi fatta ai celibi e l'obbligatorieta' della continenza sacerdotale ricordata agli sposati vi e' una relazione strettissima. Se infatti gli sposati ordinati non possono piu' usare il matrimonio, coloro che hanno ricevuto gli Ordini Maggiori da celibi non possono piu' contrarre un matrimonio che non potranno usare.³³

Una delle migliori testimonianze su questa connessione tra celibato e continenza perpetua ci viene dal Concilio di Neocesarea del 315 in Asia Minore. Esso col can. 1 ordina di espellere sia il sacerdote che si e' sposato dopo aver ricevuto l'Ordinazione, come l'ordinato sposato che offende la continenza perpetua; e col can. 8 ordina pure che non sia ordinato lo sposato che non da' sicurezza di osservare la continenza sacerdotale. Leggiamo infatti nel Canone I:

"Se un Presbitero si sposa, deve essere rimosso dai ranghi ecclesiastici. Ma se e' responsabile di fornicazione o di adulterio deve essere rimosso completamente e deve assoggetarsi alla dovuta penitenza".

E nel canone 8 leggiamo:

"Se la moglie di un laico ha commesso adulterio, e la cosa e' stata chiaramente verificata, questo laico non puo' essere ammesso al

³² Ibidem, pp. 132-135.

³³ La tradizione di promuovere agli ordini Maggiori i celibi in realta' risale indietro ai tempi di Ignazio di Antiochia come abbiamo gia' visto piu' sopra, nella lettera che Ignazio scrive a Policarpo: Cf. Nota 18. Cio' significa che gia' verso la fine del primo secolo esistevano i Presbiteri celibi, e indirettamente abbiamo la testimonianza che fin d'allora gli sposati erano tenuti alla continenza perpetua.

*ministero. Se la moglie ha commesso adulterio dopo l'ordinazione del marito, egli deve mandarla via. Se egli continua a stare con lei, egli non puo' piu' esercitare il ministero affidatogli".*³⁴

9. Abbiamo poi la testimonianza di **Epifanio** e del **Crisostomo** che ricorda la precedenza nell'accedere agli Ordini: celibi, vedovi e sposati, mettendo le premesse del prestigio clericale. E' significativa la frase di S. **Gregorio Nazianzeno** (+ **389/390 ca.**), che reagisce contro la crescente mentalita' del popolo di disdegnare i Presbiteri sposati, particolarmente coloro che erano sospetti di incontinenza. Essa dice:

*"Non dire: Voglio essere battezzato dal Vescovo, o dal Metropolita o dal Vescovo di Gerusalemme..., e da uno di nobile famiglia, perche' non voglio che la nobilta' della mia nascita sia offesa da chi conferisce il Battesimo." E non dire neppure: "Se e' un Sacerdote, che sia celibe o tra quelli che sono continenti e vivono una vita angelica".*³⁵

E' da osservare che, mentre nei testi patristici si denotano parecchie trasgressioni e offese alla continenza sacerdotale da parte di ministri sacri sposati, non se ne trova neppure una che venga sanzionata come legittima. Come pure non si ha nessuna testimonianza di bambini nati legittimamente dopo l'Ordinazione. Infine va ricordato che l'eta' per l'Ordinazione degli sposati viene posta dopo il periodo della crescita dei figli.³⁶

2. IL CONCILIO ECUMENICO DI NICEA

La conclusione di questa disciplina comune, gia' evidente nel secolo terzo, agli inizi del secolo quarto viene riassunta e legiferata nel 3 del grande **Concilio di Nicea del 325**. Questo canone, per assicurare la continenza dei suoi ministri, proibisce in modo assoluto al Vescovo, al Presbitero e al Diacono di tenere con se' qualsiasi donna, che non sia al di sopra di ogni sospetto, come la madre, la sorella, la zia. L'esclusione della moglie e' chiarissima:

"Canone 3. Il grande Sinodo ha proibito con rigore a tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi o a qualsiasi altra persona appartenente al clero, di avere una donna (subintroducta) che abita con lui, a meno che non sia sua madre, o sua sorella, o sua zia, o persona che sia al di la' di ogni sospetto".

³⁴ La proibizione di sposarsi, una volta ricevuta ammessi agli Ordini Maggiori, e' una costante nel mondo greco. Infatti essa appare chiarissima anche nel Codice di Giustiniano redatto piu' di due secoli dopo il Concilio di Cesarea, e che ci permettiamo di anticipare ora. Nella Novella 5 a Epifanio, Arcivescovo di Costantinopoli, datata 20 Marzo 535, il Codice di Giustiano al cap. 8, dice: "Se uno di coloro che professano la vita monastica merita l'ordinazione sacerdotale, egli deve continuare a condurre con fedelta' una vita pura. Se per caso, una volta ordinato chierico, dovesse abusare della fiducia posta in lui ed avere la sfrontatezza di sposarsi, ordiniamo che egli sia completamente escluso dal clero, avendo egli coperto di vergogna la sua vita precedente, e in particolare la sua vita monastica. – Naturalmente parliamo di un uomo che non fa parte di quel settore di clero a cui e' permesso sposarsi, per esempio i lettori e i cantori: a tutti gli altri livelli noi seguendo i sacri canoni, proibiamo con forza di sposarsi, di vivere con delle concubine, o di condurre una vita licenziosa". Cf. Cochini Christian, op. cit. p. 357.

³⁵ Cf. Heid Stefan, op. cit., pp. 177-178; PG 36, 396b

³⁶ Ibidem, p. 323.

Che il canone terzo del Concilio di Nicea indichi con le sue parole la disciplina del celibato/continenza sacerdotali sembra chiaro non solo dal tono generale, ma soprattutto dal fatto che al primo posto degli ecclesiastici soggetti al divieto di coabitazione figura il Vescovo. Secondo l'insegnamento comune della Chiesa Orientale ed Occidentale il Vescovo era sempre tenuto alla continenza, anche nel caso che fosse sposato. Avendo il Concilio accumulato i Presbiteri e i Diaconi ai Vescovi senza nessuna distinzione, vuol dire che essi pure dovevano osservare la continenza sacerdotale come il Vescovo.³⁷ Tuttavia bisogna notare che alcuni sono dell'avviso contrario e per affermare ciò si richiamano alla 'notizia' di Pafnuzio, a cui abbiamo accennato più sopra. Ma come abbiamo visto, questa leggenda non ha nessun appoggio da parte di una solida critica storica.

Bisogna però osservare che il **Concilio di Ancyra (314)** e il **Concilio di Gangres (340)** fanno delle affermazioni che possono lasciare perplessi. Per esempio il Concilio di Ancyra dice al can. 10:

“Coloro che sono promossi al Diaconato, se al tempo della loro promozione essi rifiutano e dicono che devono sposarsi e che non possono vivere in questo modo e che in seguito si sposeranno, possono rimanere nel ministero se il vescovo permette loro di fare ciò’. Ma quelli che non hanno detto niente e poi sono stati ammessi all’Ordinazione a condizione che essi perseverino nello stato celibatario, se poi dovessero sposarsi, dovranno essere privati delle funzioni diaconali”.

A prima vista sembra che questa canone affermi la possibilità per i Diaconi di dichiararsi incapaci di osservare la legge del celibato e di essere ugualmente ammessi al Diaconato. Ad una lettura più attenta, sembra logico invece che si tratti di candidati al Diaconato che all'ultimo momento si dichiarano incapaci di osservare la legge del celibato, e venivano tenuti ai gradi inferiori dello stato ecclesiastico, che già possedevano come i cantori e i lettori. Questa interpretazione in realtà è l'unica possibile, perché se non fosse così allora il canone 10 sarebbe in contraddizione con se stesso.³⁸ Quindi il Concilio di Ancyra non è assolutamente in contraddizione con il quasi contemporaneo Concilio di Elvira (306).

Anche il Concilio di Gangres presenta qualche difficoltà di interpretazione per via di uno dei suoi venti canoni. Il quarto dice:

“Se uno afferma che non si deve ricevere la comunione durante il santo sacrificio celebrato da un presbitero sposato, sia scomunicato”.

La difficoltà viene subito superata se si pensa al contesto in cui questo canone è stato scritto, che era dato dall'eresia eustaziana. Eustazio era un eretico ispirato ad una forte gnosi che condannava il matrimonio. Gli adepti di questa eresia erano obbligati a separarsi dai loro sposi, rifiutavano di pregare e di ricevere l'Eucaristia nelle case di gente sposata. I sacerdoti sposati erano quindi considerati totalmente indegni. Di qui il canone in questione. Una volta chiarita l'origine di questo canone, le difficoltà svaniscono. In realtà questo canone intende solo riaffermare la dignità sacerdotale e il rispetto dovuto a chi ha ricevuto gli ordini Sacri da sposato.³⁹

³⁷ Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 185-195

³⁸ ibidem, pp. 169-177.

³⁹ ibidem pp. 201-202.

Contemporaneamente e dopo questa serie di Concili (Neocesarea, Nicea, Ancyra, Gangres) vi è una vasta fioritura di testimonianze provenienti dai Padri della Chiesa, che in qualche modo vengono a chiarificare il pensiero dei Concili ora citati.

3. I PADRI DEL IV-V SECOLO

1. Incominciamo con la testimonianza di **Eusebio (265-340)**, che è di particolare importanza perché quasi contemporanea ai Concili sopraccennati. Eusebio è un eminente Vescovo di Cesarea di Palestina, che partecipò tra l'altro al Concilio di Nicea del 325, da alcuni ritenuto il Concilio che ha rigettato la continenza dei Sacerdoti sposati per via della leggenda di Pafnuzio, sopra ricordata. Egli è uno storico di professione, ritenuto da tutti molto credibile. Nei suoi scritti però non ricorda nessun fatto che si possa ricollegare alla leggenda di Pafnuzio. Egli toglie quindi ogni credibilità storica a tale leggenda.

Egli va ricordato anche per la sua "Demonstratio Evangelica". In essa afferma chiarissimamente che il dettato di S. Paolo I Tim 3,2 significa che il Vescovo sposato doveva astenersi dal debito matrimoniale:

"...anche secondo la legge del Nuovo Testamento generare figli non è totalmente proibito. Infatti secondo la Scrittura "e' bene che il Vescovo sia marito di una sola moglie" (I Tim 3:2). Ma ciò deve essere inteso nel senso che è doveroso per uomini consacrati, e per coloro che sono al servizio del culto divino, di astenersi dalle relazioni coniugali. Per quanto riguarda coloro che non sono ritenuti degni di tale santo ministero, la Scrittura concede loro di avere relazioni matrimoniali, dicendo però a tutti loro che "il matrimonio sia rispettato da tutti, e gli sposi siano fedeli. Perché Dio condannerà chi commette adulterio o altre immoralità (Ebr. 13: 4)".⁴⁰

2. **S. Basilio il Grande (329-379)**, merito dai suoi contemporanei il titolo di legislatore del mondo orientale per la sua vastissima dottrina e influenza esercitata su tutti. Nelle sue lettere egli affronta anche il caso di chi da sposato diventa sacerdote senza sapere che il suo matrimonio era 'illecito'. Egli dice:

"Per quanto riguarda il Sacerdote che senza sapere si era legato con matrimonio illecito, ho già deciso ciò che si deve fare: per esempio, egli può mantenere il suo posto nel coro, ma deve astenersi da ogni altra funzione. Un semplice perdono è sufficiente nel suo caso. Non sarebbe ragionevole permettere ad un uomo che deve curare le sue stesse ferite di benedire gli altri. Con la benedizione infatti si comunica la grazia. Ma lui non ce l'ha per lo sbaglio che ha commesso senza sapere. Come dunque può darla agli altri? Perciò egli non deve benedire né pubblicamente né privatamente, e neppure può distribuire il Corpo del Signore, o espletare ogni altro ufficio ecclesiastico. Che sia contento con il suo grado di precedenza e che implori il perdono del Signore per l'iniquità che egli ha commesso senza sapere".⁴¹

Che qui non si tratti di normale adulterio è chiaro dal fatto che si parla di un matrimonio inconsapevolmente illecito, quindi molto probabilmente causato dalla

⁴⁰ Eusebio di Cesarea, De Demonstratione evangelica, I, 9 (GCS 23. 43).

⁴¹ Cf. Cochini Christian, op.cit., pp. 219.

non conoscenza delle norme canoniche presenti per esempio nella Didaskalia Apostolorum e nei Canoni dei Santi Apostoli, che ordinavano di non procedere all'Ordinazione di chi aveva sposato una vedova, una risposata, una prostituta, o un'attrice ecc. Risulta pure dalla clemenza e dalla comprensione di S. Basilio, che non vuole espellere dal coro uno colpevole di tale trasgressione. Se si fosse trattato di un vero adultero o di uno che avesse mancato alla continenza sacerdotale, egli lo avrebbe certamente espulso in modo irrevocabile dal sacerdozio e con la riduzione allo stato laicale, come afferma altrove quando dice:

*"Un Diacono che commette fornicazione dopo la sua approvazione al Diaconato deve essere deposto. Però' una volta deposto e ridotto allo stato laicale, egli non e' escluso dalla comunione. Infatti secondo un antico canone chi e' decaduto dal suo rango deve essere sottomesso solo a questo tipo di punizione".*⁴²

Nonostante tuttavia questa sua grande comprensione S. Basilio non ammette piu' all'esercizio sacerdotale chi e' stato ordinato dopo essersi sposato con un'invalidita' canonica.

3. **S. Efrem Siro (ca. 306-373).** E' il Diacono onorato dai Siriani come "Il dottore dell'Universo", "La colonna della Chiesa", e "L'arpa dello Spirito Santo". Nei suoi *Carmina Nisibena* egli cosi' esalta la figura del Sacerdote:

*" Non basta al Sacerdote ed al nome di lui purificare l'anima e far monda la lingua e lavare le mani e rendere mondo l'intero corpo, mentre offre il vivo Corpo (di Cristo), ma in ogni tempo egli deve essere puro, perché è posto quale mediatore tra Dio ed il genere umano. Sia lode a Colui che ha in tal guisa voluto mondi i suoi ministri".*⁴³

4. **S. Cirillo di Gerusalemme (313-386)** non ha scritto molto sulla continenza sacerdotale, ma nella sua 12ma catechesi, nella quale parla del Verbo Incarnato, c'e' una frase che e' particolarmente importante per il nostro tema. Egli dice:

*"Era doveroso che Colui che e' tutto puro e Signore della Purezza nascesse da un letto puro. Perche' se chi e' un buon sacerdote si astiene dalle relazioni matrimoniali, come avrebbe potuto Gesu' nascere dall'unione tra un uomo e una donna?".*⁴⁴

Al di la' di ogni interpretazione sull'aggettivo "buon sacerdote", sta di fatto che S. Cirillo caratterizza il sacerdozio cristiano con la continenza sacerdotale.

In questo periodo abbiamo altre numerose testimonianze circa la legge del celibato/continenza, ed esse si presentano come la testimonianza del patrimonio comune di tutta la Chiesa. Abbiamo infatti per Cipro la testimonianza di Epifanio di Salamina (315-402),⁴⁵ per la Palestina e l'Egitto, la testimonianza di Gerolamo per la Siria e l'Asia Minore la testimonianza di Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia, e Teodoreto di Ciro.

⁴² S. Basilio, Epistulae 188, 3.

⁴³ S. Efrem Siro: *Carmina Nisibena*, ed. Gustavus Bickell, Carmen XVIII, 12 (Leipzig, 1866), p. 112.

⁴⁴ S. Cirillo di Gerusalemme, *Le Catechesi* 12, 25, PG 33, 757a

⁴⁵ Cf. PG 41, 868, 1024.

5. Particolarmente importante e' la testimonianza di **Epifanio di Salamina (315-402)** che afferma esplicitamente che la disciplina del celibato/continenza costituisce una norma valida e vincolante per tutti universalmente. La sua testimonianza e' tanto piu' certa in quanto egli non ha timore di ammettere le violazioni in atto contro tale disciplina:

*“E' chiaro che la vocazione al santo Sacerdozio di Dio, fin dall'avvento di Cristo e a causa dell'incredibile grandezza dell'onore del Sacerdozio, non e' riconosciuta a chi, dopo essersi sposato una prima volta ed essendogli morta la moglie, entra in un secondo matrimonio. La Santa Chiesa di Dio ha sempre osservato cio' con rigore e senza eccezioni. Anzi neppure puo' essere approvato uno che sia stato marito di una sola moglie, la quale pero' e' viva ancora e ancora genera figli. Soltanto chi e' stato sposato una sola volta, e vive nella continenza oppure e' rimasto vedovo, puo' essere accettato sia come Diacono, che come Presbitero o Vescovo o Suddiacono, soprattutto la' dove i canoni ecclesiastici sono rispettati”.*⁴⁶

Epifanio, pur affermando che i chierici maggiori sono scelti innanzitutto tra i celibi e tra i monaci, ricorda che anche gli sposati possono accedere al sacerdozio, a condizione che siano continenti, come appunto e' stato insegnato dagli apostoli:

*“E in verita', ...la Parola di Dio che nel Vangelo ha detto: “se vuoi essere perfetto”, accondiscendendo tuttavia al modo con cui gli uomini sono stati creati e alla loro fragilita', con certezza gioisce di coloro che manifestano la loro pieta' scegliendo la verginita', castita' e continenza. Pero' essa onora pure la monogamia. Tuttavia come Cristo ha precisato i carismi del Sacerdozio con la scelta sia di chi era sposato e ora pratica la continenza, e sia di chi vive nella virginita' perpetua, allo stesso modo i suoi Apostoli regolarono con sapienza e santita' i canoni ecclesiastici del Sacerdozio”.*⁴⁷

Tuttavia, anche se Epifanio ha grande stima di coloro che scelgono il sacerdozio dopo essere vissuti nel matrimonio monogamico e promettono continenza perpetua,⁴⁸ egli afferma che la tendenza a scegliere innanzitutto candidati celibi per gli Ordini Sacri e' sempre piu' evidente. Essa e' confermata anche dall'ordine di precedenza indicato da S. Giovanni Crisostomo: celibi, vedovi, sposati.⁴⁹

6. Molto esplicita in questo senso e' anche la testimonianza di **Gerolamo (347-419)**, che a causa dei suoi contatti e dei suoi viaggi puo' giustamente essere considerato un testimone sia della Chiesa Orientale che di quella Occidentale. Egli nella sua lettera a Pammachio dice:

“Se qualcuno non e' d'accordo con me, mi spieghi allora in che modo Gesu' e' entrato a porte chiuse quando permise che le sue mani e il suo costato fossero toccati e quando mostro' che egli aveva carne ed ossa, provando in questo modo che il suo era un vero corpo e non un puro fantasma, dopo di che io gli spieghero' come Maria Santissima puo'”

⁴⁶ Cf. S. Epifanio di Salamina, *Adversus Haereses*, Panar., 59, 4 (Migne, PG 41, 1024). Facciamo osservare che e' uno dei primi ad estendere anche ai Suddiaconi il vincolo del celibato/continenza sacerdotali.

⁴⁷ Cf. S. Epifanio di Salamina, *Adversus Haereses*, Haer. 48, 9. (GCS 31, 231).

⁴⁸ Cf. S. Epifanio di Salamina, *De fide* 21, 7f.

⁴⁹ S. Giovanni Crisostomo, *De non iterando coniugio* 2 (SC 138, 166, 75f.)

essere allo stesso tempo e Madre e Vergine. Essa era una madre prima di sposarsi, ed essa rimase una vergine dopo aver dato alla luce il suo figlio. Di conseguenza, come stavo per dire, il vergine Cristo e la vergine Maria hanno offerto in se stessi i primi frutti della verginita' di ambedue i sessi.

*Gli Apostoli sono stati o vergini o, se sposati, hanno vissuto vite celibatarie. Le persone che sono chiamate a diventare Vescovi, Presbiteri e Diaconi sono o vergini o vedovi; o per lo meno, una volta che hanno ricevuto il sacerdozio, sono legate alla castita' perpetua".*⁵⁰

Ed ancora nel suo commento alla lettera di S. Paolo a Tito, dice:

*"Se un laico viene richiesto di astenersi dalle relazioni con sua moglie a causa della preghiera, cosa si deve pensare del Vescovo, di colui che deve essere capace di presentare a Dio ogni giorno offerte senza macchia, per i suoi peccati e per quelli del popolo?... Per questo, unitamente alla mansuetudine, alla pazienza, alla sobrieta', alla temperanza, alla generosita', all'ospitalita' e alla buona volonta', il vescovo, molto piu' dei laici deve praticare soprattutto la castita' propria al suo stato, e cioe' la purezza sacerdotale, cosi' che non solo si astenga da atti impuri, ma che il suo spirito tutto proteso a consacrare il Corpo di Cristo, sia libero dagli sguardi peccaminosi e dalle distrazioni mentali...Il Vescovo deve praticare l'astinenza non solo, come alcuni pensano, per evitare i desideri carnali e gli amplessi amorosi con la moglie, ma anche per evitare qualsiasi altra tensione che possa disturbare l'anima: egli non deve essere ne' iroso ne' sopraffatto dalla tristezza; non dev'essere ne' torturato dalla paura, ne' deve esaltarsi a causa di gioie immoderate..."*⁵¹

7. Interessante e' come **Giovanni Crisostomo** (344/354-407) rifiuta l'interpretazione di I Tim. 3, 1-4, nel senso che il Presbitero deve avere una moglie. Egli scrive cosi':

*"Se dunque "colui che e' sposato si preoccupa delle cose del mondo" (I Cor. 7, 33), e il vescovo non deve curarsi delle cose del mondo, come mai dice " il marito di una sola moglie"? La spiegazione di molti infatti e' che egli dica cio' riferendosi ad uno che rimane libero da sua moglie. D'altra parte colui che ha moglie sia come se non l'avesse (I Cor. 7,29). Appunto per quella liberta' cio' fu giustamente concesso, com'era conveniente alla natura delle circostanze allora esistenti. Ed e' davvero possibile, se uno vuole, regolarsi in questo modo. Per quanto le ricchezze possano rendere difficile l'entrata nel regno di Dio, tuttavia molti ricchi vi sono entrati, e la stessa cosa si deve dire a riguardo del matrimonio".*⁵²

8. Un'osservazione molto importante va fatta sulla **tradizione della celebrazione eucaristica quotidiana**, che appare verso la fine del IV secolo.⁵³ Questa pratica e' testimoniata chiaramente non solo in Occidente, ma soprattutto in Oriente. Secondo la mentalita' dei Padri, cio' comportava la continenza perpetua, perche'

⁵⁰ S. Gerolamo, Lettera a Pammachio, 48, 21.

⁵¹ S. Gerolamo, Commentarium in Epistola ad Titum I (vv. 8-9). PL 26, 603b-42.

⁵² Cf. S. Giovanni Crisostomo, Hom. 10, 1 in 1Tim, 3A:1-4 (PG 62, 584f.)

⁵³ Cf. Nota 49

non era possibile servire all'altare non purificati, come insegna il Levitico, che richiedeva la continenza ai Sacerdoti e Leviti tutte le volte che prestavano servizio all'altare. Conseguentemente se il servizio all'altare doveva essere quotidiano, significava che la continenza doveva essere perpetua. Tuttavia Heid afferma che non e' la celebrazione eucaristica quotidiana che ha dato origine alla continenza perpetua dei sacerdoti come e' stata affermato da qualcuno, perche' le testimonianze della continenza perpetua sono anteriori a quelle della celebrazione eucaristica, a tal punto che precedono tutti gli interventi dei Papi del IV secolo sull'obbligo della continenza perpetua. Egli dice in proposito: "Una cosa e' certa, tutti i tentativi fatti per provare la sola continenza periodica dei chierici e delle loro mogli nei primi secoli sono falliti. Invece, e' molto verosimile che sia in Occidente e ancora piu' in Oriente ci fosse un dovere di osservare la continenza perpetua e che questa esistesse ancora prima del quarto secolo, cioe' quando nessuno aveva ancora pensato alla celebrazione quotidiana. Inoltre, la pratica della Messa quotidiana e' senza dubbio confermata in Oriente da Eusebio di Cesarea, Cirillo di Alessandria e Giovanni Crisostomo. Vale a dire dallo stesso gruppo di vescovi che erano anche ben informati sulla disciplina del clero circa la continenza. Il fatto della Eucaristia quotidiana viene cosi' a confermare che in Oriente esisteva una disciplina celibataria molto prima degli interventi dei Papi".⁵⁴

9. In questo periodo viene riaffermata da tutti la proibizione di ammettere agli Ordini Maggiori chi si era sposato due volte. Tutti infatti, eccetto **Teodoro di Mopsuestia (350-428)**, si dissociano da Origene che suggeriva di ammettere i vedovi sposati due volte agli Ordini maggiori. L'unica concessione che veniva fatta ad Origene era per coloro che avevano ricevuto il Battesimo dopo il primo matrimonio. Gerolamo e' di questo parere: egli infatti conta il numero dei matrimoni dopo la ricezione del Battesimo, perche' secondo lui il matrimonio fatto prima di ricevere il battesimo veniva cancellato dal Battesimo stesso. Tuttavia questa parziale diversita' di pareri a riguardo dei risposati rappresenta la conferma piu' ovvia della richiesta di continenza agli sposati. Infatti la mitigazione della proibizione ai risposati non significava affatto la mitigazione della continenza: questa rimaneva in vigore in tutta la sua assolutezza.⁵⁵ Teodoro di Mopsuestia che e' il piu' radicale nel proporre di abolire l'impedimento del secondo matrimonio per la ricezione degli Ordini Maggiori, e' piu' che convinto della necessita' della continenza sacerdotale per gli sposati che accedono al Diaconato, Presbiterato ed Episcopato. Lui e' in favore dell'abolizione di tale impedimento perche' in certi casi, egli dice, un risposato da' piu' affidamento di osservare la continenza sacerdotale di uno che si e' sposato una sola volta.⁵⁶

Su questo punto abbiamo anche la testimonianza dei Canonici Apostolici del 300 c. e quella delle Costituzioni Apostoliche della seconda meta' del quarto secolo.⁵⁷

Vi e' poi una discussione abbastanza comune tra i Padri se la frase di S. Paolo 'vir unus mulieris' della prima lettera a Timoteo, fosse stata scritta da S. Paolo per proibire la poligamia. Comunque tutti, anche coloro che non escludono una tale

⁵⁴ Cf. Heid Stefan, op. cit. pp. 233-234 (NdR: traduzione del Redattore).

⁵⁵ Ibid., pp. 163-166.

⁵⁶ Cf. Teodoro di Mopsuestia, Comm. in Tim. 3:2 (99, 13-106, 24 Swete 2).

⁵⁷ Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 307-12.

interpretazione, riaffermano l'intenzione di S. Paolo di volere che fosse assicurata la pratica della continenza da parte dei candidati sposati.⁵⁸

Abbiamo anche alcuni casi tradizionalmente discussi, che però se studiati bene, non fanno altro che confermare la tradizionale disciplina ecclesiastica del celibato/continenza (Gregorio Nazianzeno, Cirillo di Gerusalemme, Atanasio di Alessandria, Sinesio di Cirene).⁵⁹

E' interessante osservare che in Oriente la tradizione della continenza sacerdotale e' molto forte, anche in assenza di una legislazione compellente, sul tipo di quella del Concilio di Elvira. Cio' significa che tale tradizione non e' assolutamente originata da canoni conciliari, ma da qualcosa ancora piu' profondo.

4. I CODICI DI TEODOSIO E DI GIUSTINIANO

1. Nel V e VI secolo vi sono due testimonianze di primaria importanza per dimostare quanto la disciplina del celibato fosse entrata non solo nella coscienza ecclesiastica, ma anche in quella civile: si tratta del codice di Teodosio del 438 e del Codice di Giustiniano del 535. Queste testimonianze sono tanto piu' importanti se si considera che vengono dall'ambiente della Chiesa greca, che ha sempre rivendicato le origini apostoliche della sua disciplina a riguardo della continenza sacerdotale. In realta' fino al secolo sesto esisteva una prassi comune tanto per l'Oriente che per l'Occidente, che e' stata codificata sia nel codice teodosiano che in quello giustiniano.

2. La richiesta tradizionale della continenza sacerdotale e' chiaramente evidenziata nel **Codice Teodosiano (438)**. Teodosio era Imperatore d'Oriente e regno' dal 408 al 450. Il suo Codice dice:

“Chi occupa una ufficio importante nel mondo non deve essere disonorato dalla compagnia di una cosiddetta ‘sorella’. Percio' tutti coloro che sono rivestiti del Sacerdozio, a qualsiasi livello, come pure coloro che sono considerati rivestiti della dignita' del clero, devono sapere che la vita in comune con donne “di fuori” e' loro proibita. Noi concediamo solo la possibilita' di accogliere in casa loro le madri, le figlie, le sorelle, perche' con queste esiste un vincolo naturale che non permette nessun sospetto cattivo.

*Inoltre l'amore casto suggerisce che non vengano abbandonate quelle donne che prima dell'ordinazione del loro marito erano degne (di essere unite a lui) da un matrimonio legittimo. Non e' senza ragione che coloro che con la loro degna condotta hanno permesso ai loro mariti di ricevere il sacerdozio, siano associate al clero”.*⁶⁰

3. Ancor piu' chiaro e' il **Codice Giustiniano** che e' del 535. Esso riafferma che:
“Ne' chi vive in un secondo matrimonio, ne' chi si e' sposato in passato due volte puo' essere ordinato Diacono o Sacerdote. E neppure chi vive

⁵⁸ Cf. S. Giovanni Crisostomo Hom. 10, I, in I Tim. 3,1-4; S. Gerolamo, Epistula 69, 5, If ad Oceanum CSEL 54, 685, 18-687, 5; Teodoro di Ciro, Interpretatio in I Tim. 3,2 (PG 82, 804D-805B).

⁵⁹ Cf. Heid Stefan, op. cit., pp.184-198.

⁶⁰ Codex Theodosianus 16, 2, 44 (851 Mommsen 1, 2)

con una donna che ha divorziato e ha abbandonato suo marito, o chi ha una concubina. Invece possono essere ordinati coloro che praticano la continenza o non vivono assieme alla loro moglie, supposto che essa sia continente e sia stata vergine prima del matrimonio. Infatti per rispetto agli Ordini Sacri niente e' piu' necessario della continenza, che e' la sorgente e la base dei canoni divini e delle altre virtu'. Se dovesse capitare che un Presbitero, Diacono o Suddiacono si sposasse, apertamente o in secreto, venga egli immediatamente rimosso dal ministero sacro e sia trattato di conseguenza come un laico".⁶¹

Commentando il Codice di Giustiniano, Heid dice: "Un permesso esplicito di generare figli, come ci si potrebbe aspettare in base alla leggenda di Pafnuzio, e' assolutamente insostenibile. I matrimoni contratti da Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi dopo l'ordinazione erano considerati illegittimi. Se per caso tali chierici generavano figli, contravvenendo alla "regola sacerdotale" che non permetteva loro di avere relazioni con le loro mogli, dovevano rinunciare al ministero che avevano esercitato negli ordini Maggiori (legge del 18 ottobre 530). Questa legge fa supporre che anche i chierici di piu' alto rango che fossero legalmente sposati prima della loro ordinazione, non potessero piu' generare figli, e che la 'regola sacerdotale' consistesse appunto nella proibizione del debito coniugale. Comunque stiano le cose, Giustiniano presenta la continenza come estremamente desiderabile, come il centro di tutta la legislazione celibataria, e come il prerequisito per avanzare nella carriera. In conclusione, la sua legislazione presuppone che i ranghi piu' alti del clero debbano praticare la continenza".⁶²

Da osservare infine che questa legislazione era totalmente in sintonia con la legislazione della Chiesa Latina, verso la quale non vi era il minimo segno di insofferenza.

Dalle testimonianze di questo periodo si devono dedurre due conclusioni:

- a. La prima e' che le testimonianze in favore del celibato/continenza sono cosi' numerose e complementari, che la disciplina in favore del celibato/continenza sacerdotale appare un dato indiscutibile.
- b. La seconda e' che a dispetto di chi afferma che la Chiesa Orientale non ha mai conosciuta la disciplina della continenza sacerdotale, bisogna dire che le prove a favore di quest'ultima sono molto piu' numerose in Oriente che in Occidente.

CAPITOLO 3

LA DISCIPLINA DELLA CONTINENZA SACERDOTALE NELLA CHIESA LATINA FINO AL VII SECOLO

⁶¹ Novella, datata 16 marzo 535: cf. Heid Stefan, op. cit., pp. 307; cf. Cochini Christian op. it., pp. 352-70.

⁶² ibidem, p. 310.

Anche nella Chiesa d'Occidente non mancano le testimonianze a favore del celibato/continenza. Anzi esse sono abbondanti e antiche, rifacendosi addirittura al secondo secolo con Tertulliano, Cipriano, ed Ippolito. Cio' non e' poca cosa, considerando quanto e' stato detto all'inizio del capitolo dedicato alla Chiesa Orientale, a riguardo del grande silenzio generale seguito ai tempi apostolici in riferimento alla continenza sacerdotale. Infatti le testimonianze di Tertulliano, di Cipriano, di Ippolito e le dispute di quest'ultimo contro Papa Callisto indicano l'esistenza di una tradizione ormai antica che richiede da una parte ai chierici sposati la continenza al modo degli Apostoli e dall'altra l'osservanza del celibato ai chierici non sposati. Comunque ripetiamo anche per la Chiesa Latina cio' che abbiamo detto per la Chiesa Orientale: e cioe' che queste testimonianze a riguardo del celibato/continenza sacerdotali si presentano con un crescendo continuo, che parte da testimonianze indirette del II-III secolo per arrivare ad affermazioni inequivocabili sia dei Papi che dei Concili e Sinodi della Chiesa Latina fatti attraverso tutti i secoli fino ai giorni nostri.

1. I PADRI DEL II E III SECOLO

1. Incominciamo con **Tertulliano (ca. 150/160-ca. 220)** che afferma l'esistenza sia dei sacerdoti celibi sia di coloro che hanno ricevuto il sacerdozio da vedovi o da sposati. Tuttavia, secondo lui, il dovere della continenza legava tutti i sacerdoti indistintamente. Cio' risulta in particolare dalla sua opposizione all'Ordinazione di coloro che desideravano ricevere il sacerdozio dopo essersi sposati per la seconda volta. Nel passo riportato qui sotto Tertulliano mette in ridicolo un risposato che si candida al sacerdozio. Egli dice:

*“Se questo intontimento (della facolta' spirituali) distoglie dallo Spirito Santo, anche quando la natura carnale permette l'esercizio del primo matrimonio, quanto piu' cio' accadrà nel caso del secondo matrimonio. In questo caso, la vergogna e' doppia; nella misura in cui due mogli tormentano lo stesso marito. Infatti tu non puoi odiare la prima moglie, per la quale tu conservi un affetto ancora piu' grande di prima, per il fatto che e' gia alla presenza del Signore, e per la quale preghi, e per la quale presenti le oblazioni annuali. Starai dunque davanti al Signore con tutte le mogli che tu ricordi nella preghiera, offrirai offerte per tutte e due, pregherai per tutte e due per mezzo del ministero del sacerdote che deve essere monogamo, o piu' ancora vergine, mentre tu sei circondato da vedove sposate ad un solo marito?”.*⁶³

Anche per lui la ragione e' che gli apostoli, se sposati erano monogamisti e continenti. Egli dice:

*“Trovo che solo Pietro – a causa del ricordo di sua suocera - era sposato. Sono portato a concludere che lui si era sposato una sola volta in considerazione della Chiesa, che, costruita sopra di lui, era destinata a promuovere ad ogni grado della sua gerarchia uomini che si erano sposati una sola volta. Gli altri, che pure non trovo che siano sposati, devo per forza pensare che siano stati o eunuchi o continenti”.*⁶⁴

⁶³ Cf. Tertulliano, De exhortatione castitatis 11, 2 (CCL 2, 1031, 8-14).

⁶⁴ Cf. Tertulliano, Sulla Monogamia, 8, 4.

Da notare che Tertulliano, nel periodo pre-montanista, non aveva nessuna difficoltà a concedere il secondo matrimonio ai laici; il che significa che la sua opposizione ai risposati era motivata dalla loro impossibilità di osservare la continenza, e questa convinzione era a sua volta basata sull'insegnamento di Paolo (I Cor. 7-8 sg.), che vedeva nei vedovi risposati delle persone incapaci di essere continenti. La sua convinzione che un risposato non può diventare sacerdote, perché chiamato alla continenza, viene confermata, ancora di più, quando nel periodo montanista proibisce addirittura anche ai laici il secondo matrimonio. La ragione è che anche i laici sono "sacerdoti" per via del Battesimo, e che da loro vengono scelti i Sacerdoti: quindi anche a loro si applica il dettato di S. Paolo a Tito e a Timoteo:

*"Saremmo senza buonsenso se pensassimo che ciò che non è permesso ai Sacerdoti è invece permesso ai laici. Non siamo anche noi laici-sacerdoti?.... Ciò è così vero che se anche i laici non osservassero le regole che devono guidare la scelta dei Presbiteri, come potrebbero esserci dei Presbiteri, scelti a tale ufficio tra i laici? Per cui siamo obbligati ad affermare che il comando di astenerci da un secondo matrimonio si riferisce innanzitutto ai laici".*⁶⁵

Tertulliano richiedeva l'espulsione dallo stato clericale per quei chierici che si erano risposati⁶⁶. Dello stesso parere era Ippolito di Roma.⁶⁷

2. È significativa la diatriba di **Ippolito (170/75-235)** con Papa Callisto che aveva concesso il sacerdozio a chi si era risposato. In qualche modo tutti e due confermano la tradizione romana della proibizione degli Ordini sacri ai vedovi risposati. Per Ippolito ciò era sbagliato appunto per l'insegnamento di S. Paolo nella lettera a Timoteo dove parla del candidato all'Episcopato che deve essere stato sposato una sola volta. Tuttavia Papa Callisto, non negava affatto la validità delle affermazioni di Ippolito, ma contava il numero dei matrimoni a partire dal Battesimo.

Anche la diatriba tra Ippolito e Papa Callisto a riguardo della proibizione di accedere agli Ordini Maggiori per coloro che si erano sposati due volte, se letta bene nel suo contesto storico porta alla conclusione che la proibizione del matrimonio per coloro che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori (Diaconato, Presbiterato, Episcopato) da celibi era già evidente all'inizio del terzo secolo anche a Roma. Del resto, come abbiamo già visto nel capitolo precedente, questa è una conclusione che si trae dall'obbligo di continenza per coloro che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori da sposati: infatti se la continenza era dovuta per gli sposati-ordinati, che significato aveva un matrimonio dopo l'ordinazione se non poteva essere consumato? Di qui la proibizione per i celibi-ordinati di sposarsi.⁶⁸

⁶⁵ Cf. Tertulliano, De exhortatione castitatis, 7, 2.

⁶⁶ Cf. Heid Stefan, op. cit, pp. 81.

⁶⁷ Ibidem, pp. 136-137.

⁶⁸ Ibidem pp. 88-89: "Se neppure gli Apostoli avevano il diritto di sposarsi, allora neppure per i loro successori si può affermare il diritto di sposarsi. Tertulliano, come si può ben immaginare, non è una grande autorità da citare a riguardo dei chierici sposati. Un fatto è certo: nel Nord Africa e a Roma i chierici che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori non potevano sposarsi. Ciò rappresenta un'altra conferma che probabilmente esisteva la disciplina della continenza obbligatoria per i chierici sposati. Infatti che cosa poteva giustificare una proibizione al matrimonio per i chierici in questo primo periodo della Chiesa? Qual era il motivo dell'accettazione generale di questa disciplina? Una restrizione della possibilità

Quindi la duplice forma della disciplina sul celibato/continenza appare già chiara a Roma nel terzo secolo. Certamente non si può dimenticare quanto **Ireneo (140-202)** afferma di Roma, quando nella sua opera principale: “Contro le eresie” dice che la tradizione apostolica viene conservata nella Chiesa di Roma, fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo. E’ possibile che un fatto così importante e così chiaro come quello della continenza sacerdotale, sia sfuggito alla sua considerazione e non sia stata inserita nella grande affermazione di cui sopra?⁶⁹

3. Come Origene, anche per **Cipriano (+ 258)** la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia implicava l’astinenza sessuale totale: ciò non solo per i celibi, ma anche per gli sposati che accedevano agli Ordini Maggiori. A testimonianza di ciò riportiamo una lettera di S. Cipriano in cui egli afferma la totale disponibilità del sacerdote al servizio divino. In questa lettera la conclusione della continenza sacerdotale è solo indiretta, ma chiara, se è vero che Cipriano nega ad un Sacerdote la possibilità di essere l’esecutore testamentario di un’altra persona, perché ciò significherebbe essere coinvolto negli affari secolari ed essere distolto dalle cose divine. Se per lui questo è vero, quanto è più vera la distrazione che un Sacerdote avrebbe dal legame dei doveri matrimoniali. Egli scrive:

*“Perché è scritto: “Nessuno che si dedica al servizio di Dio, si occupa delle cose del mondo, in modo tale che possa piacere a Colui al quale ha promesso se stesso”. Se ciò vale per tutti gli uomini, quanto più non dovrebbero essere legati alle ansietà e alle occupazioni del mondo, coloro che occupati nelle cose spirituali e divine, non possono lasciare la Chiesa e darsi ai piaceri delle cose terrene e mondane. Pensiamo al tipo di ordinazione e di impegno che i Leviti osservarono sotto la legge antica. Quando le undici tribù si divisero la terra e ciò che possedevano, la tribù di Levi, che fu lasciata libera per il servizio al tempio e all’altare e per il ministero divino, non ricevette nessuna parte da quella divisione. Ma mentre gli altri coltivavano la terra, quella porzione del popolo di Dio coltivava il favore di Dio, e riceveva per il suo cibo e sostegno, la decima di tutto ciò che le undici tribù coltivavano. Ciò avveniva per autorità e volontà divine, affinché coloro che attendevano al culto divino non dovessero in nessun modo essere distolti dai loro doveri, e obbligati ad occuparsi degli affari mondani. Questo programma e questa regola valgono ora in riferimento al clero. Infatti, coloro che nella Chiesa del Signore sono elevati con l’Ordinazione sacerdotale non devono in nessun modo essere distratti dal servizio divino, e non devono essere appesantiti dai problemi e dalle preoccupazioni del mondo. Al contrario, ad onore dei loro fratelli che li sostengono, quasi a pagamento della loro decima, essi non devono abbandonare né l’altare né i sacrifici, ma devono servire giorno e notte nelle cose spirituali e celesti”.*⁷⁰

A questo proposito Bohmer commenta così: “Dev’essere considerata un pura sfortuna che nella letteratura cristiana del terzo secolo a noi rimasta, non sia rimasto nessun accenno diretto a riguardo della continenza di coloro che servono

di sposarsi e’ giustificabile solo dal fatto che vi era dovunque l’obbligo della continenza per tutti i chierici degli Ordini Maggiori”. (NdR: traduzione del redattore)

⁶⁹ Cf. S. Ireneo, *Adversus haereses*, 3, 3, 2.

⁷⁰ Cf. Cipriano *Epistulae* 65, 3 (CSEL 3, 2, 724, 11).

all'altare. In ogni caso tutti gli elementi dai quali tale disciplina nasce per logica conseguenza sono già presenti in questo periodo, e i passaggi che sembrano autenticarli e giustificarli erano per persone come Cipriano già così familiari e così spesso citati come i famosi detti del Messia".⁷¹

2. LA CRISI DEL IV SECOLO E LA REAZIONE DEL CONCILIO DI ELVIRA

Nel quarto-quinto secolo, per quanto riguarda la Chiesa Latina, ci troviamo di fronte ad una crisi abbastanza generale del celibato/continenza. Si notano abusi gravi nel Nord Africa, in Spagna, in Gallia, e perfino a Roma, anche se non in modo grave. Ciò è dovuto in parte alla veloce espansione del cristianesimo, che lo ha portato a raggiungere anche le più lontane zone rurali, dove le comunicazioni sono più difficili e dove forse la disciplina ecclesiastica è meno osservata, dove quindi il dettato apostolico a riguardo della continenza non è ben conosciuto e dove è possibile adattarlo e viverlo in qualche modo: di qui i molti abusi. Ciò è dovuto anche al fatto che molti Vescovi aderiscono ai piccoli o grandi movimenti eretici, finendo per non osservare più la continenza sacerdotale: troviamo quindi in molte aree Vescovi cattolici a fianco dei Vescovi eretici. Per cui si fatica a distinguere la prassi dei Vescovi cattolici da quelle dei Vescovi eretici. Basti pensare che al tempo di S. Agostino circa 400 Vescovi del nord Africa si erano fatti donatisti e agivano contro la Chiesa Cattolica. Lo stesso si deve dire dei Vescovi Ariani.

Da parte della Chiesa Cattolica si sente quindi il bisogno di una chiarificazione al riguardo, anche perché nel frattempo prendono sempre più forza i movimenti riformisti, che in modo opposto, invece di migliorare, aggravano la situazione. Abbiamo così da una parte:

- **I Donatisti nel Nord Africa**, che vogliono una Chiesa pura e si ritengono puri, insoddisfatti della prassi della Chiesa Cattolica che ritengono invece troppo accondiscendente verso i peccatori e i suoi ministri che non osservano la continenza. Essi quindi impongono la continenza sacerdotale fino al disprezzo del matrimonio.
- **I Manichei**, che affermano i due principi distinti del bene e del male. Alla sfera del male appartiene tutta la realtà materiale e quindi anche il corpo umano, per cui sostengono la continenza condannando il matrimonio come un male.
- **Gli Eustaziani della Spagna**, che nel loro entusiasmo di riaffermare il celibato/continenza, rischiano di provocare la reazione contraria da parte di chi afferma la bontà del matrimonio.

E dall'altra abbiamo:

- **I Novaziani**, che dopo essersi considerati i puri, trovano difficoltà ad osservare la continenza, e quindi propongono in vari modi la sua abolizione.

⁷¹ Cf H. Boehmer, "Die Entstehung des Zolibates", in *Geschichtliche Studien Albert Hauck zum 70. Geburtstag* (Leipzig, 1916), 17. (NdR: Traduzione del redattore).

- **Gli Ariani e altri eresiarchi**, che progressivamente rinunciano alla disciplina della continenza, come appare soprattutto per i Nestoriani Persiani del quinto secolo e per i Goti ariani del sesto secolo.
- **I seguaci di Giovianiano**, che davano la massima importanza alla grazia battesimale, dicendo che non vi era nessuna differenza tra stato matrimoniale e stato verginale, per cui accusano i preti di Roma di disprezzare il matrimonio. Il Sinodo di Roma del 390 sotto papa Siricio condanna Giovianiano, seguito subito da un Sinodo di Milano sotto Ambrogio.

La prima a reagire a tale situazione che si era venuta creando e' la Spagna con il **Concilio di Elvira del 305/6** che e' da tutti ricordato come una pietra miliare nella storia del celibato/continenza, particolarmente nella Chiesa Latina. Questo Concilio deriva il suo nome dalla citta' spagnola che oggi si chiama Granada. Il quel momento la Spagna e la parte occidentale dell'Impero godevano di una pace religiosa relativamente soddisfacente sotto l'Imperatore Costanzo, ma come in tante altre parti dell'impero la disciplina ecclesiastica lasciava a desiderare, soprattutto a riguardo della continenza dei sacerdoti. Nel 306 numerosi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi si radunarono in quella citta' da quasi tutte le province della Spagna per mettere ordine alla disciplina ecclesiastica in vari settori. Uno di questi riguardava appunto la continenza sacerdotale. Il canone 33 di questo Concilio rappresenta la prima legge in materia di continenza:

*“Abbiamo decretato una proibizione generale a riguardo dei Vescovi, Presbiteri e Diaconi sposati, e anche per tutti i membri del clero che sono stati assegnati al ministero: non devono stare assieme alle loro mogli e non devono generare figli. Chi si rendera' responsabile di cio', sara' espulso dai ranghi ecclesiastici”.*⁷²

Questo canone si trova in sintonia perfetta con il 27 dello stesso Concilio che proibiva ai Vescovi ed altri ecclesiastici di tenere donne estranee in casa loro. Essi potevano tenere con se' solo una sorella o una figlia consacrata vergine, ma per nessun motivo una donna estranea.

Questo Concilio e' stata interpretato da alcuni come il Concilio che ha imposto il celibato/continenza nella Chiesa Latina. Invece esso non ha innovato nulla, ma ha solo esplicitato con forza la disciplina che era gia' in atto sia in Oriente che in Occidente. Di piu' non ha fatto altro che decretare una sanzione verso coloro che contraddicono la continenza sacerdotale. Da notare che il Concilio di Elvira e' quasi contemporaneo al Concilio di Neocesarea del 315, che nella sostanza fa le stesse affermazioni.

Poco dopo il Concilio di Elvira, in un'altra parte dell'Impero, e precisamente ad Arles in Gallia, l'attuale Francia, si raduna un altro Concilio, che viene a confermare quanto decretato nel Concilio di Elvira. Infatti il **Concilio di Arles del 314** conferma il canone 33 del Concilio di Elvira con il canone 29 che dice:

“Inoltre, essendo preoccupati di custodire cio' che e' degno, puro ed onesto, noi esortiamo i nostri fratelli (nell'episcopato) di fare in modo che i Presbiteri e i Diaconi non abbiano relazioni sessuali con le loro mogli,

⁷² Cf. Concilio di Elvira, can. 33.

per il fatto che servono all'altare ogni giorno. Chiunque trasgredira' tale decisione sara' deposto dalla dignita' sacerdotale".⁷³

3. LA LINEA DI CONDOTTA DELLA CHIESA DI ROMA

Uno dei centri che in qualche modo e' piu' sotto l'osservazione dei contrapposti movimenti riformisti ricordati poco fa e' Roma. Qui la presenza di questi gruppi e' molto forte e i Papi si trovano al centro di queste spinte e contropunte nei confronti dell'identita' cattolica e particolarmente del celibato/continenza. E' logico che in queste circostanze Roma diventi per tutti un punto privilegiato di osservazione, come pure un punto di riferimento per tutti, e anche un punto dove i vari gruppi esercitano la massima pressione.

1. Nonostante cio', la posizione di Roma a proposito del celibato/continenza e' molto chiara. Essa viene espressa soprattutto con il Sinodo Romano del 385, che tratta il problema della continenza proprio in riferimento al dibattito in corso con i Donatisti, i Novaziani, e i Gioviniani. Questo Sinodo Romano si raduna con preoccupazione per quanto si verificava anche in Spagna e in altre chiese d'Occidente a riguardo della disciplina del celibato/continenza. A questo Sinodo fa seguito il Sinodo del 390 tenuto sotto papa Siricio che condanno' Gioviniano. Subito dopo il Sinodo Romano del 390 ci fu il Sinodo di Milano sotto Ambrogio. La posizione di Roma appare soprattutto dalle lettere di **Papa Siricio (384-399)** e di **Papa Innocenzo I (401/2-417)**.

Il pensiero di Papa Siricio si trova innanzitutto nella lettera "**Directa**" che lui ha scritte come risposta ad un quesito inviatogli dal vescovo di Tarragona (Spagna), Imerio. Alla domanda riguardante l'obbligo della continenza, il Papa dice che i Presbiteri e i diaconi che generano anche dopo l'Ordinazione offendono una legge irrinunciabile che si ricollega agli Apostoli. Egli dice inoltre che appellarsi all'usanza dei Sacerdoti dell'Antico Testamento che osservano la continenza solo nel tempo del loro servizio al tempio, non ha nessun valore nel Nuovo Testamento perche i Sacerdoti devono offrire quotidianamente il Sacrificio Eucaristico.

"Abbiamo saputo che moltissimi presbiteri e leviti di Cristo, dopo tanti anni dalla loro consacrazione, hanno vergognosamente generato figli dalle loro mogli. Essi difendono tale crimine con la scusa che nell'Antico Testamento si legge che la facolta' di procreare era stata data ai Sacerdoti e ai ministri sacri. Questi tali che si danno ai desideri sensuali, mi rispondano allora: perche' mai il Signore raccomanda a coloro a cui vengono affidate le cose santissime: Siate santi, perche' io il Signore sono Santo? (Lev. 20, 7; 1 Pet. 1, 16). Perche' mai fu comandato ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case nell'anno del loro turno di servizio? Evidentemente per la ragione che non potessero avere relazioni sessuali con le loro mogli, e potessero in tal modo risplendere di coscienza pura per offrire un sacrificio gradito a Dio.... Per cui anche il Signore Gesu', dopo averci illuminati con il suo arrivo tra noi, da' testimonianza nel Vangelo che "egli e' venuto ad adempiere la Legge, non a distruggerla" (Mt. 5,17). E in questo modo ha voluto che la bellezza

⁷³ Per quanto riguarda l'autenticita' di questo canone cf.: Cochini Christian, op. cit., pp. 161-169.

della Chiesa, che e' la sua sposa, si irradiasse con lo splendore della castita', cosi' che, quando nel giorno del giudizio egli ritornera' tra di noi, egli la trovi senza ruga e senza macchia (Ef. 5,27) come Egli l'ha voluta per mezzo degli Apostoli.

Tutti i Presbiteri e tutti i Leviti sono vincolati alle sanzioni di una legge perenne, per cui dal giorno della nostra Ordinazione noi affidiamo i nostri cuori e i nostri corpi alla continenza e alla castita', al solo scopo che in tutte le cose noi possiamo piacere a Dio nei sacrifici che offriamo ogni giorno. "Ma coloro che sono nella carne", come vasi di elezioni, "non possono piacere a Dio" (Rom. 8,8)..... Coloro poi che a scusa propria reclamano il falso privilegio, dicendo che esso e' stato concesso dall'Antica legge, devono sapere che per autorita' della Sede Apostolica essi sono stati privati di tutti gli uffici ecclesiastici, da loro svolti indegnamente. Essi non possono neppure toccare i sacri misteri, dei quali sono stati privati da se stessi, per il fatto che hanno seguito desideri impuri. E siccome alcuni esempi recenti ci consigliano a stare all'erta nel caso che in futuro qualche Vescovo, Presbitero o Diacono fosse trovato in queste condizioni, cosa che noi assolutamente non vogliamo, questi tali sappiano che ogni atteggiamento indulgente sara' condannato da noi. E' necessario infatti che le ferite che non si possono curare con lozioni, siano curate col coltello".⁷⁴

Nella seconda lettera "**Cum in unum**" inviata ai Vescovi Africani nel 386 lo stesso Papa Siricio si richiama al precedente Sinodo romano del 385, e afferma che non si tratta di punti nuovi; essi invece si ricollegano ai tempi apostolici secondo le parole della Sacra Scrittura "State saldi e osservate le nostre tradizioni che avete ricevute sia a viva voce che per iscritto" (2 Ts 2,15). E aggiunge poi che se questi insegnamenti non sono stati dati o ricevuti cio' e' dovuto solo all'inerzia di alcuni:

"Per doverosa informazione di coloro che a causa della salute o della fatica dovuta all'eta' non sono stati in grado di prendere parte al Sinodo attuale, e' sembrato opportuno scrivere questa lettera allo scopo di preservare con esattezza gli atti di tale Sinodo. Non si tratta di dare nuovi ordini. Desideriamo invece che con questa lettera anche il popolo osservi quei precetti che da parte di qualcuno sono stati trascurati o per apatia o per pigrizia. Si tratta comunque di argomenti che sono stati definiti da una decisione apostolica e da una decisione dei Padri, come e' scritto: "State forti e conservate gli insegnamenti che vi ho dato sia a parole sia con questa lettera" (2 Tess. 2,15).⁷⁵

E procede con otto canoni, in cui vi e' una lunga esortazione ad osservare la continenza ecclesiastica. Essa dice:

"Inoltre, essendo degno, casto e onesto di fare cosi', cio' e' quanto vi diciamo di fare: i Sacerdoti e i Leviti (=diaconi) non abbiamo nessuna relazione matrimoniale con le loro mogli, essendo loro assorti ogni giorno nei doveri del loro ministero. Se e' vero che i laici sono richiesti di essere continenti affinche' la loro preghiera sia ascoltata, quanto piu' i sacerdoti dovrebbero essere pronti in ogni momento, grazie ad una purezza immacolata e ben coscienti degli obblighi che comporta l'offerta del

⁷⁴ Cf Denzinger: The source of Catholic Dogma, pp.38-39, London, 1954; cf: Siricius, PL 13, 11382a-39a.

⁷⁵ PL 13, 1156a. P. Coustant, Epistulae, p. 652.

sacrificio e del conferimento del Battesimo.....Forse qualcuno pensa che cio' sia permesso perche' e' scritto: "Non deve essere stato sposato piu' di una volta" (I Tim. 3:2). Ma Paolo non stava parlando di un uomo che vuol continuare ad avere figli; egli parlava della continenza che uno dovrebbe osservare (propter futuram continentiam). Egli non accettava chi non dava sicurezza al riguardo e diceva: Desidero che tutti siano come me (I Cor. 7:7). E affermava ancora piu' chiaramente: "Chi e' interessato solo in cose non spirituali, non potra' mai piacere a Dio. Ma i vostri desideri non sono nelle cose che non sono spirituali, ma nelle spirituali" (Rom. 8,8-9).⁷⁶

Con la lettera decretale "**Dominus Inter**" Papa Innocenzo I risponde ai Vescovi della Gallia, che pongono una serie di sedici domande. La terza delle sedici domande riguarda la 'castita' e purezza dei Sacerdoti. Siccome il richiedente cerca di sapere dalla S. Sede la conoscenza sia delle leggi che delle tradizioni, il Papa risponde come segue:

"Innanzitutto dobbiamo considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono partecipare ai sacrifici divini, e dalle cui mani viene conferita la grazia del Battesimo e viene confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre Scritture li obbligano ad essere perfettamente casti, e sono i Padri che comandano loro di osservare la continenza corporale..... Come puo' permettersi un vescovo o un sacerdote di predicare la virginita' o la continenza a una vedova o a una vergine, o raccomandare le spose di mantenere il loro letto matrimoniale casto, se lui stesso e' piu' preoccupato a far nascere figli per il mondo che per il Signore?".⁷⁷

2. Altre tre lettere di Innocenzo I ripetono questi concetti richiamandosi a Papa Siricio: sono la lettera "Etsi sibi" al vescovo Vitricio di Rouen; la lettera "Consulenti tibi" a Esuperio della Gallia, e quella ai Vescovi Massimo e Severo della Calabria di data incerta.⁷⁸ E' da osservare che in queste lettere si richiede impietosamente l'espulsione dal ministero per coloro che offendono la continenza sacerdotale. Riportiamo dei passi significativi delle prime due.

Nella lettera "**Etsi tibi**" Innocenzo I riafferma la tradizione, trovandone il fondamento sia nel Levitico che in S. Paolo dice:

".....La Chiesa deve sostenere con ogni mezzo cio' che e' degno, casto e onesto, e cioe' che i Presbiteri e i Leviti (=Diaconi) non abbiano nessuna relazione coniugale con le loro mogli, perche' il clero e' occupato ogni giorno nei doveri del suo ministero. Infatti e' scritto, "Siate santi, come Io, il Signore vostro Dio, sono santo" (Lev 11,44; 20, 7)".⁷⁹

Nella lettera "**Consulenti tibi**", Innocenzo I richiama una "santissima legge", che trova il suo fondamento nella Sacra Scrittura. Egli dice:

⁷⁶ Cf. PL 13, 1160a-61a; P. Coustant, Epistulae, pp. 655-57.

⁷⁷ Cf. Epistula 10, 2-9 ad Gall. (PL 13, 1182-1188A; Bruns Herman Theod., Canones Apostolorum et Conciliorum saec. IV-VII, II, 274; can. 3, 276-277.

⁷⁸ Cf. Stickler Alfons Maria, op. cit, p. 22.

⁷⁹ Innocenzo I, Epist. Ad Vitricium episcopum Rothomagensem, IX,12. PL 20, 475c-77a.

*“Tu chiedi cosa bisogna fare a riguardo di chi, essendo rivestito del ministero diaconale o del Sacerdozio, viene scoperto come incontinente, per il fatto che ha generato figli. A riguardo di tali chierici, la disciplina della legge divina e’ molto chiara, e i richiami molto chiari del Vescovo Siricio di beata memoria sono stati fatti conoscere a tutti, e cioe’ che le persone che hanno questi incarichi ecclesiali e che sono incontinenti devono essere esclusi da ogni dignita’ ecclesiastica e non possono esercitare un ministero che puo’ essere espletato solo da chi pratica la continenza. Non bisogna dimenticare la grande importanza di quella antica e sacra legge, che e’ stata osservata fin dall’inizio, e cioe’ che i Sacerdoti sono obbligati a vivere nel tempio durante il loro anno di servizio, perche’ i divini misteri richiedono ministri puri, senza macchia per i santi sacrifici..... Se cio’ è vero, allora quanto piu’ sono tenuti all’astensione da ogni attivita’ sessuale i Presbiteri, il cui dovere e’ di pregare continuamente e di offrire sacrifici...”*⁸⁰

3. Alla testimonianza dei Papi Siricio e Innocenzo I vogliamo aggiungere la testimonianza di altri due Papi, che si sono particolarmente distinti per il problema del celibato/continenza sacerdotali. Tutti e due questi Papi sono stati chiamati ‘Magno’ dalla storia. Il primo e’ **Leone Magno (440-461)**, che nel 456 scrive cosi’ al Vescovo Rustico di Narbonne:

*“La legge della continenza e’ la stessa sia per i ministri dell’altare (Diaconi) che per i Vescovi e i Sacerdoti. Quando essi erano ancora laici o lettori, potevano sposarsi liberamente ed avere figli. Tuttavia una volta elevati alle dignita’ sopraccennate, cio’ che era permesso prima non lo e’ piu’ adesso. Ecco perche’, dovendo la loro unione cambiare da carnale in spirituale, hanno il dovere, senza rimandare le loro mogli, di vivere con esse come se non le avessero, cosi’ che l’amore coniugale sia salvaguardato e l’attivita’ nuziale sia finita”*⁸¹

Questo testo e’ molto importante perche’ Leone Magno e’ colui che proibisce ai Diaconi, Sacerdoti e Vescovi di abbandonare le proprie mogli, per rispetto al Sacramento gia’ ricevuto. Da tale lettera appare chiaro che questo atteggiamento di Papa Leone non va inteso come una deroga alla legge della continenza sacerdotale, ma al contrario come una sua conferma.

Il pensiero di Leone Magno diventa ancora piu’ chiaro quando parla dell’estensione della legge della continenza sacerdotale ai Suddiaconi:

“Se e’ vero che coloro che non appartengono all’Ordine dei chierici sono liberi di avere relazioni coniugali e di avere figli, tuttavia per indicare che cos’e’ la purezza della continenza perfetta, noi non dobbiamo permettere relazioni sessuali neppure ai Suddiaconi: in modo tale che coloro che hanno la moglie vivano come se non l’avessero, e coloro che non l’hanno rimangano celibi. Se e’ conveniente che questo Ordine, il quarto partendo dall’alto, osservi la continenza, quanto piu’ devono osservarlo il primo, il secondo e il terzo. Che nessuno sia ritenuto atto alla dignita’ levitica

⁸⁰ Innocenzo I, Epist. Ad Exuperium episcopum Tolosanum, I, 2. PL 20, 496b-98a.

⁸¹ PL 54,1204a.

(=diaconale) o sacerdotale o a quella suprema dell'Episcopato se consta che non ha ancora messo fine all'attivit  coniugale".⁸²

4. L'altro grande Papa che ha prestato molta attenzione alla disciplina del celibato/continenza sacerdotali, e che la storia ha chiamato "Magno" e' **Gregorio Magno (590-604)**. Nel suo epistolario accenna piu' volte al problema della continenza sacerdotale. Riportiamo tre testi che sono di particolare importanza per la loro chiarezza, perche' si riferiscono a casi pratici.

Nel **primo testo** vediamo S. Gregorio richiamare con forza la disciplina del celibato/continenza, e invitare alla piu' grande prudenza i Vescovi, perche' non ordinino Suddiaconi coloro che non promettono di vivere in castita':

*"Seguendo la tradizione della Chiesa Romana, tre anni fa era stato proibito ai Suddiaconi di tutte le Chiese della Sicilia di avere relazioni coniugali con le proprie mogli. Mi sembra comunque che sia molto difficile e improprio che uno che non e' abituato a tale continenza e precedentemente non ha promesso di osservarla, sia ora obbligato a separarsi da sua moglie, con il rischio (che Dio non voglia) di cadere in una situazione peggiore della prima. Di conseguenza mi sembra giusto che d'ora in avanti si dica ai Vescovi di non permettersi di ordinare nessuno al Suddiaconato, senza previa promessa di vivere in castita'. Infatti non puo' essere richiesto a forza cio' che in passato non era stato voluto e desiderato. Percio' i Vescovi devono essere molto cauti in futuro. Tuttavia coloro che sono vissuti in continenza con le loro mogli da quando tre anni fa vi e' stata la proibizione, devono essere lodati, premiati ed esortati a continuare in questa via. Invece, per quanto riguarda coloro che dal momento della proibizione non si sono astenuti dall'aver relazioni coniugali con le loro mogli, desideriamo che essi non siano promossi agli Ordini Sacri, perche' nessuno puo' assumersi il ministero dell'Altare se non colui che prima ha dato prova di castita'".*⁸³

Nel **secondo testo** vediamo Gregorio Magno che scrive al Vescovo di Cagliari. Questi, a causa della sua semplicita' e timidezza, non sapeva condurre la diocesi con sufficiente autorita'. Gregorio Magno gli ricorda il dovere di sostenere con forza la disciplina ecclesiastica, richiamandosi ai 'santissimi canoni', cioe' al canone 3 del Concilio di Nicea":

"Abbiamo saputo dal rapporto che abbiamo ricevuto dal nostro fratello Vescovo Felice e dall'Abate Ciriaco che in Sardegna i presbiteri sono maltrattati dai giudici laici, e che i tuoi ministri non rispettano la tua Fraternita'. Inoltre, a quanto pare, mentre tu sei grandemente intento ad evitare ogni pompa per amore della semplicita', la disciplina e' trascurata. Per cui ti esorto, a lasciar stare le scuse, e ad impegnarti a guidare la Chiesa che ti e' stata affidata, a rafforzare la disciplina nel clero e a non temere la parola di nessuno. Ho pure sentito che tu hai proibito al tuo Arcidiacono di vivere con donne, pero' fino ad ora tale proibizione non e' stata ottemperata. Se tale Arcidiacono non ti obbedisce, la mia decisione e' che egli sia rimosso dall'Ordine Sacro.Sono venuto anche a sapere che alcuni chierici che hanno peccato,

⁸² Epist. Ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum, IV PL 54, 672b-732.

⁸³ Ep. I, 42. MGH, Gregorii I Papae registrum epistolarum, I (Berlin, 1891), p. 67.

sono stati richiamati al loro ministero, dopo o ancor prima di aver fatto penitenza. Ma cio' e' assolutamente proibito, e si dichiarano contrari a cio' anche i canoni santissimi. Chi dunque e' caduto nel peccato della carne, dopo aver ricevuto i sacri Ordini, deve abbandonare la dignita' sacerdotale e non deve piu' accostarsi al ministero dell'altare. Ma perche' coloro che sono stati ordinati non si dannino, bisogna inanzitutto informarsi sulla persona che deve essere ordinata, in modo che si conosca subito se e' stata continente per molti anni, se e' capace di leggere e se e' portata ad aiutare i poveri. Bisogna anche informarsi se per caso un uomo non si sia sposato due volte".⁸⁴

Nel **terzo testo** S. Gregorio Magno, scrivendo al Vescovo Leo di Catania, ricorda che anche gli sposati che hanno avuto accesso al Suddiaconato devono promettere di astenersi dall'aver relazioni sessuali con la moglie, e considera il caso della moglie di un Suddiacono che si e' dimesso per incapacita' di osservare la legge della continenza:

"Molte persone ci hanno informato che tra di voi si e' instaurata la consuetudine di permettere ai Suddiaconi di avere relazioni coniugali con le loro mogli. Che non si possa piu' fare cio' e' gia' stato stabilito dal servo di Dio, il diacono della nostra sede, sotto l'autorita' del nostro predecessore nei termini seguenti: coloro che a quel tempo avevano avuto relazioni matrimoniali con le loro mogli dovevano scegliere tra due opzioni: o astenersi dalle loro mogli, o non esercitare piu' in nessun modo il proprio ministero. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto, il suddiacono Specioso ha sospeso se stesso dall'ufficio di amministrazione, e da allora fino al momento della sua morte ha svolto l'ufficio di notaio, cessando pero' completamente dallo svolgere il ministero proprio del Suddiacono. Abbiamo saputo che dopo la morte sua, la moglie Onorata e' stata relegata dalla tua Fraternita' in un monastero per via che si era risposata. Se e' bene che suo marito si sia escluso da solo dal ministero, non bisogna pero' avere nessun pregiudizio verso la moglie per il fatto che ha contratto un secondo matrimonio. Tanto piu' se si pensa che non si era sposata col Suddiacono con l'intenzione di astenersi dai piaceri della carne.

Se dunque tu trovi che le cose stanno cosi' come mi sono state riferite, e' bene che tu liberi immediatamente questa donna, in modo tale che abbia la liberta' di ritornare senza paura da suo marito.

Ma in futuro la tua Fraternita' deve essere estremamente prudente nel caso che qualcuno venga promosso a tale ufficio. Con la massima diligenza devi fare in modo che se hanno le mogli, non possano piu' permettersi di avere relazioni con loro. Devi domandare loro con grande rigore che osservino tutte queste cose secondo i desideri della Sede Apostolica".⁸⁵

In conclusione, possiamo dire che i Papi hanno agito in modo costante a favore della continenza sacerdotale in piena sintonia con i vari Concili, e particolarmente di quello ecumenico di Nicea: quindi a difesa delle decisioni avvenute in Oriente. Tra l'altro bisogna osservare che i Papi parlano fortemente in favore della disciplina del

⁸⁴ Ep. IV, 26, pp.260-61.

⁸⁵ Ep. IV, 34, ibid., pp. 269-270.

celibato/continenza sacerdotali, senza che nessuno dica loro che parlano in contraddizione del Concilio di Nicea del 325. Il Concilio di Nicea e' stato a favore del celibato/continenza anche se non ha scritto nessun canone direttamente al riguardo.

4. I CONCILI LOCALI

Nello stesso tempo che a Roma i Papi richiamano con solennita' la disciplina del celibato/continenza sacerdotali, nella Chiesa Latina osserviamo parecchi altri interventi di Concili locali, che intervengono sempre a difesa del celibato/continenza. Ricordiamo alcune delle testimonianze piu' significative, rimandando le altre alle note.

1. Tra le testimonianze piu' significative e basilari nella storia del celibato/continenza sacerdotali, troviamo quella del **Concilio di Cartagine del 390**, che ricorda non solo l'esistenza in quella Chiesa della disciplina della continenza sacerdotale, ma anche la sua origine apostolica. Cartagine era a quei tempi come un ponte tra la Chiesa Orientale e la Chiesa Occidentale, perche' in costante contatto con Roma, ma nella sfera di influenza di Costantinopoli. La sua testimonianza e' quindi particolarmente significativa. Al can. 2 si legge:

“Epigono, Vescovo di Bulla Regia, disse: “Seguendo quanto e' stato deciso in un Concilio precedente a riguardo della continenza e della castita', richiedo che i tre gradi che per via dell'Ordinazione sono vincolati alla castita', e cioe' i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, vengano illustrate di nuovo e in dettaglio sull'obbligo di osservare la purezza.

Il Vescovo Genetlio disse: Come e' stato detto precedentemente, e' bene che i santi Vescovi e i Presbiteri di Dio, come pure i Leviti (cioe' i Diaconi), vale a dire coloro che sono al servizio dei sacramenti divini, osservino perfetta continenza, cosi' che possano ottenere in tutta semplicita' cio' che chiedono da Dio. Cio' che gli Apostoli hanno insegnato e cio' che l'antichita' stessa ha osservato, sia osservato anche da noi.

*I Vescovi dichiararono unanimemente: “Sembra giusto a tutti noi che i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi (ossia coloro che toccano i sacramenti) che sono i custodi della purezza, si astengano dalle relazioni coniugali con le loro mogli, in modo tale che coloro che servono all'altare possano osservare una castita' perfetta”.*⁸⁶

⁸⁶ Cf. Concilio di Cartagine, 417, CANONE III. Sulla continenza. Il Vescovo Aurelio disse: Quando nei Concili passati fu considerato il problema della continenza e della castita', quei tre gradi, che sono legati assieme alla castita' da un vincolo speciale a causa della loro consacrazione, vale a dire i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, e' sembrato bene che i Capi Sacri, i Presbiteri come pure i Leviti, vale a dire coloro che servono ai divini sacramenti, debbano essere completamente continenti, in modo tale che siano capaci di chiedere con sincerita' di cuore cio' che cercano dal Signore. In tal modo cio' che ' gli Apostoli hanno insegnato e l'antichita' ha conservato, noi pure lo osserviamo.

CANONE IV: Sui vari ordini che devono astenersi dalle loro mogli. FAUSTINO, il vescovo della Chiesa Potentina, nella provincia del Piceno, legato di Roma, disse: “Sembra bene che il Vescovo, il Presbitero e il Diacono, cioe' tutti coloro che confezionano i sacramenti, osservino la modestia e si astengano dalle loro mogli. – Tutti i Vescovi dissero: E' giusto che tutti coloro che servono all'altare osservino la pudicitia dalle donne”.

CANONE XXV. (XXVIII nel testo Greco): A riguardo dei Vescovi e degli ordini inferiori che servono ai santissimi misteri. Sembra bene che essi si astengano dalle loro mogli. Il Vescovo Aurelio disse: Inoltre noi aggiungiamo, carissimi fratelli, che, avendo sentito dell'incontinenza di certi chierici con le loro mogli, debba essere confermato cio' che e' stato deciso in diversi Concili, e cioe' che i Suddiaconi che servono ai

A questa bisogna aggiungere quella del canone 3 del **Concilio di Cartagine del 401**, che dice:

*“Inoltre, anche se ci e’ stato detto che alcuni chierici non vivono in continenza con le loro mogli, tuttavia seguendo i canoni antichi essi devono astenersi dalle relazioni con le loro mogli. Se non fanno cosi’, devono essere rimossi dagli uffici ecclesiastici. Gli altri chierici non sono obbligati a fare cosi’. Ciascuno segua la propria consuetudine”.*⁸⁷

2. Quasi nello stesso periodo abbiamo il **Concilio di Toledo del 400** che afferma:

*“Noi ordiniamo che i Diaconi siano o vergini o casti, e che a coloro che praticano la continenza sia affidato il ministero. Pero’ coloro (=i Diaconi) che non sono vissuti in continenza con le loro mogli prima dell’interdetto pronunciato dai Vescovi della Lusitania, non siano rivestiti dell’onore del Sacerdozio. Se infatti un Presbitero ha avuto un figlio prima dell’interdetto, non puo’ essere ammesso all’Episcopato”.*⁸⁸

Nonostante i tanti abusi, questa disciplina rimane tale durante tutto il quinto, sesto e settimo secolo, come e’ attestato dai numerosi Concili che si soffermano su questo argomento.⁸⁹ Vogliamo pero’ riportare la voce di due di essi.

3. **Il Concilio di Girona (517)** che mette in risalto il problema della coabitazione dei sacerdoti sposati, e lo fa alla luce della tradizione approvata da Leone Magno di non mandare via la moglie. Ecco le disposizione di questo concilio:

“Can. 6: I chierici sposati, dal Vescovo fino al Suddiacono, non devono vivere (assieme alle loro mogli) senza un testimonio. Ecco come i chierici devono comportarsi, dopo aver ricevuto le funzioni

santi misteri, i Diaconi e i Presbiteri, come pure i Vescovi secondo gli statuti, debbano astenersi dalle loro mogli, in modo tale che vivano come se non le avessero, e se non si comportano in questo modo devono essere rimossi dal loro ufficio. Il resto del clero non deve essere obbligato a cio’, a meno che non sia di eta’ matura. Da tutto il Concilio fu detto: Cio’ che la tua santita’ ha detto e’ giusto, santo, e grato a Dio, e noi lo approviamo”.

CANON LXX. (LXXIII nel testo Greco): A riguardo di quali chierici devono astenersi dalle loro mogli:....Inoltre, poiche’ alcuni chierici sono stati accusati di incontinenza con le loro mogli, e’ sembrato bene che, seguendo i sacri canoni, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano obbligati ad astenersi dalle loro mogli gia’ in precedenza, e se non si comportano cosi’ devono essere rimossi dal loro ufficio clericale. Tuttavia il resto del clero non deve essere obbligato a cio’. A questo riguardo bisogna seguire le abitudini delle varie Chiese”.

⁸⁷ Concilio di Cartagine, a. 401, can. 3 (CCL 149, 356, 21-26)

⁸⁸ Concilio di Toledo, a. 400, can. 1.

⁸⁹ Citiamo ad esempio:

- il Concilio di Valenza del 375;
- il Concilio di Sardica, can. 3 a. 345;
- l’Assemblea Conciliaria Africana., 25 maggio 419, Corpus Christianorum, 149, 133 ss.;
- il Concilio di Costantinopoli del 381, contro gli Ariani;
- il Concilio di Talepte a. 418;
- Inoltre la serie ininterrotta di Concili in Spagna e Gallia che insistono ripetutamente e senza interruzione sull’obbligo della continenza per i ministri sposati;
- Da ricordare inoltre le disposizioni della Chiesa insulare (Irlanda-Britannia): cf. Stickler A.M., op. cit., p. 28.
- I Concili di Toledo del 569 e di Saragozza del 592 per i chierici provenienti dall’arianesimo. (cf. Cochini Christian, op. cit. pp. 323-347; Sticler A. M., op. cit. 27-28).

*onorifiche: se qualcuno di loro era già sposato prima dell'Ordinazione, e non ha dei fratelli che lo possano aiutare come testimonia, non deve più vivere assieme a sua moglie, perché essa è diventata sua sorella. Se invece vuole stare con sua moglie, deve domandare l'aiuto di un suo fratello, la cui presenza lo obbligherà a comportarsi con grande sincerità".*⁹⁰

4. Da parte sua il **IX Concilio di Toledo del 655** testimonia che la disciplina della continenza perfetta era ancora intatta, anche all'approssimarsi del II Concilio Trullano (691), che ha segnato la definitiva differenziazione a riguardo della disciplina della continenza sacerdotale tra Oriente e Occidente.

*"Can. 10: Fino ad ora i Padri hanno preso numerose decisioni riguardanti l'incontinenza dei chierici. Ciononostante, tali persone non sono ancora riuscite a correggere le loro azioni, al punto che i giudici devono aggravare le loro decisioni. Per cui le sanzioni che vengono prese non riguardano più solo i perpetratori di atti contro la legge, ma anche i loro discendenti. Tale decisione viene presa dunque in riferimento a chiunque è rivestito di dignità, dal Vescovo fino al Suddiacono, per chiunque ha avuto figli da relazioni peccaminose con una schiava o con una donna libera. Coloro di cui non c'è nessun dubbio che sono i veri padri di questi bambini saranno sottoposti alle sanzioni canoniche. Per quanto riguarda i bambini nati da tale relazioni peccaminose non soltanto non erediteranno mai i beni dei loro genitori, ma, in forza di un diritto irrevocabile, rimarranno al servizio della Chiesa a cui appartiene il Presbitero o il ministro, dalla cui azione vergognosa essi sono nati".*⁹¹

Come si vede qui abbiamo una decisione disciplinare non solo riguardante i genitori, ma gli stessi figli. I Vescovi di tale Concilio sono estremamente severi, ma totalmente fedeli ai Concili precedenti che avevano già affermato più volte la disciplina della continenza sacerdotale. In riferimento a questo Concilio Cochini afferma: "... Dobbiamo dire che una cosa è certa, e cioè che i Concili di Toledo furono certamente severi, ma anche strumenti efficaci, perché per mezzo di essi la Chiesa di Spagna, a dispetto di innumerevoli ostacoli, rimase fedele alla plurisecolare disciplina della continenza sacerdotale".⁹²

5. I PADRI DELLA CHIESA LATINA DEL IV-V-VI SECOLO

1. Di basilare importanza è la testimonianza dei Padri, perché ci fa vedere che la disciplina del celibato/continenza sacerdotale non è una norma imposta dall'autorità romana, ma è un valore profondamente assimilato dalla coscienza di tutta la Chiesa. Uno dei primi autori che si esprimono chiaramente in materia è l'**Ambrosiaster**, cioè un anonimo scrittore che ha operato soprattutto durante il pontificato di Papa Damaso (366-384). Egli giustifica la continenza sacerdotale per il fatto che i ministri del Nuovo Testamento devono offrire il sacrificio eucaristico ogni giorno. Egli dice: se ai Leviti dell'AT non era permesso avere relazioni sessuali con le mogli durante il servizio all'altare, neanche ai ministri del

⁹⁰ Bruns, 2, 19; cf. Cochini Christian, op. cit., p. 326.

⁹¹ IX Concilio di Toledo, a. 655, canon 10.

⁹² Cf. Cochini Christian, op. cit., p. 396.

NT e' permesso. Ma poiche' il loro sacrificio e' giornaliero e quindi non avrebbero tempo di purificarsi dopo l'unione coniugale, ecco che devono osservare la continenza totale. Da notare che questa sua testimonianza e' antecedente alle lettere di Papa Siricio e Innocenzo I. Ecco la sua testimonianza:

*“(Gli uomini sposati che ricevono il Sacerdozio) devono sapere che essi otterranno cio' che domandano se si astengono anche dall'uso del matrimonio. In passato era certamente permesso ai Leviti e agli altri Sacerdoti di avere relazioni con le loro mogli perche' essi non dedicavano molto tempo al loro ministero di Leviti.... Ora ci dovrebbero essere sette diaconi, parecchi sacerdoti (due per ogni chiesa) e solo un Vescovo per ogni citta'. La ragione per cui devono astenersi da ogni relazione coniugale e' questa: essi devono essere presenti in chiesa ogni giorno, e non hanno il tempo necessario per purificarsi degnamente dopo l'unione coniugale, come facevano i Sacerdoti dell'Antico Testamento”.*⁹³

E' da notare che l'Ambrosiaster scrive cosi' apoditticamente, perche' la situazione della continenza a Roma e' molto serena e acquisita da tanto tempo, e anche perche' e' convinto che la stessa disciplina sia seguita dovunque.

2. Quasi contemporaneo dell'Ambrosiaster e' **S. Ambrogio (333-397)** che tra il 377 e il 391 scrive il 'De officiis ministrorum'. Egli si oppone in modo assoluto all'ordinazione dei bigami, anche se si erano sposati la prima volta prima del battesimo.⁹⁴ Egli poi difende la continenza sacerdotale in modo risoluto dicendo:

“Voi dovete sapere che l'ufficio ministeriale deve essere tenuto puro e senza macchia, e non deve essere macchiato da relazioni coniugali. Voi sapete cio' perche' avete ricevuto i doni del ministero sacro con corpi puri e integra modestia, e senza aver mai goduto delle relazioni matrimoniali. Dico questo perche' in qualche paese lontano, quando entrano nel ministero, o anche quando diventano Presbiteri hanno gia' generato figli. Difendono questo loro modo di fare in base all'antica tradizione, quando.... il sacrificio veniva offerto dopo lunghi intervalli. Tuttavia il popolo doveva purificarsi due o tre giorni prima, in modo da arrivare puri al sacrificio, come leggiamo nel Vecchio Testamento. Essi dovevano lavarsi addirittura le vesti. Se tale rispetto era dovuto verso cio' che era solo l'immagine, quanto maggior rispetto deve essere mostrato verso la realta'. Impara dunque, Presbitero e Levita, cio' che significa lavare le proprie vesti. Per offrire i sacramenti devi avere un corpo puro. Se la gente comune aveva la proibizione di accostare le vittime dei loro sacrifici senza aver lavato le loro vesti, puoi tu permetterti di fare

⁹³ PL 17, 497a-d

⁹⁴ Ambrogio, De Officiis ministrorum, I, 50, 257f (PL 16/2, 104A-105A): “Cosa dobbiamo dire sulla castita', sapendo che solo una unione e' permessa, e non una seconda. A riguardo del matrimonio la legge dice di non sposarsi di nuovo e di non cercare di unirsi ad un'altra donna. Sembra strano a molti che il secondo matrimonio fatto prima di ricevere il battesimo, sia un impedimento cosi' grande da non permettere l'elezione all'ufficio clericale e alla ricezione della grazia dell'Ordinazione, considerando che anche i crimini vengono eliminati, se sono cancellati dal Sacramento del Battesimo. Ma dobbiamo sapere che nel Battesimo i peccati vengono si' perdonati, ma la legge non puo' essere abolita. Nel caso del matrimonio non vi e' peccato, pero' esiste una legge. Ogni peccato puo' essere cancellato, ma non la legge riguardante il matrimonio. Come potrebbe esortare le vedove colui che si e' sposato piu' di una volta?”.

*suppliche per gli altri, se il tuo cuore e il tuo corpo sono in colpa? Puoi tu avere l'ardire di offrire la vittima per loro?".*⁹⁵

3. Nel contesto delle testimonianze della Chiesa Latina non possiamo non ritornare a **S. Girolamo (347-419)** perché è uno dei testimoni più importanti della fede e della Tradizione per la sua grande esperienza della vita della Chiesa sia in Oriente che in Occidente. È uno dei difensori più grandi della continenza ecclesiastica. Nella sua polemica contro Gioviniano egli afferma chiaramente che il famoso testo di S. Paolo in Tito significa che il Vescovo sposato non può più generare figli, essendo egli tenuto alla continenza perpetua.⁹⁶

4. Non si può dimenticare un libro passato alla storia come il **Pseudo-Jerome (ca. 417)**, che si intitola: "Opusculum De Septem Ordinibus Ecclesiae". Un passo di questo libro è particolarmente importante perché indica la disciplina dell'area Arles/ Marseilles in Gallia, in un periodo cui le offese contro la continenza sacerdotale erano numerose. Esso dice:

*"Non dare a tua moglie potere sopra la tua anima seguendo la tradizione dell'Antico Testamento. Pensa al danno che ne deriverebbe al Sacerdozio.... Naturalmente tu devi amare tua moglie, come ami la Chiesa e il popolo di Dio: prega con lei, leggi con lei, astieniti dalle relazioni coniugali, unisciti a lei andando all'altare e non nell'atto della carne. Anche lei, a sua volta, deve venerarti a causa della legge che ti unisce a lei. Però essa non deve desiderarti per lo scopo usuale della vita comune: tu sai molto bene che l'uso del matrimonio ti è proibito, fin dal momento che sei diventato vescovo".*⁹⁷

5. Un altro grande testimone della continenza sacerdotale è **S. Agostino (354-430)**. Oltre alle sue prese di posizione contro i Donastiti e particolarmente contro i Gioviniani, egli afferma l'obbligo della continenza sacerdotale anche per coloro che sono stati obbligati a ricevere gli Ordini Sacri. Lo fa additando il loro esempio a chi convive illegalmente o in modo adulterino. Egli dice:

"Ecco perché quando noi instilliamo in questi uomini per i quali la superiorità del sesso significa libertà di peccare, la paura della morte eterna se essi commettono degli adulteri, siamo abituati a dar loro come esempio da seguire la continenza di quei chierici che molto spesso vengono obbligati contro la loro volontà a portare questi pesi. Ciò nonostante, appena li hanno accettati, li portano con grande fedeltà fino alla morte. Così che diciamo a tali persone: se la violenza del popolo fedele ti obbligasse ad osservare (la continenza) cosa faresti? Non soddiforesti con tutta castità il dovere imposto a te? Non ti rivolgeresti subito a Dio per ottenere da lui la forza che non hai mai pensato di chiedergli fino ad oggi? E quando essi dicono: "Ma l'onore è una grande consolazione per il clero", noi rispondiamo: la paura ti dovrebbe frenare ancora più efficacemente. Se un gran numero di ministri del Signore hanno accettato all'improvviso e con grande sorpresa il giogo imposto loro nella speranza di ricevere un posto più glorioso nell'eredità celeste, quanto più dovresti tu evitare l'adulterio e abbracciare la continenza

⁹⁵ Ambrogio, I doveri del clero, I, 50, 258 (PL 16/2, 104A-105A)

⁹⁶ Gerolamo, Contro Gioviniano, I, 34 – PL 23, 257.

⁹⁷ PL 30, 159c-d.

*non per timore di risplendere di meno nel Regno di Dio, ma per paura di bruciare nella Geenna di fuoco”.*⁹⁸

6. Concludiamo questa breve panorama dei Padri Latini, citando il **‘Breviatio Ferrandi’ (ca. 546)**, che raccoglie insieme 232 canoni orientali e occidentali sotto la forma di ‘breviario’, senza trovare in essi nessuna contraddizione, anzi attestando la profonda armonia esistente tra Oriente ed Occidente. Essa e’ fatta dal Diacono Ferrando, che appartiene alla Chiesa di Cartagine. Questa Chiesa era nella sfera di Bisanzio, quindi l’interpretazione di questi canoni fatta da un chierico di Cartagine e’ da tenere nella dovuta considerazione: sarebbe stato difficile per un chierico di una tale Chiesa scrivere qualcosa in dissintonia con Costantinopoli.

In questa lista di 232 canoni ve ne sono alcuni che si riferiscono direttamente alla continenza sacerdotale. Essi suonano cosi’:

“16. I Vescovi, Presbiteri e Diaconi devono astenersi dall’aver relazioni con le loro mogli (Concilio di Cartagine, can. 1, Concilio di Zelleo).

Nessuno deve permettersi di rifiutare la comunione dalle offerte consacrate da un Presbitero sposato (Concilio di Gangres, can. 4).

98. Se un Presbitero si sposa, deve essere depresso; se e’ colpevole di fornicazione, deve fare penitenza (Concilio di Neocesarea, can. 1).

122. Nessun chierico deve vivere con donne di fuori (Concilio di Nicea, can. 3; Concilio di Cartagine, sotto Grato, can. 3; Concilio generale di Cartagine”).

129 Quando raggiungono la puberta’, i lettori devono essere obbligati o a sposarsi o a fare solenne promessa di continenza (Concilio di Cartagine, can. 27)”.⁹⁹

E’ da osservare che questo “Breviatio Ferrandi” non solo risolve l’interpretazione del Concilio di Gangres in favore della continenza sacerdotale degli sposati per il fatto che con il canone 16 mette insieme sia il Concilio di Cartagine, che quello di Gangres, ma appare anche in piena sintonia con il Codice di Giustiniano che e’ dello stesso periodo. Quindi tutti e due possono essere portati a testimonianza della disciplina commune esistente tra Oriente ed Occidente prima del II Concilio Trullano del 691.

6. CONCLUSIONI STORICHE SULLA CONTINENZA SACERDOTALE SIA IN ORIENTE CHE IN OCCIDENTE

Da quanto detto fino ad ora risulta che la disciplina del celibato/continenza non e’ il frutto di una legislazione voluta e imposta dalla Chiesa Latina a partire dal secolo IV in contraddizione col dettato apostolico e in opposizione alla Chiesa Orientale, che invece avrebbe mantenuto lo spirito apostolico e sarebbe stato molto piu’ liberale. La disciplina della continenza sacerdotale e’ storicamente antichissima, ha radici bibliche ed e’ sempre stata affermata dalla Chiesa Greca, ancora piu’ che dalla Chiesa Latina. I Papi la hanno confermata e rafforzata con la loro autorita’, ma in definitiva essi non

⁹⁸ Agostino, De coniugis adulterinis, II, 20, 22.

⁹⁹ PL 67, 950b-c, 954c, 954d-55a, 956a-b, 956c.

hanno fatto altro che riconoscere e rafforzare una disciplina ormai in grande onore in tutta la Chiesa e soprattutto in Oriente.

Questo panorama della continenza sacerdotale che spazia dalle origini quasi fino alla fine del secolo VII si può sintetizzare nel modo seguente:

- Accettazione comune della continenza sacerdotale.
- Comune riconoscimento dei fondamenti biblici della disciplina del celibato/continenza sacerdotali.
- Proibizione di accedere agli Ordini Sacri ai risposati, ai divorziati, e a coloro che si sono sposati con divorziate, prostitute o adultere.
- Il matrimonio dopo l'Ordinazione non è ammesso per nessuno: Diaconi, Sacerdoti e Vescovi.
- Espulsione ritenuta da tutti legittima per coloro (Vescovi, Sacerdoti e Diaconi) che dopo aver ricevuto gli Ordini sacri generano figli.
- Bisogna ammettere che anche nei primi sette secoli della Chiesa si trovano molti trasgressori della legge del celibato/continenza, ma bisogna anche dire che essi sono da tutti ritenuti dei trasgressori, cioè colpevoli di aver compiuto un'azione cattiva, quindi meritevoli di punizione.
- Coloro che propongono l'abolizione della continenza sacerdotale fanno che propongono qualcosa che va contro una disciplina antichissima, per cui trovano l'opposizione sia della Chiesa Latina che della Chiesa Greca.

CAPITOLO 4

IL CAMBIAMENTO DELLA DISCIPLINA SACERDOTALE IN ORIENTE: IL II CONCILIO TRULLANO (691)

Il Concilio Trullano II rappresenta il crinale di separazione tra Chiesa Orientale e Chiesa Occidentale per quanto riguarda la disciplina del celibato/continenza sacerdotali. Ci è impossibile addentrarci in tutte le motivazioni storiche che hanno favorito la legislazione trullana del 691. Sia sufficiente dire che l'unità di dottrina e di disciplina tipica della Chiesa Latina per via della vigilanza del Patriarcato di Roma, non trovava il corrispondente nella Chiesa Greca in generale, soprattutto a riguardo della disciplina, che molte volte era lasciata alla responsabilità della Chiesa locale. Era logico che gli abusi inevitabili verso la disciplina della continenza sacerdotale trovassero correzione molto più decisa in Occidente che in Oriente. Di conseguenza nella Chiesa Orientale gli abusi dei matrimoni dei Presbiteri e dei Diaconi contratti prima dell'ordinazione venivano sempre di più ritenuti inevitabili data la debolezza umana, e rifiutati con sempre minore forza.

Il secondo Concilio di Trullo fu convocato dall'imperatore Giustiniano II, che nel frattempo si era mostrato preoccupato dello stato contraddittorio in cui viveva buona parte del clero in Oriente, e voleva dare a questa e ad altre realtà ecclesiali una base legale. A questo scopo vennero approvati 102 canoni, che furono poi aggiunti al Vecchio Syntagma, che divenne così il Syntagma adactum, l'ultimo Codice della

Chiesa bizantina”.¹⁰⁰ La disciplina del celibato e della continenza sacerdotale e’ stata fissata in sette canoni (3, 6, 12, 13, 26, 30, 48), come segue:

- Il can. 3 decide che tutti coloro che dopo il battesimo hanno contratto un secondo matrimonio o abbiano vissuto in concubinato, come anche coloro che avevano sposato una vedova, una divorziata, una prostituta, una schiava o un’attrice non possono diventare ne’ Vescovi, ne’ Sacerdoti, ne’ Diaconi.¹⁰¹
- Il can. 6 dispone che ai sacerdoti e ai diaconi non e’ lecito contrarre matrimonio dopo l’ordinazione.¹⁰²
- Il can. 12 ordina che i vescovi non possono, dopo la loro ordinazione, coabitare con le loro mogli e perciò non possono piu’ usare del matrimonio.

¹⁰³

¹⁰⁰ Stickler A.M., op. cit. pp. 42-46.

¹⁰¹ CANON III.

“Siccome il nostro pio e amato imperatore ha chiesto nel suo discorso a questo santo ed ecumenico concilio che coloro che appartengono ai ranghi del clero, e attraverso i quali gli uomini ricevono le grazie dei Sacramenti, siano resi puri e irreprensibili ministri, degni del sacrificio spirituale del grande Iddio, che e’ allo stesso tempo vittima e pontefice, e che siano purificati da ogni macchia derivante dai loro matrimoni illeciti; siccome d’altra parte, coloro che appartengono alla santa Chiesa Romana vogliono seguire la disciplina severissima, mentre quelli che appartengono a questa citta’ imperiale protetta da Dio vogliono seguire la regola dell’umanita’ e della accondiscendenza, noi abbiamo messo insieme queste due tendenze cosi’ che la mansuetudine non cada nel lassismo e l’austerita’ non cada nell’insoddisfazione, considerando soprattutto che le colpe di tantissime persone sono frutto di ignoranza.

Decidiamo che i chierici che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio, e che, essendo schiavi del peccato non si sono corretti entro il 15 gennaio scorso, in occasione della quarta indizione iniziata nell’anno 6109, siano canonicamente condannati e deposti.

Invece coloro che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio ma hanno riconosciuto il loro bene spirituale prima del nostro incontro, ed hanno rinunciato da loro stessi a tale male interrompendo tale strana e illegittima unione, come pure coloro la cui seconda moglie e’ morta, o sono ritornati al Signore da loro stessi, ritornando alla pratica della castita’, e hanno fatto di tutto per dimenticare le loro iniquita’ del passato; se tali chierici sono Presbiteri, Diaconi o Suddiaconi, e’ stato deciso che facciano penitenza e siano poi privati di ogni funzione sacerdotale o altra attivita’. Essi possono ancora prendere parte agli onori della Sede, e possono ancora stare nei posti occupati da coloro che sono del loro rango. Si accontentino di tale ordine di precedenza, e implorino da Dio il perdono per la loro iniquita’ commessa per ignoranza. Sarebbe davvero irragionevole benedire gli altri quando si ha bisogno di curare le proprie ferite.

Coloro che hanno avuto una sola moglie, ma che era vedova, e anche i Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi che, dopo l’ordinazione, hanno contratto un matrimonio illegittimo, dopo una breve sospensione dalle funzioni sacre e dopo aver fatto penitenza, possono ritornare ai loro ranghi, senza aver pero’ diritto a promozioni. Naturalmente devono aver prima dissolto quel matrimonio illegittimo...”

¹⁰² CANONE VI.

“Siccome e’ stabilito nei canoni apostolici che, “tra quelli che sono entrati nel clero da celibi, solo i lettori e i cantori possono sposarsi”, anche noi, rispettando tale prescrizione, determiniamo che d’ora in avanti nessun Suddiacono, diacono o Presbitero possa contrarre matrimonio dopo la sua ordinazione, e che se uno di loro si permette una tale audacia sia deposto. E se qualcuno di coloro che entrano a far parte del clero desidera sposarsi con un matrimonio legittimo prima che sia ordinato Suddiacono, lo possa fare”.

¹⁰³ CANONE XII.

“Siamo venuti inoltre a sapere che in Africa, in Libia e in altri posti i vescovi amatissimi da Dio non cessano dal vivere con le loro mogli anche dopo la loro consacrazione, causando cosi’ grave scandalo e offesa tra il popolo. Siccome e’ nostra responsabilita’ che tutto venga fatto a bene del gregge che ci e’ stato affidato, ci e’ sembrato che d’ora in poi niente di tutto cio’ debba ancora accadere. Diciamo cio’ non per abolire o cambiare le cose che sono state decise dagli Apostoli, ma per procurare la salute del popolo e per migliorare le cose, e perche’ lo stato ecclesiastico non ne soffra in nessun modo. Infatti il divino Apostolo dice: “Fate tutto a Gloria di Dio, non date motivo di inciampo ne’ ai Giudei ne’ ai Greci, ne’ alla Chiesa di Dio; cosi’ come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio, ma quello dei molti, perche’ giungano a salvezza. Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo”. Ma se qualcuno e’ stato trovato a trasgredire queste prescrizioni, sia deposto”.

- Il can 13 stabilisce che, contrariamente alla prassi romana che proibisce l'uso del matrimonio, i Sacerdoti, i Diaconi, e i Suddiaconi nella Chiesa Orientale possono, in forza di antiche prescrizioni apostoliche, convivere con le loro spose e prestare il debito coniugale eccetto nei tempi in cui prestano il servizio all'altare e celebrano i sacri ministeri, perché in questo periodo devono essere continenti – A conferma di questa nuova disposizione si cita il Concilio di Cartagine. Si decreta che coloro che si oppongono a questa decisione, devono essere deposti dal servizio sacerdotale. Questo canone, con la sua rottura con il passato e con la Chiesa di Roma, dimostra con estrema chiarezza che la disciplina della continenza sacerdotale era stata tenuta in onore fino a quel tempo sia in Occidente che in Oriente:

*“Siccome sappiamo che e' stato sempre insegnato che e' regola della Chiesa Romana che coloro i quali sono ritenuti degni di essere promossi al Diaconato o al Presbiterato promettano di non coabitare piu' con le loro mogli, noi invece seguendo l'antica regola della perfezione e disciplina apostolica, vogliamo che il matrimonio legittimo di coloro che sono costituiti negli Ordini Sacri rimanga d' ora in poi fermo, in nessun modo permettendo che le loro unioni vengano sciolte, e che essi siano privati del mutuo rapporto al tempo conveniente. Per cui, se qualcuno e' stato ritenuto degno di essere ordinato Suddiacono o Diacono o Presbitero, questi non e' assolutamente impedito dall'essere ammesso a tale rango ecclesiastico, anche se dovesse poi vivere con la sua legittima moglie. E neppure si deve domandargli al momento della sua ordinazione che egli prometta di astenersi dal legittimo rapporto con sua moglie, altrimenti noi recheremmo offesa al matrimonio che e' stato costituito da Dio e benedetto dalla sua presenza, come appunto dice il Vangelo: “Cio' che Dio ha unito l'uomo non puo' dividere” e ancora: “Sei tu legato ad una donna? Non cercare di essere sciolto”. Tuttavia noi sappiamo, come e' stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la preoccupazione della vita onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i Diaconi e Presbiteri devono astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio all'altare. In modo tale che anche noi osserviamo cio' che ci e' stato consegnato dagli Apostoli e preservato da un'antica tradizione, sapendo che c'e' un tempo per tutte le cose e particolarmente per il digiuno e la preghiera. E' doveroso infatti che coloro che assistono all'altare divino siano del tutto continenti quando trattano le cose sante, in modo che possano ottenere da Dio cio' che essi chiedono con sincerita'. Percio' chiunque si permettera' di privare, contrariamente ai Canoni Apostolici, coloro che sono negli Ordini Sacri, suddiaconi, diaconi e presbiteri della coabitazione e del rapporto con le loro legittime mogli, sia deposto. Allo stesso modo se un Presbitero o Diacono, rimanda la sua moglie con il pretesto della pietà sia escluso dalla comunione; e se persiste, sia deposto”.*¹⁰⁴

- Il can. 26 decreta che un Sacerdote che per ignoranza ha contratto un matrimonio illecito debba accontentarsi della sua prima posizione, ma deve astenersi da ogni ministero sacerdotale. Un tale matrimonio deve essere disciolto e ogni comunione con questa sposa e' proibita.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Il Concilio di Trullo, can. XIII.

¹⁰⁵ CANONE XXVI.

- Il can. 30 permette che coloro che col reciproco consenso vogliono vivere continenti non devono vivere insieme; cio' vale anche per i Sacerdoti che dimorano in paesi barbari (come tali si intendono i sacerdoti che vivono nella Chiesa occidentale). Questo impegno assunto e' pero' una dispensa che si accorda ai detti Sacerdoti solo per la loro pusillanimita' e per i costumi da cui sono circondati.¹⁰⁶
- Il can. 48 comanda che la sposa del Vescovo, che dietro reciproco consenso e' separata, deve entrare in un monastero dopo l'ordinazione di lui ed essere mantenuta dal vescovo. Ma essa puo' essere anche promossa diaconessa.¹⁰⁷

Come si puo' notare la maggior parte dei canoni sono in piena sintonia con la disciplina universale fino allora da tutti accettata. Il che significa che la disciplina allora in uso era ben conosciuta da tutti anche in Oriente e da nessuno messa in discussione, eccetto che su un punto, che per la prima volta viene legiferato con uno strappo evidente contro tutta la tradizione della Chiesa primitiva. In altre parole, da una parte si accetta l'esigenza della continenza sacerdotale come principio fondamentale degli Ordini sacri, e come conseguenza:

- a. Si impedisce l'accesso agli Ordini Maggiori ai risposati, ai divorziati, e a coloro che si sono sposati con divorziate, prostitute o adultere.
- b. Si proibisce il matrimonio dopo l'Ordinazione per chiunque e' stato ammesso al Diaconato, Presbiterato ed Episcopato;
- c. Si decreta l'espulsione per coloro che dopo aver ricevuto gli Ordini sacri generano figli.

Dall'altra si concede a coloro che hanno ricevuto gli Ordini sacri da sposati l'uso del matrimonio. Questa e' l'unica differenza tra la disciplina della Chiesa Orientale e della Chiesa Occidentale a riguardo della continenza sacerdotale. Da notare che lo si concede ben sapendo che in Occidente non e' lecito, che e' contro la prassi di Roma, e questa prassi viene accettata come legittima entro i confini della Chiesa Latina.

“Se un presbitero ha contratto un matrimonio illecito per ignoranza, egli ritiene il suo posto in cattedrale, come abbiamo definito nei sacri canoni, pero' deve astenersi da ogni funzione sacerdotale. Per tale chierico e' sufficiente che abbia ricevuto il perdono. Non e' consentito benedire a chi deve curare le proprie ferite. Benedire significa infatti santificare. Chi pero' non ha ricevuto tale santita' a causa di un delitto commesso per ignoranza, come la puo' dare agli altri? Pertanto egli non puo' benedire ne' in pubblico ne' in privato, non puo' distribuire il Corpo di Cristo e non puo' compiere nessun'altra funzione ministeriale. Sia contento del suo posto di onore, e domandi al Signore la grazia che il suo peccato di ignoranza venga perdonato. E' chiaro che tale matrimonio sbagliato deve essere dissolto, e che il chierico non puo' avere piu' nessuna relazione coniugale con la donna a causa della quale e' stato privato dell'esercizio del sacerdozio”.

¹⁰⁶ CANONE XXX.

“Volendo che tutte le cose siano fatte per l'edificazione della Chiesa, abbiamo deciso di prenderci cura anche dei sacerdoti che vivono nelle terre barbare. Se essi dunque pensano che debbano fare di piu' di quanto i Canoni Apostolici dicono a proposito di non mandare via le mogli con la scusa della pietà e della religione, e di fare di piu' di quanto viene comandato, e conseguentemente si astengono dalla coabitazione dopo comune consenso con le loro mogli, noi decretiamo che essi non debbano piu' in nessun modo coabitare con loro, in modo che possano darci una prova perfetta della loro promessa. Sia chiaro che noi abbiamo concesso cio' solo a causa della loro ristrettezza mentale, e delle loro abitudini estranee ed incerte”.

¹⁰⁷ CANON XLVIII.

“La moglie di chi e' promosso alla dignita' episcopale, deve essere separata dal marito per mutuo consenso, e dopo la sua ordinazione e consacrazione all'episcopato essa deve entrare in un convento distante dall'abitazione del vescovo, e li' le si provveda dalla mensa del vescovo. Se viene ritenuta degna, essa puo' essere promossa alla dignita' di una diaconessa”.

Come e' stato giustificata una tale concessione? Il Concilio Trullano non puo' richiamarsi a nessun Concilio che abbia legiferato in favore dell'uso del matrimonio dopo l'Ordinazione sacra. Si richiama semplicemente "all'antica regola di stretta osservanza e alla disciplina apostolica", senza pero' portare nessuna prova di un Concilio a favore di cio'. L'unico Concilio a cui si appella e' il Concilio di Cartagine, che viene citato in modo sbagliato, attribuendogli un significato assolutamente contrario alla mente dei Padri che l'hanno decretato.

Infatti il Concilio Trullano, mettendo insieme vari testi del Concilio di Cartagine, scrive a proposito dei Diaconi e dei Presbiteri, al can. 13:

"Tuttavia noi sappiamo, come e' stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la preoccupazione della vita onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i Diaconi e Presbiteri devono astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio all'altare. In modo tale che anche noi osserviamo cio' che ci e' stato consegnato dagli Apostoli e preservato da un'antica tradizione, sapendo che c'e' un tempo per tutte le cose e particolarmente per il digiuno e la preghiera. E' doveroso infatti che coloro che assistono all'altare divino siano del tutto continenti quando trattano le cose sante, in modo che possano ottenere da Dio cio' che essi chiedono con sincerita'. Percio' chiunque si permettera' di privare, contrariamente ai Canoni Apostolici, coloro che sono negli Ordini Sacri, Suddiaconi, Diaconi e Presbiteri della coabitazione e del rapporto con le loro legittime mogli, sia deposto. Allo stesso modo se un Presbitero o Diacono, rimanda la sua moglie con il pretesto della pieta' sia escluso dalla comunione; e se persiste, sia deposto".

Tuttavia cio' che il Concilio di Cartagine disse e' differente. Ne canoni 3 e 4 si legge quanto segue:

"CANONE III. Sulla continenza.

Il vescovo Aurelio disse: Quando nei Concili passati fu considerato il problema della continenza e della castita', quei tre gradi, che sono legati assieme alla castita' da un vincolo speciale a causa della loro consacrazione, vale a dire i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, e' sembrato bene che i Capi Sacri, i Presbiteri come pure i Leviti, vale a dire coloro che servono ai divini sacramenti, debbano essere completamente continenti, in modo tale che siano capaci di chiedere con sincerita' di cuore cio' che cercano dal Signore. In tal modo cio' che gli Apostoli hanno insegnato e l'antichita' ha conservato, noi pure lo osserviamo.

CANONE IV: Sui vari ordini che devono astenersi dalle loro mogli.

FAUSTINO, il Vescovo della Chiesa Potentina, nella provincia del Piceno, legato di Roma, disse: sembra bene che il Vescovo, il Presbitero e il Diacono, cioe' tutti coloro che confezionano i sacramenti, osservino la modestia e si astengano dalle loro mogli. – Tutti i vescovi dissero: e' giusto che tutti coloro che servono all'altare osservino la pudicizia dalle donne".¹⁰⁸

Come si vede il Concilio di Cartagine aveva in mente una legislazione uguale sia per i Vescovi, che per i Sacerdoti e i Diaconi: questa legislazione era la continenza

¹⁰⁸ Cf. Nota 86.

assoluta. Invece cambiando la versione originale dei testi, il Concilio Trullano II e' arrivato alla conclusione esattamente opposta per quanto riguarda i Sacerdoti e i Diaconi e per di piu' attribuendola agli Apostoli, cio' che e' assolutamente contrario alla mente dei Padri di Cartagine. Questa formulazione del Concilio Trullano ha fatto diventare prassi legale, cio' che fino allora era una deviazione dagli insegnamenti apostolici e della Tradizione. Nel corso dei secoli essa e' diventata la presentazione ufficiale della disciplina orientale a riguardo della continenza sacerdotale. Se dal punto di vista legale l'attuale prassi orientale e' giustificata, non lo e' invece dal punto di vista storico e teologico, anche perche' questa posizione non riesce a spiegare come nella stessa Chiesa Orientale vi sia la proibizione assoluta per il Vescovo di avere relazioni sessuali con la moglie, e come per il Vescovo, il sacerdote e il diacono sia assolutamente proibito accedere alle nozze dopo l'Ordinazione.

Il Concilio di Trullo e' importantissimo perche' sia positivamente che negativamente conferma la realta' della disciplina precedente sia orientale che occidentale. Ci si puo' domandare: per quale motivo il Concilio di Trullo ha permesso ai Sacerdoti e Diaconi sposati l'uso del matrimonio gia' contratto? Perche' ha letto il Concilio di Cartagine in modo sbagliato? E' stato fatto volontariamente o no? E se e' stato fatto volontariamente, poteva la Chiesa Orientale fare questo? Quest'ultima e' una questione grave e molto dibattuta. Di fatto questa decisione e' stata presa, e la Chiesa Occidentale ha solo in seguito preso atto di cio', approvando solo i canoni che non erano contrari alla prassi romana, e con riluttanza ha preso atto dei canoni contrari.

Pur non approvando la procedura seguita e le conclusioni raggiunte, a noi sembra che la preoccupazione del Concilio Trullano era di salvaguardare per quanto possibile la continenza sacerdotale.¹⁰⁹ Non si puo' spiegare diversamente la legislazione ferrea a proposito dei Vescovi di mantenere la continenza sacerdotale, e la proibizione assoluta per i Sacerdoti e i Diaconi celibi di accedere al matrimonio, e anche l'obbligo dei Sacerdoti di non avere contatti con le loro moglie nel tempo del loro servizio sacerdotale: quest'ultimo obbligo, che ha spinto i sacerdoti alla sola celebrazione domenicale, e' in diretta collisione con la prassi antica e anche con il desiderio attuale della Chiesa Orientale di promuovere la celebrazione eucaristica quotidiana.

A noi sembra che e' proprio il desiderio di proteggere la continenza sacerdotale, sia pure per una via non accettata dalla Chiesa Occidentale, che fa sentire unite le due Chiese nell'esaltazione del sacerdozio ministeriale. Sara' il Signore, con vie a lui solo note, a indicare la soluzione di questa discrepanza tra Chiesa Orientale e Chiesa Occidentale.

¹⁰⁹ In riferimento al valore canonico del Canone 13 del II Concilio Trullano, e della reazioni dei Papi ad esso, cf. Roman Cholij, op. cit, pp. 179-192.

CAPITOLO 5

LA CHIESA LATINA SCEGLIE IL CELIBATO COME UNICO MODO DI VIVERE LA CONTINENZA SACERDOTALE

Dopo il Concilio Trullano II, la storia indica una separazione sempre piu' evidente tra la disciplina delle due Chiese. Cio' non vuol dire che non ci fossero abusi nella Chiesa Occidentale: infatti, assieme alle belle testimonianze dei grandi ordini monastici e di tanti santi del clero secolare, bisogna ricordare gli abusi che nel medioevo hanno raggiunto il vertice nel periodo delle investiture, sotto il Papa Gregorio VII. Questa situazione deplorabile ha pero' portato la Chiesa a reagire e ad orientarsi sempre di piu' verso la scelta del celibato come forma unica di accesso al Sacerdozio ministeriale. Cio' e' avvenuto soprattutto a partire dal Concilio Lateranense II.

1. Il Concilio Lateranense II

Questo Concilio nell'intento di rafforzare la riforma gregoriana, prese la decisione di dichiarare non solo illeciti, ma anche invalidi i matrimoni tentati dai chierici che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori. Al can. 7 esso dice:

*“Seguendo la strada percorsa dai nostri predecessori i Vescovi Romani Gregorio VII, Urbano e Pascale, noi ordiniamo che nessuno deve ascoltare le Messe di coloro di cui e' risaputo che hanno mogli o concubine. Infatti, affinche' la legge della continenza e della purezza che piace a Dio sia diffusa tra le persone ecclesiastiche e tra coloro che hanno ricevuto gli ordini Sacri, noi decretiamo che i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, i Suddiaconi, i canonici regolari, i monaci, i fratelli laici professi che hanno avuto la sfrontatezza di prendere moglie e di trasgredire in tal modo questo santo precetto, devono separarsi dalle loro compagne. Noi infatti non possiamo riconoscere come matrimonio cio' che e' stato chiaramente contratto contro la legge ecclesiastica. Inoltre, dopo che si sono separati l'uno dall'altra, devono fare una penitenza proporzionata a tale comportamento oltraggioso”.*¹¹⁰

Questo Concilio e' stato a torto ritenuto l'istitutore del celibato. In realta' esso ha dichiarato semplicemente nulli i matrimoni tentati dai chierici maggiori. Fino ad allora questi matrimoni erano stati ritenuti illeciti, ma validi. Da allora in avanti, l'accesso agli Ordini Maggiori da parte degli sposati, pur non essendo proibito dal Concilio Lateranense II, fu reso sempre piu' difficile. Difatti anche dopo questo Concilio si ebbe, sia pure in misura sempre minore, l'accesso agli Ordini Sacri da parte degli sposati, che peraltro venivano richiamati con chiarezza a non usare il matrimonio in ossequio alla tradizione della Chiesa. Il Concilio Lateranense IV infatti decreto' al can. 14 quanto segue:

“14 Sull'incontinenza clericale.

Perche' la morale e il comportamento dei chierici vengano adeguatamente riformati, bisogna fare in modo che essi, in modo particolare coloro che hanno

¹¹⁰ Cf. can. 7 Conc. Lateranen. II, in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Freiburg im Breisgau: Herder, 1962) 174.

ricevuto gli Ordini Sacri, si sforzino di vivere una vita continente e casta. Siano consapevoli di ogni vizio che comporta la lussuria, in modo particolare quello per cui la collera di Dio venne giù dal cielo per colpire i figli della disobbedienza, in modo tale che essi siano degni di svolgere il loro ministero davanti a Dio Onnipotente con cuore puro e corpo senza macchia. Affinche' la facilità nel ricevere il perdono non diventi un incentivo al peccato, noi decretiamo che coloro che sono stati colti nel vizio dell'incontinenza devono essere puniti secondo le sanzioni canoniche, in proporzione alla gravità dei loro peccati. Noi ordiniamo che tali sanzioni siano effettivamente e strettamente osservate, affinche' coloro che non sono trattenuti dal male dalla paura di Dio, possano almeno astenersi dal peccato a causa della punizione temporale. Per cui chiunque e' stato sospeso per questa ragione e si permette di celebrare i sevizi divini, deve non solo essere privato di tutti i benefici ecclesiastici, ma a causa di questa doppia colpa, deve essere depresso in perpetuo. I prelati che hanno la presunzione di proteggere queste persone nella loro debolezza, in modo particolare se cio' avviene per denaro o altro vantaggio temporale, sono soggetti alla stessa punizione”.

Cio' che fu fatto dal Concilio Lateranense II era un aiuto nella linea di un rafforzamento della continenza sacerdotale. I risultati ottenuti furono incoraggianti, ma non definitivi, e la problematica di una maggiore protezione della continenza sacerdotale rimase sul tappeto fino al Concilio di Trento.

2. Il Concilio di Trento

Durante gli anni della riforma non furono pochi gli imperatori, i re, i principi e autorevoli uomini di Chiesa che perorarono la causa dell'abolizione del celibato, trovando pero' sempre resistenza all'interno della Chiesa Cattolica. Una commissione istituita dal Papa per trattare questa questione venne, a motivo di tutta la tradizione cattolica, alla conclusione di non poter rinunciare in nessun modo all'impegno del celibato, riferendosi espressamente alle disposizioni del Concilio di Cartagine ¹¹¹. E' da notare che in questo contesto, come fa notare Stickler, “...I padri del concilio di Trento non solo rinnovarono tutti gli obblighi rispettivi¹¹², ma si rifiutarono anche di dichiarare la legge del celibato della Chiesa Latina una legge puramente ecclesiastica, come si erano rifiutati di comprendere la Madonna nella legge universale del peccato originale”¹¹³. Il canone che si riferisce piu' direttamente alla legge del celibato e' il nono della sessione 24ma. Esso riafferma quanto gia' stabilito dal Concilio Lateranense II, con termini piu' apodittici. Esso decreta:

“Se uno dice che i chierici costituiti negli Ordini Sacri, o i Chierici Regolari, che hanno professato i voti solenni, possono contrarre matrimonio, e che tale matrimonio e' valido nonostante la legge ecclesiastica o il voto; e che il contrario non e' nient'altro che la condanna del matrimonio; e che coloro che sentono di non avere il dono della castità, possono contrarre matrimonio, anche se hanno fatto i voti, sia anatema”.

¹¹¹ Cf. Concilium Tridentinum, ed. Goerresiana, T. IX, p. 6, 425-70

¹¹² Cf. Concilio di Trento, XXIII Sessione, I Capitolo.

¹¹³ Cf. Stickler Alfons M., op.cit., pp. 34-35.

Tuttavia la decisione piu' importante e radicale per la salvaguardia della continenza sacerdotale fu la decisione di iniziare i seminari diocesani per la preparazione di candidati celibi al sacerdozio.

*“.... Il Santo Concilio decreta che tutte le cattedrali e le chiese metropolitane e le chiese piu' grandi siano obbligate, ciascuna secondo le proprie possibilita' e la grandezza della diocesi, a fare in modo che un certo numero di ragazzi della loro citta' e diocesi siano educati nella religione e introdotti nella disciplina ecclesiastica..... essi siano raccolti, in un collegio situato vicino a dette chiese, o in altro posto adatto scelto dal vescovo”.*¹¹⁴

La decisione fu cosi' provvidenziale e positiva, che offerse cosi' numerosi candidati celibi agli Ordini sacri, che in pratica non fu piu' necessario ricorrere a uomini sposati come candidati agli ordini Sacri. In pratica fu il Concilio di Trento a confermare il celibato come forma piu' adatta e nobile di osservare la continenza sacerdotale, da sempre richiesta dalla Chiesa ai suoi ministri sacri. Da allora si affermo' definitivamente il concetto di celibato, che comporta l'accesso agli ordini sacri solo per coloro che sono liberi da vincoli matrimoniali e promettono la rinuncia perpetua al matrimonio.¹¹⁵

3. Il Concilio Vaticano II

La riconferma della legge del celibato sacerdotale viene fatta dal Vaticano II nel contesto del Decreto Conciliare sui Sacerdoti.

Il N. 16 della *Presbyterorum Ordinis* (PO)¹¹⁶ parla in modo specifico del celibato, (o “continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli”) per riconfermarne la validita'

¹¹⁴ Cf. Concilio di Trento, XXIII Sessione, Capitolo XVIII.

¹¹⁵ Cf. Il Concilio di Trento, XXIII Sessione, Capitolo XIII: “Chi puo' essere ordinato Suddiacono e Diacono; i loro obblighi; nessuno puo' ricevere due ordini sacri nello stesso giorno. - Possono essere ordinati al Suddiaconato e al Diaconato coloro che hanno buone testimoniali, che sono gia' stati approvati agli ordini minori, e sono istruiti nelle lettere e nelle materie che riguardano l'esercizio degli ordini. Devono sperare e pregare di essere capaci, con l'aiuto di Dio, di vivere in continenza, devono servire le chiese a cui sono stati assegnati, devono sapere cio' che e' veramente conveniente al loro stato di servitori dell'altare, devono ricevere la Santa Comunione almeno la domenica e nei giorni di festa.....”

¹¹⁶ Cf. *Presbyterorum Ordinis* N. 16: “La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni gioiosamente abbracciata e lodevolmente osservata da non pochi fedeli, è sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita sacerdotale. Essa è infatti segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale, nonché fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo. Essa non è certamente richiesta dalla natura stessa del Sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa primitiva e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i Vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti Presbiteri coniugati: per questo il nostro Sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il Presbiterato quando erano nello stato matrimoniale a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato.

Il celibato, comunque, ha per molte ragioni un rapporto di convenienza con il sacerdozio. Infatti la missione sacerdotale è tutta dedicata al servizio della nuova umanità che Cristo, vincitore della morte suscita nel mondo con il suo Spirito, e che deriva la propria origine « non dal sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma da Dio» (Gv 1,13). Ora, con la verginità o il celibato osservato per il regno dei cieli, i

come legge della Chiesa Latina e per invitare tutti i sacerdoti a seguirlo con generosità'. In questo contesto esso fa due affermazioni molto importanti, che però contrariamente alle intenzioni del Vaticano II, possono dare l'impressione che la legge del celibato possa subire un'evoluzione in futuro. Esse esigono quindi una spiegazione.

1. **La prima affermazione** riguarda la non essenzialità del celibato nei confronti del sacerdozio. Il N. 16 dice:

“La perfetta e perpetua continenza..... Essa non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa primitiva e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i Vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti Presbiteri coniugati.....: per questo il nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il Presbiterato quando erano nello stato matrimoniale a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato...”

Per alcuni, queste parole, sono motivo di grande “speranza” per il cambiamento di una disciplina che essi ritengono ormai obsoleta. Infatti, essi dicono, se è vero che il celibato non è essenziale al sacerdozio, allora il mantenimento del celibato come frutto di una legge imposta dalla Chiesa appare in tutta la sua precarietà storica. Allora è giusto rivederlo, se l'esperienza storica dice che sono più gli svantaggi che i vantaggi scaturiti da esso.

Per altri invece, queste parole sono motivo di grande ansietà perché sembrano vanificare la generosità di tutti quei ministri sacri che per due millenni si sono succeduti nella Chiesa vivendo con fedeltà e sacrificio il sacerdozio celibatario. Queste parole conciliari possono significare per loro il primo passo verso una

Presbiteri si consacrano a Dio con un nuovo ed eccelso titolo, aderiscono più facilmente a lui con un cuore non diviso si dedicano più liberamente in lui e per lui al servizio di Dio e degli uomini, servono con maggiore efficacia il suo regno e la sua opera di rigenerazione soprannaturale, e in tal modo si dispongono meglio a ricevere una più ampia paternità in Cristo.

In questo modo, pertanto, essi proclamano di fronte agli uomini di volersi dedicare esclusivamente alla missione di fidanzare i cristiani con lo sposo unico e di presentarli a Cristo come vergine casta evocando così quell'arcano spozalizio istituito da Dio, e che si manifesterà pienamente nel futuro per il quale la Chiesa ha come suo unico sposo Cristo. Essi inoltre diventano segno vivente di quel mondo futuro, presente già attraverso la fede e la carità, nel quale i figli della risurrezione non si uniscono in matrimonio.

Per questi motivi - fondati sul mistero di Cristo e della sua missione - il celibato, che prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli Ordini Sacri. Questo Sacro Sinodo torna ad approvare e confermare tale legislazione per quanto riguarda coloro che sono destinati al Presbiterato, avendo piena certezza nello Spirito che il dono del celibato, così confacente al sacerdozio della nuova legge, viene concesso in grande misura dal Padre, a condizione che tutti coloro che partecipano del Sacerdozio di Cristo con il Sacramento dell'Ordine, anzi la Chiesa intera, lo richiedano con umiltà e insistenza.....”..

possibile abolizione di un modo di vivere il sacerdozio che aveva ispirato tutta la loro vita.

In realta' quando la PO 16 dice che la perfetta e perpetua continenza, ossia il celibato, non e' richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, non intende dire che il celibato e il matrimonio dei sacerdoti sono da mettere sullo stesso piano e quindi sono ugualmente idonei all'esercizio del sacerdozio ministeriale. Infatti l'ipotesi che il sacerdote, una volta ordinato, possa sposarsi e' sempre stata rifiutata da tutta la legislazione ecclesiastica sia orientale che Latina. Il testo conciliare quindi intende semplicemente riferirsi alle due possibilita' di accesso al sacerdozio che sono state storicamente accettate dalla Chiesa, perche' ambedue fondate sulle Sacre Scritture: ossia la via celibataria, e la continenza sacerdotale per chi ha ricevuto gli Ordini sacri da sposato.

Invece ci si puo' chiedere: il Vaticano II, quando accenna alla tradizione della Chiesa Primitiva e delle Chiese Orientali pensa solo al fatto che anche gli sposati potevano legittimamente accedere al Sacerdozio, o anche alla legittimita' dell'uso del matrimonio da parte loro?

A me pare che l'intenzione del Concilio sia solo di affermare che anche gli uomini sposati possono legittimamente essere ordinati.

Per quanto riguarda la Chiesa primitiva, facciamo notare che il Vaticano II cita in nota I Tim. 3, 2-5, e Tit. 1, 6.¹¹⁷ Ora questa citazione non puo' essere fraintesa perche' il Vaticano II sa benissimo che tutta la Tradizione Patristica e soprattutto gli interventi di Papa Siricio e di Innocenzo I, hanno chiaramente spiegato questa richiesta dell'Apostolo come garanzia "propter futuram continentiam", cioe' come garanzia per la continenza da osservare dagli sposati che ricevevano gli Ordini Maggiori: quindi essi hanno visto in queste parole dell'Apostolo la richiesta della continenza sacerdotale per chiunque, sposato o celibe, si presentasse a ricevere gli Ordini Sacri.¹¹⁸

Per quanto riguarda invece il rimando alla tradizione delle Chiese Orientali, ci si puo' domandare: a quale tradizione si riferisce il Vaticano II? A quella sanzionata dal Concilio Trullano che, dissentendo da Roma, permette ai Sacerdoti e ai Diaconi sposati di usare del matrimonio o a quella prima del Concilio Trullano del 692, che vedeva la Chiesa Orientale e la Chiesa Latina pienamente in sintonia tra di loro? A me sembra che si riferisca ad entrambe.

La tradizione iniziata dal Concilio Trullano II e' ricordata da PO 16, che ricorda la differente disciplina che esiste nelle Chiese Orientali. PO 16 afferma:

¹¹⁷ Cf. *Presbyterorum Ordinis*, N. 16, nota 35.

¹¹⁸ Cf. Papa Siricio in Nota 76: "*Forse qualcuno pensa che cio' sia permesso perche' e' scritto: "non deve essere stato sposato che una sola volta" (I Tim. 3:2). Ma Paolo non stava parlando di un uomo che vuol continuare ad avere figli; egli parlava della continenza che uno dovrebbe osservare (propter futuram continentiam). Egli non accettava chi non dava sicurezza al riguardo e diceva: Desidero che tutti siano come me (I Cor. 7:7). E affermava ancora piu' chiaramente: Chi e' interessato solo in cose non spirituali, non potra' mai piacere a Dio. Ma i vostri desideri non sono nelle cose che non sono spirituali, ma nelle spirituali" (Rom. 8, 8-9); Cf Innocenzo I: Epist. Ad Vitricium episcopum Rothomagensem, IX, 12. PL 20, 475c-77a (JW 286); Innocenzo I: Epist. Ad Exuperium episcopum Tolosanum, I, 2. PL 20, 496b-98a (JW 293).*

“Essa non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa Primitiva e alla tradizione delle Chiese Orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i Vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti presbiteri coniugati: per questo il nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese Orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il presbiterato quando erano nello stato matrimoniale a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato”.

Secondo l'Enciclica “Sacerdotalis Coelibatus” di Paolo VI, in questo testo vi è un chiaro riferimento alla disciplina stabilita dal Concilio Trullano del 691.¹¹⁹

La tradizione della Chiesa dei primi sette secoli è ricordata dalla nota 36 della PO 16, quando cita l'Enciclica “Ad Catholici Sacerdotii” di Pio XI. Il motivo di questa nota è che Pio XI riconosce in questa Enciclica “...la disciplina diversa, legittimamente ammessa nella Chiesa Orientale”.¹²⁰ Tuttavia PO conosce fin troppo bene che, prima di questa frase, nella stessa Enciclica Pio XI esalta la perfetta armonia esistente nel quarto secolo tra la Chiesa Latina e la Chiesa Orientale per quanto riguarda i celibi e sposati che venivano ammessi agli Ordini Sacri. Sia l'una che l'altra categoria erano tenute ad osservare la continenza perfetta. La “Ad Catholici Sacerdotii” dice:

*“Né mancano testimonianze anche di illustri Padri Orientali, che esaltano l'eccellenza del celibato cattolico e che mostrano esservi stata allora, nei luoghi dove la disciplina era più severa, consonanza anche su questo punto tra la Chiesa Latina e l'Orientale. Sant'Epifanio alla fine dello stesso secolo IV attesta che il celibato già s'estendeva fino ai suddiaconi: "Colui che ancora vive nel matrimonio e attende ai figli, anche se sia marito di una sola donna, non viene tuttavia ammesso (dalla Chiesa) all'ordine di Diacono, di Presbitero, di Vescovo o di Suddiacono, ma colui soltanto che si sia separato dall'unica sua consorte o ne sia rimasto vedovo; il che si fa specialmente in quei luoghi dove i canoni ecclesiastici sono osservati con accuratezza”.*¹²¹

Ora il fatto che la Presbyterorum Ordinis abbia messo insieme queste due tradizioni (quella prima e quella dopo il Concilio Trullano del 691) e le abbia poi accumulate alla tradizione della Chiesa primitiva, significa che il Vaticano II ha voluto indicare ciò che esse hanno in comune, e non ciò che le separa le une dalle altre, altrimenti non avrebbe seguito questo tipo di rimando. Ora ciò che queste tre tradizioni avevano in comune è solo il fatto che ammettevano e

¹¹⁹ Il N. 38 dell'enciclica “Sacerdotalis Coelibatus” di Paolo VI legge: “Se altra è la legislazione della Chiesa Orientale in materia di disciplina celibataria del clero, come fu finalmente stabilito dal Concilio Trullano dell'anno 692 e come è stata apertamente riconosciuta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ciò è dovuto anche a una diversa situazione storica di quella parte nobilissima della Chiesa, alla quale situazione lo Spirito Santo ha provvidenzialmente e soprannaturalmente temperato il suo influsso. Noi profitiamo di questa occasione per esprimere la Nostra stima e il nostro rispetto a tutto il clero delle Chiese Orientali, e per riconoscere in esso esempi di fedeltà e di zelo che lo rendono degno di sincera venerazione”.

¹²⁰ Cf. Pio XI, “Ad Catholici Sacerdotii”, N. 44.

¹²¹ Ibidem.

ammettono gli sposati agli Ordini Sacri. Sembra quindi che sia da scartare l'idea che il Vat. II abbia voluto dire che il celibato non è richiesto dalla natura del sacerdozio, perché aveva in mente il tipo di sacerdozio instauratosi nella Chiesa Orientale dopo il Concilio Trullano. Con tutta probabilità esso aveva solo in mente la possibilità che anche gli sposati avevano e tuttora hanno di accedere al sacerdozio.

Questa interpretazione è ' in armonia con il "Direttorio sul Ministero e la Vita dei Sacerdoti" intitolato " Tota Ecclesia" e pubblicato dalla Congregazione del Clero nel 1994. Tale Direttorio, rimanda continuamente alla PO 16, e al numero 59 afferma che la disciplina della continenza perpetua trova le sue origini nei tempi apostolici. Per giustificare ciò, "Tota Ecclesia" cita l'insegnamento di S. Paolo e la legislazione dei Concili e dei Padri sia della Chiesa Latina che della Chiesa Orientale fino al Concilio di Trullo. In questo modo essa elimina l'idea che il rimando alle Chiese Orientali fatto nella PO 16 significhi l'accettazione della disciplina del Concilio del Secondo Concilio Trullano, come se fosse la base commune del sacerdozio della Chiesa universale. Citiamo dal N. 59:

"L'esempio è il Signore stesso il quale, andando contro quella che si può considerare la cultura dominante del suo tempo, ha scelto liberamente di vivere celibe. Alla sua sequela i discepoli hanno lasciato « tutto » per compiere la missione loro affidata (cf Lc 18, 28-30). Per tale motivo la Chiesa, fin dai tempi apostolici, ha voluto conservare il dono della continenza perpetua dei chierici e si è orientata a scegliere i candidati all'Ordine sacro tra i celibi (cf 2 Ts 2, 15; 1 Cor 7, 5; 9, 5; 1 Tm 3, 2.12; 5, 9; Tt 1, 6.8). (Nota 188)

(Nota 188) *Per l'interpretazione di questi testi, Cf. CONC. DI ELVIRA, (a. 300-305) cann. 27, 33; BRUNS HERM., Canones Apostolorum et Conciliorum saec. IV-VII II, 5-6; CONC. DI NEOCESAREA (a. 314), can. 1: Pont. Commissio ad redigendum CIC Orientalis, IX, 1/2, 74-82; CONC. ECUM. NICENO I (a. 325), can. 3: Conc. Oecum. Decr., 6; SINODO ROMANO (a. 386): ibid., (in Conc. di Telepte), 58-63; CONC. DI CARTAGINE (a. 390): Concilia Africae a. 345-525, CCL 149, 13. 133ss; CONC. TRULLANO (a. 691), cann. 3, 6, 12, 13, 26, 30, 48: Pont. Commissio ad redigendum CIC Orientalis, IX, 1/1, 125-186; SIRICIO, decretale Directa (a. 386): PL 13, 1131-1147; INNOCENZIO I, lett. Dominus inter (a. 405): BRUNS cit. 274-277; S. LEONE MAGNO, lett. a Rusticus (a. 456): PL 54, 1191. EUSEBIO DI CESAREA, Demonstratio Evangelica, 1 9: PG 22, 82 (78-83) - EPIFANIO DI SALAMINA, Panarion, PG 41, 868. 1024; Expositio Fidei, PG 42, 822-826".*

Che il Concilio poi non veda nell'uso del matrimonio il patrimonio comune della Chiesa Universale, è dimostrato dal fatto che, proprio là dove dimostra il più grande rispetto per l'attuale legislazione delle Chiese orientali che definisce 'legittima', ne sottolinea la differenza, che logicamente rimanda allo strappo del Concilio Trullano II, che ha obbligato la Chiesa Latina a non riconoscere questo Concilio come ecumenico.¹²² Esso dice infatti al N 16 dell PO: ".....il nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali...."¹²³

¹²² Cf. Cholij Roman, op. cit. pp. 179-192.

¹²³ Per confermare il suo rispetto verso l'attuale disciplina della Chiesa orientale, il N 16 della PO cita in nota una frase dell'enciclica "Ad catholici sacerdotii" di Pio XI che dice: "Non intendiamo però, che

Quindi il rimando alla “tradizione delle Chiese Orientali”, non puo’ essere utilizzato per affermare la possibilita’ dell’uso del matrimonio nell’esercizio degli Ordini Sacri, ma solo per affermare che il matrimonio non e’ un impedimento alla recezione del Sacerdozio. E’ molto probabile che solo in questo senso la P.O. 16 dica che la perfetta e perpetua continenza per il regno dei Cieli non e’ richiesta dalla natura stessa del sacerdozio. Queste parole in effetti non fanno altro che riassumere tutta la storia del celibato/continenza sacerdotali che ha visto per secoli sulla base della Sacra Scrittura celibi e sposati ricevere gli Ordini Sacri, ma tutti vincolati dall’osservanza della continenza sacerdotale, almeno per i primi sette secoli della Chiesa.

2. **La seconda affermazione** della PO 16 da spiegare riguarda il rapporto di intima convenienza tra celibato e Sacerdozio. La PO 16 infatti dice:

Il celibato, comunque, ha per molte ragioni un rapporto di convenienza con il sacerdozio.....Per questi motivi - fondati sul mistero di Cristo e della sua missione - il celibato, che prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli ordini sacri”.

Questa seconda frase vuole completare la precedente, ed essa pure riflette la storia del celibato/continenza, che ha visto alla fine prevalere il primo rispetto alla seconda. Essa sembra tuttavia a prima vista insufficiente allo scopo, perche’ una convenienza non e’ mai un assoluto per cui si possa giocare tutta la propria vita.

Ma secondo il Concilio questa intima convenienza del celibato col sacerdozio fondata su Cristo e sulla sua missione, e’ molto di piu’ di un semplice fatto esteriore, puramente accidentale. Usando questa parola, il Concilio non intende indebolire la richiesta della continenza sacerdotale che e’ stata da sempre esigita dalla Chiesa a tutti coloro che ricevevano gli Ordini Sacri. Esso intende semplicemente dire che tra le due forme di continenza sacerdotale (celibataria e matrimoniale), quella celibataria e’ la piu’ conveniente al servizio sacerdotale. Qual e’ infatti il motivo di questa convenienza, se non il fatto che essa rende ancora piu’ perfetto il servizio all’altare, che richiede in ogni caso una purezza totale, ossia la continenza perfetta, sull’esempio di Cristo? Evidentemente il Vat. II conosce molto bene le affermazioni dei Padri a riguardo del dovere della continenza sacerdotale da parte dei sacerdoti sposati; esso conosce pure le affermazioni dei Papi che vincolano la continenza sacerdotale alle Sacre Scritture e al mandato degli Apostoli e conosce infine la storia, che ha portato tanti abusi alla continenza sacerdotale con il sacerdozio affidato ai “viri probati”.

quanto siamo venuti dicendo in commendazione del celibato ecclesiastico, sia così interpretato come se volessimo in certo modo biasimare e quasi redarguire la disciplina diversa, legittimamente ammessa nella Chiesa Orientale...” Bisogna osservare che il Papa fa una tale osservazione, dopo aver esaltato il celibato cattolico in tutti i precedenti numeri dell’Enciclica. A questo punto egli sottolinea con grande chiarezza e delicatezza la differenza tuttora esistente tra la Chiesa Latina e la Chiesa Orientale in materia di celibato, e la sottolinea perche’ e’ in contrasto con la precedente disciplina che vedeva in perfetta armonia le due Chiese ricordata dalla stessa Enciclica. Quindi anche questo rimando alla ‘Ad Catholici Sacerdotii’ di Pio XI non e’ fatto per legittimare l’uso del matrimonio da parte degli sposati che nel passato avrebbero ricevuto il sacerdozio nella Chiesa Latina, ma solo per ricordare che il matrimonio e’ stato nella storia della Chiesa una via legittima di accesso al Sacerdozio.

E' basandosi su questa teologia/storia che il Vat II ripete la decisione del Concilio di Trento di ammettere agli ordini sacri solo chi si impegna col celibato. In questo senso e solo in questo senso il celibato e' definito dal Vaticano II "non richiesto dalla natura stessa del sacerdozio" e avente "un rapporto di intima convenienza con il sacerdozio" (PO 16a).

In altre parole questa 'convenienza' non significa che si puo' ricevere il Sacerdozio vivendo o no la continenza sacerdotale, ma che tra i due modi di vivere la continenza sacerdotale la Chiesa sceglie il modo che a lei sembra il migliore, dato appunto dal celibato. Quindi potremmo dire che secondo la Chiesa il celibato va considerato la forma piu' sublime di continenza sacerdotale, che e' sempre stata richiesta dalla Chiesa ai ministri sacri, fin dai tempi degli Apostoli.
124

3. Del resto cio' e' confermato dalla Sacerdotalis Coelibatus di Paolo VI (1967). Essa infatti da una parte afferma al N. 17 la non essenzialita' del celibato per esercitare il sacerdozio:

"Certo, come ha dichiarato il Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II, la verginità non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta dalla prassi della Chiesa primitiva e dalla tradizione delle Chiese orientali, ma lo stesso sacro Concilio non ha dubitato confermare solennemente l'antica, sacra, provvidenziale vigente legge del celibato sacerdotale, esponendo anche i motivi che la giustificano per quanti sanno apprezzare in spirito di fede e con intimo e generoso fervore i doni divini".

Dall'altra, essa ricollega il celibato all'esempio di Cristo stesso¹²⁵ e si rifiuta di interpretare la legge del celibato come una legge che e' venuta ad irrigidire e a limitare sia la natura umana che la grazia divina. In questo modo la Coelibatus Sacerdotalis rigetta l'idea che la legge del celibato sia da considerare solo una legge ecclesiastica. Essa infatti al N. 41 afferma:

"In ogni caso, la Chiesa d'occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria antica tradizione, e non è pensabile che abbia per secoli seguito una via che, invece di favorire la ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche modo compromessa, o che abbia, con arbitrari interventi giuridici, compromesso la libera espansione delle più profonde realtà della natura e della grazia".

¹²⁴ Cf. Pio XI: "Ad catholici sacerdotii" N. 47: "... (Cio' che abbiamo detto) lo diciamo unicamente per esaltare nel Signore quella verità che riteniamo una delle glorie più pure del sacerdozio cattolico e Ci pare risponda meglio ai desideri del Cuore Santissimo di Gesù e ai suoi disegni sulle anime sacerdotali".

¹²⁵ Cf. "Coelibatus Sacerdotalis" di Paolo VI No. 21: "..... Cristo rimase per tutta la vita nello stato di verginità, che significa la sua totale dedizione al servizio di Dio e degli uomini. Questa profonda connessione tra la verginità e il sacerdozio in Cristo si riflette in quelli che hanno la sorte di partecipare alla dignità e alla missione del Mediatore e Sacerdote eterno, e tale partecipazione sarà tanto più perfetta, quanto più il sacro ministro sarà libero da vincoli di carne e di sangue".

Queste parole di Paolo VI riconfermano quanto aveva detto Pio XI nell'enciclica "Ad catholici sacerdotii", parlando della legge ecclesiastica del celibato. Egli la riafferma, ma ne trova le tracce in una pratica precedente non scritta, che si ricollega agli Apostoli e a Cristo stesso. Nel capitolo che si intitola: "Le virtù sacerdotali" egli dice:

"La legge del celibato ecclesiastico, la cui prima traccia scritta (la quale evidentemente suppone una prassi più antica) si riscontra in un canone del Concilio di Elvira all'inizio del secolo IV, quando ancora fremeva la persecuzione, non fa che dar forza di obbligazione a una certa, diremmo quasi, morale esigenza, che sgorga dal Vangelo e dalla predicazione apostolica. L'alta stima in cui il Divino Maestro mostrò di avere la castità, esaltandola come cosa superiore alla comune capacità, il saperlo "fiore di Madre Vergine" e fin dall'infanzia allevato nella famiglia verginale di Maria e Giuseppe, il vederlo prediligere le anime pure, come i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista; l'udire il grande Apostolo Paolo, fedele interprete della legge evangelica e del pensiero di Cristo, predicare i pregi inestimabili della verginità, specialmente in ordine ad un più assiduo servizio di Dio: "Chi è senza moglie, ha sollecitudine delle cose del Signore, del compiacere a Dio" (1 Cor 7,32); tutto questo doveva quasi necessariamente far sì che i sacerdoti della Nuova Alleanza sentissero il fascino celestiale di questa eletta virtù, cercassero di essere nel numero di quelli "ai quali è stato concesso di comprendere questa parola" (cf Mt 19,11), e se ne imponessero spontaneamente l'osservanza, sancita poi ben presto da gravissima legge ecclesiastica in tutta la Chiesa Latina: affinché - come asseriva alla fine del secolo IV il Concilio Cartaginese II - "anche noi osserviamo quello che gli Apostoli hanno insegnato e la stessa antichità ha osservato".

CAPITOLO 6

L' ORIGINE APOSTOLICA DELLA CONTINENZA SACERDOTALE

Al termine di questo panorama storico che ci ha mostrato la determinazione della Chiesa in generale e della Chiesa Latina in particolare di proteggere la continenza sacerdotale, e' bene riprendere il tema del titolo di questo studio e rispondere alla domanda: il celibato ecclesiastico e' di origine ecclesiastica o di origine apostolica? Per questo e' opportuno raccogliere le motivazioni portate dai Padri della Chiesa, dai Concili e soprattutto dai Papi per difendere la disciplina del celibato/continenza sacerdotali, e sulla base di queste motivazioni dare una risposta alla domanda di cui sopra.

A questo proposito bisogna distinguere due periodi:

- il primo va dalla Chiesa primitiva al Concilio di Trento: quando cioè gli autori Sacri, i Concili universali e locali parlavano della continenza sacerdotale includendo insieme sia la continenza dei sacerdoti sposati che il

celibato sacerdotale, perché questi due modi di vivere la purezza sacerdotale si richiamavano l'un altro.

- il secondo va dal Concilio di Trento ai giorni nostri: in questo periodo la Chiesa Latina si riferisce unicamente al celibato, perché dal Concilio di Trento in poi essa ha scelto quest'ultimo come unica via di accesso al sacerdozio.

A. **Con riferimento al primo periodo**, le motivazioni portate nel corso di questo studio si possono ridurre alle seguenti, che ovviamente si intersecano le une con le altre:

- l'origine apostolica, con la quale si attribuisce direttamente agli Apostoli e alle Sacre Scritture la disciplina del celibato/continenza;
- l'Antica Tradizione, cioè l'osservanza praticata in tutto il passato (*Antiquitas*).
- la natura dell'Ordine Sacro e del servizio all'altare, sostenuta da affermazioni bibliche tratte sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento.

1. Così ad esempio **Clemente d'Alessandria** si rifa' agli esempi degli Apostoli per giustificare la prassi antica del celibato/continenza.¹²⁶ Anche Tertulliano si fonda sugli esempi di Pietro e degli Apostoli, che secondo lui dovevano essere o "eunuchi o continenti".¹²⁷

2. Una speciale attenzione viene data dai Padri della Chiesa alla condizione posta da S. Paolo per l'ordinazione dei Sacerdoti e Diaconi: essi dovevano essere stati sposati una sola volta. Infatti, secondo il loro pensiero la condizione posta da S. Paolo "vir unius mulieris", significava che gli sposati dovevano essere continenti una volta entrati nello stato clericale. Chi si era sposato due volte non dava garanzie di fedeltà alla continenza sacerdotale; di conseguenza non poteva essere ordinato. Di questo parere sono **Clemente, Orgine, Tertulliano, Ippolito** e molti altri, come abbiamo visto più sopra.¹²⁸

3. **Eusebio di Cesarea** vede nel dettato paolino del "vir unius mulieris" la volontà espressa da Paolo che il Vescovo sia del tutto continente, anche se sposato.¹²⁹ **Epifanio** attribuisce la disciplina del celibato/continenza "alla norma stabilita dagli Apostoli in sapienza e santità".¹³⁰ **S. Giovanni Crisostomo** rifiuta l'interpretazione del "vir unius mulieris" come permesso di usare il matrimonio, e afferma la necessità della continenza del Vescovo in forza di I Cor. 7, 29.¹³¹ **L'Ambrosiaster** deduce invece l'obbligo del celibato/continenza dalla natura del sacerdozio con un argomento a fortiori ricavato dall'Antico Testamento. Se nell'Antico Testamento, egli dice, la continenza era obbligatoria nei tempi del sacrificio, vuol dire che la richiesta della continenza è assoluta, per il fatto che il sacrificio eucaristico viene offerto giornalmente.¹³²

¹²⁶ Cf. Nota 21.

¹²⁷ Cf. Nota 64.

¹²⁸ Cf. Cap. 2, nn. 3-4; Cap. 3, nn. 1-2

¹²⁹ Cf. Nota 40.

¹³⁰ Cf. Nota 47.

¹³¹ Cf. Nota 52.

¹³² Cf. Nota 93.

4. **Ambrogio** ricava l'obbligo del celibato molto piu' dalla spiritualita' sacerdotale, che e' di totale consacrazione al Signore, che dall'Antico Testamento, che richiedeva la continenza nei tempi del servizio al tempio.¹³³ Ugualmente Girolamo trova la motivazione del celibato/continenza nel comportamento degli Apostoli, nel dettato paolino, e in piu' in generale nelle Sacre Scritture.¹³⁴

5. Il **Concilio di Cartagine** fonda esplicitamente il suo diritto in materia per il fatto che si tratta di una disciplina insegnata dagli Apostoli e osservata fin dall'antichita' Esso dice:

*“Il Vescovo Genetlio disse: Come e' stato detto precedentemente, e' bene che i santi Vescovi e i Presbiteri di Dio, come pure i Leviti (cioe i Diaconi), vale a dire coloro che sono al servizio dei Sacramenti divini, osservino perfetta continenza, cosi' che possano ottenere in tutta semplicita' cio' che chiedono da Dio. Cio' che gli Apostoli hanno insegnato e cio' che l'antichita' stessa ha osservato, sia osservato anche da noi”.*¹³⁵

Da questo passo vediamo come l'insegnamento apostolico e quello dell'antichita' si intersecano e si uniscono. Cio' significa che la disciplina ecclesiastica della continenza sacerdotale, non e' nata nel IV secolo, ma e' basata sia sulle Sacre Scritture derivateci dagli Apostoli, come anche dall'insegnamento orale trasmessoci dagli Apostoli, secondo quanto detto da S. Paolo nella 2 Ts. 2,15: “State saldi e osservate le nostre tradizioni che avete ricevute sia a viva voce sia per iscritto” (2 Ts 2,15).

6. **S. Ireneo** riconosceva questa grande tradizione alla Chiesa Romana, quando afferma nella sua opera principale “Contro le eresie” che la tradizione apostolica viene osservata nella Chiesa di Roma, fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo, per cui tutte le altre Chiese devono convenire con essa.¹³⁶ Senz'altro parte di questa Tradizione era l'insegnamento del celibato/continenza. In realta', se e' vero che la tradizione apostolica veniva osservata nella Chiesa di Roma, bisogna allora dire che la determinazione della Chiesa di Roma di osservare e far osservare la continenza sacerdotale era dovuta alla convinzione che essa faceva parte della tradizione apostolica. Del resto cio' e' stato detto esplicitamente detto dai Papi del quarto-quinto secolo.¹³⁷

7. Uno dei Papi che parla piu' chiaramente a riguardo del celibato/continenza e' il **Papa Siricio**, che nel secolo quarto si e' venuto a trovare di fronte ad una crisi gravissima a riguardo della continenza sacerdotale. Nelle motivazioni che lui trova per il celibato/continenza egli risale addirittura ad una legge data da Gesu' Cristo, e la spiega dicendo che Cristo e' venuto a completare l'Antico Testamento, il quale richiedeva la continenza ai Sacerdoti che officiavano nel tempio. Praticamente egli dice: se i Sacerdoti dell'Antico Testamento erano obbligati ad osservare la continenza durante il tempo del loro servizio al tempio, quanto piu' i sacerdoti del

¹³³ Cf. Nota 95.

¹³⁴ Cf. Nota 96.

¹³⁵ Cf. Nota 86.

¹³⁶ Cf. S. Ireneo, *Adversus Haereses* 3, 3, 2.

¹³⁷ Cf. Heid Stefan, *op. cit.*, pp. 288-292..

Nuovo Testamento che devono offrire il sacrificio eucaristico ogni giorno. Egli dice:

*“...Perche’ mai fu comandato ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case nell’anno del loro turno di servizio? Evidentemente per la ragione che non potessero avere relazioni sessuali con le loro mogli, e potessero in tal modo risplendere di coscienza pura per offrire un sacrificio gradito a Dio.... Per cui anche il Signore Gesu’, dopo averci illuminati con il suo arrivo tra noi, da’ testimonianza nel Vangelo che “egli e’ venuto ad adempiere la Legge, non a distruggerla” (Mt. 5: 17). E in questo modo ha voluto che la bellezza della Chiesa, che e’ la sua sposa, si irradiasse con lo splendore della castita’, cosi’ che’ quando nel giorno del giudizio, egli ritornera’ tra di noi, egli la trovi senza ruga e senza macchia (Ef. 5: 27) come Egli l’ha voluta per mezzo degli Apostoli”.*¹³⁸

Nella seconda lettera inviata ai Vescovi Africani nel 386 egli si richiama al precedente Sinodo Romano, e afferma che non si tratta di punti nuovi, ma che si ricollegano agli Apostoli secondo le parole della Sacra Scrittura “State saldi e osservate le nostre tradizioni che avete ricevuto sia a viva voce che per iscritto” (2 Ts 2,15).¹³⁹

8. Nella decretale ‘Dominus Inter’, Papa **Innocenzo I**, si attribuisce alle Sacre Scritture l’obbligo della continenza sacerdotale. Essa dice:

*“Innanzitutto dobbiamo considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono partecipare ai sacrifici divini, e dalle cui mani viene conferita la grazia del battesimo e viene confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre Scritture li obbligano ad essere perfettamente casti, e sono i Padri che comandano loro di osservare la continenza corporale..... Come puo’ permettersi un Vescovo o un Sacerdote di predicare la virginita’ o la continenza a una vedova o a una vergine, o raccomandare (le spose) di mantenere il loro letto matrimoniale casto, se lui stesso e’ piu’ preoccupato a far nascere figli per il mondo che per il Signore”.*¹⁴⁰

Per quanto riguarda sia Papa Siricio che Papa Innocenzo I dobbiamo osservare che nelle loro lettere essi fanno riferimento continuo alla Sacra Scrittura e particolarmente a S. Paolo. Essi giustificano la disciplina del celibato/continenza sempre appellandosi all’autorita’ delle Sacre Scritture, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Essi non danno il minimo appiglio per pensare che l’istituzione di una tale disciplina abbia origine puramente ecclesiastica.¹⁴¹

9. **Leone Magno** e’ il Papa che parla in modo chiaro della disciplina del celibato/continenza come legge di Dio, sanzionata dai canoni della Chiesa:

“...Bisogna rispettare le sanzioni della Legge divina, e i decreti dei canoni devono essere osservati con grande cura. Nelle province affidate alle tue cure fa che i presbiteri siano consacrati al Signore, poiche’ loro sono apprezzati solo per la loro vita meritevole e per il loro posto tra il clero.... Fa in modo che coloro che devono essere ordinati, siano prima esaminati con grande accuratezza e che siano poi educati nella disciplina della Chiesa per un lungo periodo di tempo. Ma

¹³⁸ Cf. Nota 74.

¹³⁹ Cf. Nota 75.

¹⁴⁰ Epistula 10, 2-9 ad Gall. (PL 13, 1182-1188A).

¹⁴¹ Cf. Note 79-80.

*ordinali soltanto se tutto cio' che i Santi Padri hanno richiesto si trova in loro, e se hanno osservato cio' che S. Paolo ha ordinato a tali persone, e cioe' che siano il marito di una sola moglie, e che la moglie sia stata vergine quando si e' sposata, come e' richiesto dall'Autorita' della Legge di Dio".*¹⁴²

10. Papa **Gregorio Magno** ritorna spesso, come abbiamo visto piu' sopra, sulla legge della continenza perfetta sacerdotale. Per lui si tratta di una disciplina assodata e di una legge chiarissima della Chiesa Universale. Egli non afferma in nessuna delle sue lettere che la disciplina della continenza sacerdotale perfetta trova la sua origine nella legislazione ecclesiastica. Tuttavia egli non spiega le motivazioni che giustificano la disciplina della continenza sacerdotale perfetta. Si capisce il perche'. La ragione e' che queste motivazioni sono state date in modo chiarissimo dai suoi predecessori e dai Concili, e lui le condivide in pieno, senza ritenersi in obbligo di ripeterle. Di qui la sua determinazione nel sostenere la legislazione ecclesiastica. Gregorio Magno si trova dunque in linea con i suoi predecessori e diventa quindi un affermatore indiretto dell'origine apostolica della continenza sacerdotale perfetta.¹⁴³

Da notare che la motivazione classificata come "legge ecclesiastica" non appare mai nei primi sette secoli della Chiesa. Se si parla di legge ecclesiastica nei confronti del celibato/continenza, se ne parla solo nel senso di una sanzione che viene a confermare una disciplina di origine apostolica, mai invece nel senso che fosse la ragione per l'osservanza del celibato/continenza.¹⁴⁴

Mi pare di dover concludere che secondo le testimonianze dei Padri, dei Concili e dei Papi dei primi sette secoli della Chiesa, sembra fuori discussione che la disciplina della continenza sacerdotale per gli sposati e del celibato sacerdotale per i non sposati sia riconducibile agli Apostoli.

B. Con riferimento al secondo periodo, quello che va dal Concilio di Trento ai giorni nostri, il problema della natura del celibato ecclesiastico, se di istituzione ecclesiastica o di origine apostolica, appare con forza durante il **Concilio di Trento**, quando alcuni Padri chiedono che venga definita la natura ecclesiastica della legge del celibato sacerdotale. Il Concilio rifiuto' una tale definizione. Non sappiamo di certo per quali motivi la commissione teologica a cui il Concilio aveva delegato la soluzione del problema, non trovo' l'unanimita' necessaria per procedere. Di fatto vi erano delle buone ragioni per non sbilanciarsi e scegliere la via di mezzo del silenzio. Infatti approvare "la natura ecclesiastica della legge del celibato" era un rischio perche' la formulazione era equivoca: infatti se i richiedenti si riferivano al celibato in se', questo era almeno di origine apostolica, perche' e' indiscusso che gli apostoli hanno associato al loro

¹⁴² Leone Magno, JA2 411, PL 54, 666.

¹⁴³ Cf. Note 83-84-85.

¹⁴⁴ La prova si ha nel fatto che, come abbiamo visto nel caso del Concilio Trullano II, anche quando si e' voluto cambiare questa disciplina con una legge ecclesiastica, non si e' trovato altro modo che collegarla alla volonta' degli Apostoli: la ragione e' che fino ad allora la disciplina del celibato/continenza aveva trovato la sola sua giustificazione nell'origine apostolica. Il dubbio sulla sua origine ecclesiastica e' venuto solo a causa del Concilio Trullano II, che ha presentato la Chiesa Greca come la vera depositaria dell'insegnamento apostolico. La conclusione che molti hanno tratto e' che, essendo la Chiesa Orientale la depositaria della tradizione apostolica, la disciplina della Chiesa Latina a riguardo del celibato/continenza si puo' spiegare solo come una legge ecclesiastica. Ma la storia dice altrimenti.

sacerdozio sia gli sposati che i celibi. Ma se i richiedenti si riferivano al celibato in quanto “legge”, con cui la Chiesa sceglieva una delle due forme bibliche di accesso al sacerdozio come l’unica legittima per il futuro, allora certamente si poteva dire che si trattava di istituzione ecclesiastica. Non definire niente quindi e’ stata la scelta piu’ prudente. Puo’ darsi che ci siano state altre ragioni che hanno motivato il rifiuto del Concilio di Trento. Comunque non si puo’ concludere da questa non decisione, che il Concilio di Trento fosse incerto sull’origine apostolica del celibato.

Questa distinzione tra celibato in se’ e legge del celibato sembra essere molto chiara nel **PO 16** dove si dice:

“La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni gioiosamente abbracciata e lodevolmente osservata da non pochi fedeli, è sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita sacerdotale.... Per questi motivi - fondati sul mistero di Cristo e della sua missione - il celibato, che prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli ordini sacri”.

Questa distinzione e’ presente anche nel capitolo III dell’enciclica di **Pio XI ‘Ad catholici Sacerdotii’**, e al N. 21 dell’enciclica **“Sacerdotalis Coelibatus” di Paolo VI**. Infatti queste due encicliche, mentre riaffermano la legge ecclesiastica del celibato, riconducono sempre tale legge alla sua vera origine che e’ data dagli Apostoli e da Cristo stesso.

CONCLUSIONE: mi pare che si possa dire che sulla base delle affermazioni dei Padri della Chiesa, dei Concili e soprattutto dei Papi, la continenza sacerdotale per gli sposati e il celibato sacerdotale per i non sposati, siano di origine apostolica. Invece la legge in se’ del celibato come unica via di accesso al sacerdozio e’ puramente di istituzione ecclesiastica.

CAPITOLO 7

LE PRESSIONI PER L’ABOLIZIONE DEL CELIBATO PREVISIONI STORICHE

In questo momento sono molti coloro che si aspettano un’evoluzione nell’atteggiamento della Chiesa Cattolica nei riguardi del celibato. Nonostante i ripetuti interventi della Chiesa su questo punto: Concilio Vat. II, Lettere Encicliche, Sinodi Episcopali, Esortazioni Apostoliche, Lettere ai Sacerdoti del Giovedì’ Santo, sembra che il problema non trovi pace. Molti che vivono all’esterno della Chiesa Cattolica, come pure molti che vivono all’interno della Chiesa Cattolica si domandano quale sara’ il futuro del celibato ed ovviamente cercano di influenzare la realta’ ecclesiale quanto più possibile, dal loro punto di vista.

Come si comportera’ la Chiesa Cattolica di fronte a queste pressioni che sono destinate a diventare sempre piu’ forti? Arrivera’ il momento in cui dovra’ cedere e abolire

definitivamente la legge del celibato, e seguire l'esempio della Chiesa Orientale, che permette l'uso del matrimonio a chi si è sposato prima dell'ordinazione?

Per predire il futuro credo che bisogna guardare al passato. La Chiesa Cattolica ha vissuto periodi più difficili di questo e non ha mai rinunciato alla disciplina della continenza sacerdotale, anzi ha fatto esattamente il contrario, sempre riaffermando la disciplina della continenza sacerdotale e scegliendo alla fine il celibato come forma normale di vivere tale continenza. È ciò che risulta da queste pagine quando abbiamo considerato la grande crisi che è emersa nella Chiesa del IV secolo. La Chiesa Universale, tanto Orientale che Occidentale, si è ricompattata, si è radunata, si è data una legislazione tramite i Concili Ecumenici e locali e tramite gli interventi degli Episcopati, soprattutto del Vescovo di Roma; ed è così riuscita ad uscire da una crisi che sembrava separarla dalle origini apostoliche.

La stessa cosa è avvenuta al tempo delle investiture con Gregorio VII. Pensare alla situazione disastrosa in cui versava tutta la Chiesa a causa delle investiture fa rabbrivire: l'umiliazione era totale per il comportamento del clero e dei potenti che la dominavano. Ma è stato proprio il celibato, che ha permesso alla Chiesa di riemergere con tutta dignità e in piena fedeltà alle sue origini. È stato esattamente in questo periodo che la Chiesa ha deciso di dichiarare non solo illeciti, ma anche invalidi i matrimoni contratti dai chierici maggiori e dai consacrati con voti di vita religiosa. Non è stato però il Concilio Lateranense II a introdurre il celibato nella Chiesa Cattolica: ciò è stato un fraintendimento storico, strumentalizzato da molti che desideravano o desiderano vedere l'abolizione del celibato. Il Lateranense II ha semplicemente dichiarato invalido ciò che era già proibito da sempre.

Ugualmente ciò si è verificato al tempo della riforma protestante, quando eliminato il sacramento dell'Ordine, il celibato poteva essere ritenuto del tutto superfluo. Invece è stato esattamente a quel tempo, che la legge del celibato è entrata definitivamente in forza, non dando più a nessuno la possibilità di diventare sacerdote, dopo essersi sposato. La decisione di istituire i seminari diocesani, aveva appunto come uno dei suoi principali scopi la preparazione adeguata alla vita sacerdotale/celibataria. La storia ha dimostrato che la decisione del Concilio di Trento è stata estremamente benefica per la Chiesa intera. Essa ha dotato la Chiesa Cattolica di un numero sterminato di candidati celibi agli ordini Sacri, per cui non si è più sentita la necessità di ricorrere agli sposati per sopperire alle necessità spirituali dei fedeli.

Anche la rivoluzione francese ha voluto dire la sua sul celibato cattolico. Si sa quali privilegi potevano avere i sacerdoti che giuravano fedeltà al governo rivoluzionario: però come controparte dovevano giurare fedeltà alla rivoluzione, abbandonare il Papa, e sposarsi. La Chiesa di Francia, nonostante le numerose defezioni, ha preferito l'esperienza delle catacombe, e da queste è riemersa con forza, al tempo di Napoleone, che pure aveva perseguitato la Chiesa francese. Grazie a questo coraggio, il clero celibatario francese del XIX secolo ha dato vita ad un nuovo periodo di grande fioritura ecclesiale e missionaria in Francia e in tutti i territori francesi.

Dopo il Vaticano II è esplosa una vera guerra contro il celibato, e questa guerra dura ancora, aggravata da un malinteso incontro tra Chiesa e mondo di carattere postconciliare, dagli scandali verificatisi in questi ultimi anni in alcune Chiese, e dalla lotta dell'anticlericalismo internazionale. Però ancora una volta la Chiesa si è mostrata

fedele al suo Fondatore e agli Apostoli, e in questi ultimi quarant'anni non ha fatto altro che reiterare la scelta del celibato ecclesiastico: cio' e' avvenuto col Vat. II, con la "Sacerdotalis Coelibatus" di Paolo VI, con tutte le esortazioni apostoliche al termine dei Sinodi continentali in preparazione al grande giubileo del duemila, e particolarmente con la "Pastores Dabo Vobis" del 1992 pubblicata a conclusione del Sinodo sulla formazione sacerdotale.¹⁴⁵

Dopo il Vaticano II, la Chiesa Cattolica ha formulato una teologia sul sacerdozio che viene a riaffermare ancora di piu' la necessita' del celibato: la teologia dell'unita' del sacramento dell'ordine partecipato in tre gradi, la teologia che porta a vedere il sacerdote che agisce "in persona Christi", e l'identita' del sacerdote cattolico che e' data dalla sua ripresentazione di Cristo celibe, capo e pastore della Chiesa.¹⁴⁶ Non sono altro che segni eloquenti della decisione della Chiesa di continuare sulla strada tracciata dal Suo fondatore, e della sua convinzione che il celibato sacerdotale va spiegato in ultima analisi con la sua relazione strettissima con Cristo Sacerdote.

Ed e' qui la ragione piu' vera della fedelta' incrollabile della Chiesa Cattolica al celibato sacerdotale. Esso in ultima analisi e' di origine apostolica e non semplicemente di origine ecclesiastica. Non si puo' giustificare una fedelta' di duemila anni con una legislazione che inizia solo nel quarto secolo, senza ricondurre quest'ultima ad una origine piu' profonda. Se fosse solo cosi' la Chiesa avrebbe trovato gia' da tanto tempo il modo di sostituire la legge del celibato con altre leggi apparentemente molto piu' efficienti e meno difficoltose. Ma non lo ha mai fatto, proprio perche' e' convinta che l'origine del celibato non si trova in se stessa, ma nel suo fondatore, tramite i suoi Apostoli.

¹⁴⁵ Cf. "Pastores Dabo Vobis" di Paolo VI n. 29: "In questa luce si possono più facilmente comprendere e apprezzare i motivi della scelta plurisecolare che la Chiesa di Occidente ha fatto e che ha mantenuto, nonostante tutte le difficoltà e le obiezioni sollevate lungo i secoli, di conferire l'ordine presbiterale solo a omini che diano prova di essere chiamati da Dio al dono della castità nel celibato assoluto e perpetuo. I Padri sinodali hanno espresso con chiarezza e con forza il loro pensiero con un'importante Proposizione, che merita di essere integralmente e letteralmente riferita: « Ferma restante la disciplina delle Chiese Orientali, il Sinodo, convinto che la castità perfetta nel celibato sacerdotale è un carisma, ricorda ai Presbiteri che essa costituisce un dono inestimabile di Dio per la Chiesa e rappresenta un valore profetico per il mondo attuale. Questo Sinodo nuovamente e con forza afferma quanto la Chiesa Latina e alcuni riti orientali richiedono, che cioè il sacerdozio venga conferito solo a quegli uomini che hanno ricevuto da Dio il dono della vocazione alla castità celibe (senza pregiudizio della tradizione di alcune Chiese orientali e dei casi particolari di clero uxurato proveniente da conversioni al cattolicesimo, per il quale si dà eccezione nell'enciclica di Paolo VI, « Sacerdotalis Caelibatus »). Il Sinodo non vuole lasciare nessun dubbio nella mente di tutti sulla ferma volontà della Chiesa di mantenere la legge che esige il celibato liberamente scelto e perpetuo per i candidati all'Ordinazione sacerdotale nel rito latino. Il Sinodo sollecita che il celibato sia presentato e spiegato nella sua piena ricchezza biblica, teologica e spirituale, come dono prezioso dato da Dio alla sua Chiesa e come segno del Regno che non è di questo mondo, segno dell'amore di Dio verso questo mondo nonché dell'amore indiviso del sacerdote verso Dio e il Popolo di Dio, così che il celibato sia visto come arricchimento positivo del sacerdozio ».

¹⁴⁶ Ibidem: "È particolarmente importante che il sacerdote comprenda la motivazione teologica della legge ecclesiastica sul celibato. In quanto legge, esprime la *volontà della Chiesa*, prima ancora che la volontà del soggetto espressa dalla sua disponibilità. Ma la volontà della Chiesa trova la sua ultima motivazione nel *legame che il celibato ha con l'Ordinazione sacra*, che configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo Capo e Sposo l'ha amata. Il celibato sacerdotale, allora, è dono di sé *in e con Cristo alla* sua Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa in e con il Signore".

Del resto, a dispetto di tutte le ipotesi e di tutte le illusioni, la Chiesa non permetterà mai ai Sacerdoti di sposarsi, perché in questo modo finirebbe per rompere una disciplina bimillenaria, che ha visto procedere all'unisono nella storia sia la Chiesa Occidentale che la Chiesa Orientale. Se ora dovesse cambiare la disciplina del celibato e permettere ai Sacerdoti di sposarsi essa cadrebbe nel giusto rimprovero della Chiesa Orientale, che permette l'uso del matrimonio solo a chi ha ricevuto l'ordinazione dopo essersi sposato. Anzi cadrebbe nel ridicolo, perché rinnegherebbe se stessa. Questo è un dato di fatto che deve essere ribadito con chiarezza per togliere l'illusione a tante forze estranee alla Chiesa su un possibile cedimento futuro della Chiesa e per togliere l'illusione ad alcuni all'interno della Chiesa Cattolica che fanno ancora affidamento su un'ipotesi del genere. Il matrimonio dei sacerdoti celibi è un assurdo teologico, che la Chiesa non prenderà mai in considerazione, perché l'ha sempre rifiutato in tutta la sua storia bimillenaria, a partire dagli Apostoli.

Un'altra possibilità che viene proposta con forza crescente in alcuni ambienti ecclesiastici è quella di ordinare gli sposati con il permesso di usare il matrimonio una volta ricevuta l'ordinazione: appunto come avviene nella Chiesa Orientale. Ciò servirebbe, si dice, a risolvere il problema della scarsità delle vocazioni, e ad assicurare l'Eucaristia alle numerose comunità cristiane private di sacerdoti. Ma non si vede come ciò possa avvenire per il fatto che è proprio questo abuso che è stato combattuto per secoli sia dalla Chiesa Orientale che dalla Chiesa Latina. Dopo sette secoli la Chiesa Orientale ha parzialmente ceduto, ma non quella Latina. Anzi essa ha fatto il contrario, con grande frutto per tutta la Chiesa.

L'unica ipotesi possibile è l'ordinazione di "viri probati", cioè degli sposati che promettono continenza. Ma sulla base della storia vissuta in questi due mila anni, non sembra che neanche ciò possa verificarsi. In risposta ad una domanda sulla possibilità di ordinare gli sposati, il Card. Stickler, profondo studioso della storia del celibato, dice:

*“Alla luce della Tradizione, devo dire che non sarebbe in se' impossibile, nella misura in cui la continenza viene osservata, come e' stata lungamente praticata nel primo millennio della Chiesa Latina. Tuttavia, quando oggi la gente parla dell'ordinazione di uomini sposati, generalmente pensa che essi mantengono, dopo l'ordinazione al Sacerdozio, la possibilita' di continuare la pratica coniugale, perche' in gran parte essi non sanno che tale concessione non e' stata mai data quando gli uomini sposati erano ordinati...Se ci sia la possibilita' che la Chiesa ritorni a questa pratica – con la domanda del celibato/continenza come condizione – non saprei dirlo. Quando si pensa che essa ha cercato di diminuire a poco a poco questo tipo di ordinazioni a causa degli inconvenienti che causava, ed ha cercato di ordinare i celibi, escludendo dal sacerdozio coloro che si erano sposati dopo aver ricevuto gli Ordini Minori, non penso che si vorra' riprendere una pratica che ora e' obsoleta, almeno nelle circostanze attuali. Tuttavia non c'e' nulla che impedisca l'ordinazione di adulti che non si sono sposati o vedovi o anche uomini sposati, nel caso che una coppia decida di optare insieme per la vita consacrata e quindi per la continenza”.*¹⁴⁷

La conclusione da un punto di vista sia storico che teologico è d'obbligo: è un'illusione pensare alla possibilità di sposarsi per chi ha ricevuto gli Ordini Maggiori, perché

¹⁴⁷ Stickler A.M. in "Osservatore della Domenica", Aprile, 8, 1979 n.115,

sarebbe il capovolgimento di una disciplina bimillenaria, che ha la sua origine nel fondatore stesso della Chiesa. Sulla base dell'esperienza storica possiamo dire che è possibile, ma improbabile, che la Chiesa Latina ritorni all'Ordinazione degli sposati per soddisfare l'attuale carenza di sacerdoti soprattutto nel mondo occidentale.

La Chiesa ha sempre interpretato il Sacerdozio ministeriale come partecipazione intima al Sacerdozio di Cristo, che ha voluto servire il Padre e i suoi fratelli con cuore indiviso, da celibe, per sua libera scelta. A tutti coloro che sono stati chiamati a seguirlo, Egli ha chiesto di amarlo e di servirlo con cuore indiviso: gli sposati con la continenza sacerdotale, i celibi con il celibato.

La Chiesa, facendo tesoro della sua esperienza storica e con l'autorità che le viene da Cristo stesso, ha deciso di scegliere tra queste due forme bibliche di accesso al sacerdozio ministeriale, quella celibataria come via normale di vivere e testimoniare il sacerdozio di Cristo.

Sta a noi dunque raccogliere questa volontà della Chiesa, Sposa di Cristo, con gioia, di viverla in pienezza, e di proteggerla in continuità, sapendo che noi sacerdoti, portiamo questo tesoro inestimabile 'in vasis fictilibus' (2 Cor. 4,7). In altre parole non possiamo pensare di vivere in pienezza una tale grandezza, se non attingiamo alla spiritualità di Cristo, che, quantunque Dio, ci ha insegnato che la castità sacerdotale va circondata da una grande attenzione e prudenza spirituale: basti pensare ai dettagli del suo incontro con la Samaritana. Tale spiritualità parte dalla preghiera e arriva alla profonda intimità con Cristo passando attraverso il sacrificio anche di tante cose che possono essere accettate nei laici, ma non in noi sacerdoti. I tempi moderni non potranno mai invalidare l'importanza di tale spiritualità, anzi ne sottolineano ancora di più l'importanza, perché non fanno altro che minacciarla sempre di più. Pensare di coltivare e di far risplendere un tesoro così grande senza una precisa regola di vita spirituale è assurdo. È per questo che il celibato sacerdotale richiede tensione continua alla santità. "Siate santi, perché io sono santo" (Lev. 11,45).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Audet J. P. *Mariage et celibate dans le service pastorale de l'Eglise: Histoire et orientations*, Paris, 1967.
- Bickell, G. "Der Colibat eine apostolische Anordnung" *ZkTh* 2 (1878): 26-64.
- Boehmer, H. "Die Entstehung des Zolibates". In *Geschichtliche Studien Albert Hauck zum 70. Geburtstag dargebracht*, 6-24. Leipzig, 1916.
- Cholij, R. "Clerical Celibacy in the East and West", 1988, Worcester.
- Cochini C. "The Apostolic Origins of Priestly Celibacy, S. Francisco, 1990.
- Coppens, J. *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques puublies par J. Coppens*. Bibliotheca ephemeridum theologiarum Lovaniensium, XVIII. Gembloux-Louvain, 1971.
- Crouzel, H "Le celibate et la continence ecclesiasitque dans l'Eglise primitive: leurs motivations", in *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques*, ed J. Coppens, 333-71. Gembloux-Louvain 1971
- Felici, P. *Il Vaticano II e il Celibato sacerdotale*. Citta' del vaticano, 1969.

- Funk, F. X.. "Der Colibat keine apostolische Anordnung" TThQ 61 (1879): 208-247.
- Galot, J. "Sacerdoce et celibate". NRTh 96 (1964): 113-36.
- Gryson, R. *Les origines du celibate ecclesiastique du premier au septieme siecle*. Gembloux 1970.
- Heid Stefan: *Celibacy in the Early Church*, San Francisco, 2000.
- Kittel Gerhard, Grande Lessico del Nuovo Testamento, Vol III, col. 33-42, Edizione Italiana, Brescia, 1967;
- Leclerq, H. "La Legislation conciliaire relative au celibate ecclesiastique", in C. J. Hefele and H. Leclerq, *Histoire des conciles d'apres les documents originaux*, II, 2; Appendice VI, 1321-48. Paris, 1908.
- Lyonnet, S. "Le diacre 'mari d'une seule femme' (I Tim. 3, 12)". In *Le Diacre dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui*, Unam Sanctam 59, published by Winninger and Y Cpongar, 272-78. Paris, 1966.
- Pampaloni, P. "Continenza e celibato del clero. Leggi e motive nelle fonti canonistiche dei secoli IV e V" *Studia Patavina* 17 (1970): 5-9.
- Schillebeeckx, E. *Autour du celibate du pretre, etude critique*. Paris, 1967.
- Segalla, G. "Il testo piu' antico sul celibato: Mt. 19, 11-12". *Studia Patavina* 17 (1970): 121-137.
- Stickler, A. M. "La continenza dei diaconi specialmente nel primo millennio della Chiesa". *Salesianum* 26 91964): 275-302.
- "Tratti salienti nella storia del celibato". *Sacra Dottrina* 15 (1970): 585-620.
- "L'evolution de la discipline du celibate dans l'Eglise en Occident de la fin de l'age patristique au Concile du Trente", in *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques*, published by J. Coppens, 373-442. Gembloux-Louvain, 1971.
- "Il celibato ecclesiastico". In L'Osservatore della Domenica, supplemento to nos. 103, 109, 115 of L'Osservatore Romano 6, 13. May 20, 1979.
- "The case for Clerical Celibacy, San Francisco, 1995.
- Vancard E., *Celibat ecclesiastique*, in DTHC 2, 2 (1932), 2068-2088.
- William F. Orr/Walther James Arthur, *I Corinthians*, The Anchor Bible, USA, 1976
- Zerwick Max, *Analysis Pjilologica Novi Testamenti Graeci*, Rome, 1960